



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020



Biological Wine Innovative Environment

Appendice Normativa



Sommario

Regolamento Regionale 24 settembre 2018, n. 8.....	3
Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3.....	42
D.M. 20 Novembre 2007	67
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2003.....	70
Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16.....	71
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 10	104
Art. 7 bis D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Sanzioni amministrative	110
Art. 637 Codice Penale. Ingresso abusivo nel fondo altrui	110
Art. 842 Codice Civile. Caccia e pesca	110
Art. 843 Codice Civile. Accesso al fondo.....	111
Art. 924 Codice Civile. Sciami d’api.....	111
Art. 2 DGR Campania n. 771/2012	111
art. 2 D. Lgs.227/2001. Definizione di bosco e di arboricoltura da legno.....	113
Art. 3 D. Lgs n. 34/2018.....	114
Art. 2135 Codice Civile. Imprenditore Agricolo	116
Art. 137 Codice Procedura Civile. Notificazioni	117
Articolo 151 Codice di procedura civile. Forme di notificazione ordinate dal giudice	117
Art. 45 L. n. 203/1982. Efficacia degli accordi	117
Art. 2 D. Lgs. n. 285/1992. Definizione e classificazione delle strade.....	118
Art. 3 D. Lgs. n. 285/1992. Definizioni stradali e di traffico	120
Art. 891 Codice Civile. Distanze per canali e fossi	124
Art. 892 Codice Civile. Distanze per gli alberi	124
Art. 140 R.D. 368/1904.....	125
Art. 2043 Codice Civile. Risarcimento per fatto illecito.	125
Art. 1218 Codice civile. Responsabilità del debitore	126
Art. 913 Codice civile. Scolo delle acque	126
Art. 825 Codice civile. Diritti demaniali su beni altrui.....	126



Regolamento Regionale 24 settembre 2018, n. 8.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 68 del 18 settembre 2018

"Modifiche al Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 (Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale)"

3

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4;

vista la legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 - 2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017";

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

visto il regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 (Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale);

vista la delibera della Giunta regionale n. 568 del 18 settembre 2018;

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

Modifica all'articolo 1 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 1 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

- a) nel comma 2, le parole "D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 ("Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57")" sono sostituite con le seguenti: "decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali)".

Art. 2

Modifica all'articolo 2 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 2 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:



a) nella lettera b) del comma 2 dopo le parole "boschi di neoformazione" sono aggiunte le seguenti parole: "compresi quelli insediatisi sui terreni incolti o abbandonati ai sensi della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali".

Art. 3

Modifica all'articolo 9 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 9 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Qualora l'Ente delegato territorialmente competente non abbia nel proprio organico risorse con adeguata professionalità, o su espressa richiesta dello stesso, può avvalersi, per l'istruttoria dei procedimenti ed atti a contenuto tecnico e/o tecnico-amministrativo di cui alle procedure del presente Regolamento, della Struttura Regionale Territoriale competente, facendone espressa istanza al predetto Ufficio e concordandone le modalità.".

Art. 4

Modifica all'articolo 10 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 10 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera b) del comma 3 dopo le parole "educazione ambientale" sono aggiunte le seguenti parole: "anche con il supporto dell'Università e del mondo professionale".

Art. 5

Modifiche all'articolo 13 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 13 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 tra le parole "valorizzare" e "il patrimonio" sono aggiunte le seguenti parole: "e mantenere";
b) dopo la lettera g) del comma 1 è aggiunta la seguente lettera: "g bis). alla prevenzione degli incendi boschivi.".

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 14 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 14 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

Alberi monumentali e Boschi vetusti

1. Per alberi monumentali si intendono gli alberi di alto fusto, i filari e le alberate, così come definiti dall' articolo 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).



2. Per boschi vetusti si intendono le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, così come definiti dall'articolo 7, comma 1-bis della legge n. 10/2013 così come modificato dal comma 1, lettera b) dell'articolo 16 del D.lgs. n. 34/2018.

3. È istituito presso la Struttura Regionale Centrale e pubblicato sul S.U.A.F. l'Elenco regionale degli alberi monumentali e dei boschi vetusti della Campania, facente parte dell'Elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia, come strumento conoscitivo basilare per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, nonché delle formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione.

4. In applicazione dell'articolo 9 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e Forestali 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento) è vietato l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali o di alberi facenti parte di boschi vetusti censiti nell'Elenco regionale degli alberi monumentali e dei boschi vetusti della Campania, fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati ed improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del MIPAAF, il quale può avvalersi della consulenza del Servizio fitosanitario regionale. I Comuni provvedono a comunicare alla Regione gli atti autorizzativi emanati per l'abbattimento o modifica degli esemplari."

Art. 7

Modifiche all'articolo 16 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 16 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è modificato come di seguito:
 - a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "b) dai Carabinieri Forestale, per le specifiche competenze ad esso attribuite dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia), e nell'ambito delle ulteriori funzioni individuate con apposita convenzione;"
 - b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "c) dagli altri corpi di polizia limitatamente alle funzioni attribuite ed al territorio di competenza;"

Art. 8

Modifica all'articolo 18 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 18 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:
 - a) nel comma 2 le parole "D.lgs. n. 227/2001, art. 2, comma 6" sono sostituite con le seguenti: "D. lgs. n. 34/2018, articolo 3, comma 3".

Art. 9



Modifiche all'articolo 22 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 22 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:
 - a) nel comma 2 le parole ", la caduta di valanghe e degli incendi boschivi, nonché" sono sostituite con le parole: "e di caduta di valanghe nonché dei fenomeni degli incendi boschivi, il ripristino di aree danneggiate da incendi o altre calamità naturali e";
 - b) nel comma 2 le parole "dell'articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 227/2001" sono sostituite con le seguenti: "degli articoli 2, comma 1, lettera d) e 12 del D.lgs. n. 34/2018";

Art. 10

Modifica all'articolo 23 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 23 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:
 - a) nel comma 4 le parole "del D.lgs. n. 227/2001" sono sostituite con le seguenti: "dell'articolo 10, comma 6, del D.lgs. n. 34/2018".

Art. 11

Modifica all'articolo 24 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 24 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:
 - a) nel comma 1 sono soppresse le parole da "A tal fine" sino a "giovanili".

Art. 12

Modifica all'articolo 25 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 25 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:
 - a) nel comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) le trasformazioni dei boschi cedui castanili o di alto fusto di castagno, destinati alla produzione legnosa, in castagneti da frutto";

Art. 13

Modifica all'articolo 27 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 27 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:
 - a) nel comma 2 tra le parole "D.M. 17 ottobre 2007" e "la conversione" sono aggiunte le seguenti parole: "ed alla Deliberazione di Giunta regionale n. 795 del 19 dicembre 2017 (Approvazione misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania)".

Art. 14

Modifiche all'articolo 29 del Regolamento regionale n. 3 del 2017



1. L'articolo 29 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:
 - a) il comma 2 è soppresso;
 - b) nel comma 3 dopo le parole "al comma 1" sono sopresse le parole "ed al comma 2".
-

Art. 15

Modifiche all'articolo 30 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 30 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:
 - a) nel comma 1:
 - 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) i cedui, semplici, matricinati e composti, con superfici complessive maggiori o pari a 2 ettari e minori di 10 ettari da utilizzare in assenza di un Piano di Gestione Forestale;"
 - 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) le fustaie ed i cedui in conversione per superfici complessive maggiori o pari di 0,5 ettari e minori di 10 ettari da utilizzare in assenza di un Piano di Gestione Forestale.";
 - b) nel comma 2:
 - 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) per i cedui, semplici, matricinati e composti, dalle informazioni di cui al articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), m), o);"
 - 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per i boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione, dalla relazione di taglio di cui al articolo 32.".
 - c) nel comma 7 dopo la parola "frazionamento" sono aggiunte le parole: "delle stesse quando costituiscono un unico corpo.".

Art. 16

Sostituzione dell'articolo 31 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 31 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:
"Art. 31

Procedura semplificata – comunicazione di taglio

1. L'esecuzione dei tagli boschivi è autorizzata dall'Ente delegato territorialmente competente con procedure semplificate, nei casi e con le modalità indicate nei successivi commi.
2. Le procedure semplificate non sono attuabili per i boschi in situazione speciale di cui all'articolo 26.
3. Le procedure semplificate non sono attuabili nei casi in cui, per l'esecuzione del taglio boschivo sia necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 81 per opere inerenti alla viabilità forestale.
4. La procedura semplificata è costituita dalla comunicazione di taglio nei seguenti casi:
 - a) in assenza di un Piano di Gestione Forestale:
 - 1) per i cedui, semplici, matricinati e composti per superfici inferiori a 2 ettari, corredata dalle informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), m), o);



2) per i boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici inferiori a 0,5 ettari, corredata dalle informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), m), o) e piedilista di martellata;

b) in presenza di un Piano di Gestione Forestale:

1) per i cedui semplici, matricinati e composti per superfici minori di 10 ettari, corredata dalle informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), m), o);

2) per i cedui matricinati e composti per superfici maggiori o pari a 10 ettari, corredata dalla relazione di taglio di cui all'articolo 32;

3) per i boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici pari o maggiori di 0,5 ettari e minori di 10 ettari, corredata dalle informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), k), m), o) e contenere il piedilista di martellata ed il raggruppamento delle piante martellate per classi diametriche e specie;

4) per i boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici pari o maggiori di 10 ettari, corredata dal progetto di taglio di cui all'articolo 33;

5) per i boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici inferiori a 0,5 ettari, corredata dalle informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), m), o) e contenere il piedilista di martellata.

5. Il proprietario o altro soggetto avente titolo e legittimamente autorizzato presenta apposita comunicazione di taglio, corredata dalle informazioni di cui al comma 4, anche per i seguenti tagli boschivi:

a) lo sfollo o il diradamento di boschi cedui semplici, matricinati e composti di cui all'articolo 64;

b) lo sfollo o il diradamento di boschi a fustaia di cui all'articolo 70;

c) tagli di piante morte in piedi, sradicate o fortemente inclinate e tagli di cui agli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1. In quest'ultimo caso dovranno essere incluse le informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), k), m), o) e contenere il piedilista di martellata.

6. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della ditta utilizzatrice, sono presentate all'Ente delegato territorialmente competente, almeno 30 giorni prima della data di inizio del taglio e comunque, per i cedui, semplici, matricinati e composti, entro il 31 dicembre dell'anno silvano in corso. Entro tale periodo:

a) per le utilizzazioni di cui al comma 4, lettera a), il predetto Ente effettuerà controlli in loco a campione o in sede di istruttoria o in corso di utilizzazione;

b) per le utilizzazioni di cui al comma 4, lettera b), il predetto Ente deve effettuare controlli in loco in sede di istruttoria e, successivamente, in corso di utilizzazione anche avvalendosi delle Strutture Regionali Territoriali competenti.

7. Le comunicazioni non rispondenti ai requisiti richiesti dal presente articolo, nonché quelle contenenti dati incompleti o falsi sono respinte entro il termine di cui al comma 6, fatto salvo il potere dell'Ente delegato territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o di non conformità della comunicazione.

8. Decorso il termine di 30 giorni il richiedente può dare inizio ai lavori.



9. Per i tagli di cui al comma 4 l'Ente delegato territorialmente competente può dettare prescrizioni integrative nel termine dei 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione. Qualora necessario alla tutela del bosco, possono essere dettate prescrizioni integrative anche durante l'esecuzione dei lavori. Inoltre, può dettare, nel caso dei Soggetti pubblici, prescrizioni integrative al capitolato d'onori.

10. I tagli di cui al comma 4 devono essere attuati in conformità alle disposizioni del presente Regolamento forestale.

11. La comunicazione ha validità per l'anno silvano/stagione silvana in corso alla data di rilascio, con la possibilità di concessione, su specifica richiesta, di una sola proroga di massimo un anno silvano/stagione silvana, a condizione che il bosco sia in corso di utilizzazione. Al termine di detto periodo, comprensivo di proroga, il proprietario o altro soggetto autorizzato deve presentare una nuova comunicazione.

12. Il proprietario o altro soggetto legittimamente autorizzato, per l'attuazione dei tagli di ricostituzione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, in conformità alle norme dettate dall'articolo 77, è tenuto a presentare all'Ente delegato territorialmente competente, apposita comunicazione, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

13. Per i boschi che ricadono nel territorio di più Enti delegati, il proprietario o altro soggetto che ne abbia titolo presenta istanza all'Ente delegato nel cui territorio ricade la maggiore superficie boscata (criterio della prevalenza).

14. È permesso il taglio per l'autoconsumo, ovvero per l'uso familiare, dei boschi cedui, semplici, matricinati e composti, che hanno raggiunto il turno minimo, per superfici fino a 0,2 ettari (2.000 metri quadrati), non frazionati, e per prelievi di masse legnose fino a 20 tonnellate per stagione silvana. In tal caso, non si applicano le disposizioni dell'articolo 54. In ogni caso, prima dell'utilizzazione, dovrà essere prodotta all'Ente delegato una comunicazione corredata di autodichiarazione e, per le superfici ricadenti nel perimetro delle Aree protette, della relativa autorizzazione all'Ente Gestore. La mancata comunicazione e l'assenza dell'autorizzazione dell'Ente gestore dell'Area protetta, comporterà l'applicazione dell'articolo 25, comma 9, della L.R. n. 11/96. Nel caso dei Boschi in situazioni speciali i tagli di cui al presente comma devono tener conto delle disposizioni dell'articolo 26.

15. Ai fini della determinazione delle superfici di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al comma 14, è vietato l'artificioso frazionamento delle stesse quando costituiscono un unico corpo.

16. Nell'ambito del procedimento istruttorio l'Ente delegato territorialmente competente ha cura di acquisire tramite il S.U.A.F. i pareri ed i nulla-osta degli altri Enti competenti, nonché disporre le consequenziali modifiche ed integrazioni agli atti già prodotti."

Art. 17

Modifiche all'articolo 32 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 32 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La relazione di taglio deve essere presentata per i casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b) ed all'articolo 31, comma 4, lettera b), punto 2).";



- b) nel comma 2 nella lettera h) la parola "matricine" è sostituita dalla seguente: "matricine/soggetti";
- c) nel comma 2 le lettere i) e j) del comma 2 sono sostituite dalle seguenti:
- "i). piedilista delle matricine, per i cedui matricinati e composti;
- j). assortimenti legnosi derivanti dall'utilizzazione, relative modalità di esbosco e loro stima";
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nel caso dell'alto fusto e per i cedui in conversione all'alto fusto, per superfici pari o maggiori di 0,5 ettari e minori di 10 ettari, la relazione deve contenere anche il piedilista di martellata ed il raggruppamento delle piante martellate per classi diametriche e specie.";
- e) nel comma 5 il periodo compreso tra le parole "Per i tagli" fino a "contenere anche" è sostituito dal seguente: "Per i tagli di avviamento a fustaia sono richiesti i dati di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), j), k), l), m), o), e la relazione stessa deve contenere anche:";
- f) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Nel caso dei Soggetti pubblici, la relazione di taglio deve contenere anche il capitolato d'oneri di cui all'articolo 44 ed il verbale di individuazione, assegno e stima di cui all'articolo 45.".

Art. 18

Modifiche all'articolo 33 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 33 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:
- a) nel comma 2, punto 2.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) dati catastali del bosco e autocertificazione resa ai sensi di legge attestante la proprietà/possesso del bosco;"
- b) nel comma 2 dopo il punto 2.10, è aggiunto il seguente: "2.11. verbale di stima della massa legnosa.";
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nel caso dei Soggetti pubblici, il progetto di taglio deve contenere anche il capitolato d'oneri di cui all'articolo 44 ed il verbale di individuazione, assegno e stima di cui all'articolo 45.".

Art. 19

Sostituzione dell'articolo 34 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 34 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:
"Art. 34

Stesura della relazione e del progetto di taglio.

Competenze professionali ed affidamento dell'incarico

1. La redazione del progetto e della relazione di taglio di cui agli articoli 33 e 32 deve essere affidata, ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del D.lgs. n. 34/2018, a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività.



2. I Soggetti pubblici e/o privati procedono ad affidare l'incarico di progettazione dell'utilizzazione boschiva, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del P.G.F. e di quelle contenute nel presente Regolamento.

3. In attuazione del P.G.F. le comunicazioni di cui all'articolo 31 devono attestare che lo stato dei luoghi e la tipologia di intervento della particella oggetto di taglio corrispondono a quanto riportato nel Piano stesso e che non vi sono significative variazioni e modifiche, in termini di superficie e consistenza del bosco. Nel caso siano rilevate difformità tra quanto previsto nel P.G.F. e lo stato dei luoghi, sulla scorta del disposto dell'articolo 86, si applica la procedura di cui all'articolo 115."

Art. 20

Modifiche all'articolo 38 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 38 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il titolare dell'autorizzazione e della comunicazione di taglio, prima dell'inizio dei lavori, comunica, tramite il S.U.A.F., alla Struttura Regionale Territoriale ed all'Ente delegato territorialmente competenti la data prevista per l'inizio dell'intervento, nonché i dati relativi alla ditta cui è affidata l'esecuzione dello stesso.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Solo per superfici inferiori a 2 ettari per i cedui e 0,5 per l'alto fusto ed i cedui in conversione all'alto fusto i lavori possono essere eseguiti direttamente dal titolare della comunicazione. In tal caso, quest'ultimo deve farne dichiarazione contestualmente alla comunicazione.";

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3bis. Per l'esecuzione dei lavori di utilizzazioni boschive, per superfici utili complessive oggetto di taglio pari o superiori a 10 ettari, devono essere rispettate le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51. Non sono applicate le disposizioni specificatamente attribuite, per legge e dal presente Regolamento, ai soli Enti/Soggetti pubblici.

3ter. La Struttura Regionale Territoriale competente, nell'ambito delle utilizzazioni boschive per superfici inferiori a 10 ettari, effettua, a campione, una visita sopralluogo onde accertare che l'utilizzazione sia stata eseguita secondo le norme tecniche di cui al Capo V e siano state rispettate le eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione; è pertanto redatto apposito verbale che è poi trasmesso all'Ente delegato ed ai soggetti esercitanti le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento di cui all'articolo 16."

Art. 21

Modifica all'articolo 41 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 41 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1bis. L'Ente/Soggetto proprietario che intende tagliare un bosco di sua proprietà in presenza di un P.G.F. vigente deve presentare, all'Ente delegato territorialmente competente, la comunicazione di cui all'articolo 31."



Art. 22

Modifiche all'articolo 42 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 42 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La vendita del lotto boschivo (massa o materiale legnoso ritraibile) è effettuata mediante asta pubblica, con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Possono partecipare all'asta le ditte iscritte all'Albo regionale delle imprese forestali, di cui all'articolo 83 per un importo pari o superiore al prezzo posto a base della vendita.";
- c) nel comma 3 la parola "progetto" è sostituita dalle seguenti: "progetto/relazione";
- d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La vendita dei boschi in piedi effettuata dai Soggetti pubblici titolari di boschi gravati da diritto di uso civico, categoria A, deve riguardare le piante risultate in eccesso rispetto alle esigenze dei "cives".;
- e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6bis. Il Soggetto pubblico deve accantonare, su apposito capitolo di bilancio con destinazione vincolata a spese di investimento, un importo pari, almeno, al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione per la realizzazione di migliorie del proprio patrimonio boschivo, per il miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere/interventi per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi nonché per la revisione del P.G.F..".

12

Art. 23

Sostituzione dell'articolo 46 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 46 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 46

Direttore del cantiere forestale

1. Gli interventi di taglio dei boschi devono essere attuati mediante la nomina del Direttore del cantiere forestale il quale assume le funzioni di Direttore dei lavori nelle utilizzazioni boschive, di seguito indicato come "Direttore", individuato, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 34/2018, tra soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività. Il Direttore assume la responsabilità tecnica dell'intervento di utilizzazione boschiva.
2. La nomina del Direttore è effettuata dall'Ente/Soggetto proprietario del bosco prima della sua consegna alla ditta aggiudicataria. Nei casi di gestione associata e di affidamento ad aziende speciali o di servizio la nomina è effettuata dal soggetto cui è affidata la gestione dei boschi oggetto di taglio.
3. Il Direttore, in base alle norme del presente Regolamento, alla normativa di settore vigente ed alle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, svolge le seguenti attività:
 - a) presiede alla consegna dei lavori di cui all'articolo 47;



- b) controlla la corretta esecuzione delle utilizzazioni boschive e la conformità al progetto/relazione di taglio, al P.G.F., ed alle eventuali prescrizioni dell'autorizzazione di taglio, formulando anche specifici ordini di servizio;
- c) ove non previsto dal progetto/relazione di taglio, se necessario, provvede a modesti adeguamenti;
- d) procede, di volta in volta, all'assegno ed alla stima di eventuali piante di sottocavallo, siglandole con il proprio martello forestale, annotandone la specie, l'altezza, il diametro a petto d'uomo, il numero e la specie della pianta che ha generato le piante sottocavallo e se le stesse devono essere classificate e annotate come evitabili o inevitabili e ne determina il relativo prezzo, secondo le norme del presente Regolamento e del capitolato;
- e) ove non previsto dal progetto/relazione di taglio, se necessario, procede, di concerto con l'Ente Delegato territorialmente competente, all'assegno di piste di esbosco, di piazzali di carico e di eventuali piazzole per il trattamento dei residui delle utilizzazioni e ne verifica la corretta realizzazione;
- f) redige, congiuntamente alla Struttura Regionale Territoriale competente, i verbali di sopralluogo periodici e finale di cui all'articolo 48, comma 2;
- g) procede, su semplice segnalazione dell'Ente/Soggetto proprietario, all'immediata sospensione dei lavori, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi al pagamento delle rate secondo le modalità contrattuali;
- h) verifica la regolare apposizione della cartellonistica e delle segnalazioni relative al cantiere forestale.

4. Il Direttore, in merito all'attività di cui al comma 3, trasmette alla Struttura Regionale Territoriale competente, all'Ente delegato ed all'Ente/Soggetto proprietario i verbali di riscontro periodici, al 30 per cento ed al 60 per cento dell'utilizzazione boschiva, nonché ad ultimazione dei lavori, al 100 per cento dell'utilizzazione boschiva, il verbale di riscontro finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori. Quest'ultimo ha valore di certificato di collaudo. Il Direttore, nel trasmettere il verbale di riscontro finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, deve allegare la documentazione tecnica e contabile inerente l'utilizzazione boschiva."

Art. 24

Modifiche all'articolo 47 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 47 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La consegna del lotto boschivo avviene entro 60 giorni dalla esecutività del relativo contratto, per i Soggetti pubblici, o dalla data di sottoscrizione/registrazione dello stesso, per i Soggetti privati, alla presenza del Direttore del cantiere forestale, previa autorizzazione del RUP dell'Ente proprietario o autorizzazione del Soggetto proprietario, e del rappresentante della ditta aggiudicataria del lotto.";
- b) nel comma 3 la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) presenza del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI);";
- c) nel comma 3 la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) in caso di Soggetti pubblici, dichiarazione di impegno rilasciata dal RUP all'accantonamento, da parte dell'Ente proprietario,



su apposito capitolo di bilancio con destinazione vincolata a spese di investimento, di un importo almeno pari al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo di proprietà, per il miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere/interventi per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi nonché per la revisione del P.G.F..".

Art. 25

Modifiche all'articolo 48 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 48 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

- a) il titolo dell'articolo 48 è sostituito dal seguente: "Art. 48 - Modalità di esecuzione dell'utilizzazione - Controlli nelle utilizzazioni boschive – Valutazione delle piante di sottocavallo";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La Struttura Regionale Territoriale competente, nell'ambito delle utilizzazioni boschive si riserva di effettuare nel cantiere forestale sopralluoghi periodici e, successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, effettua quello finale. In tali occasioni la Struttura Regionale Territoriale competente redige, congiuntamente con il Direttore del cantiere forestale, i relativi verbali di sopralluogo e li trasmette all'Ente delegato competente, alla Ditta che ha eseguito i lavori ed all'Ente/Soggetto proprietario.";
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nell'ambito dei sopralluoghi periodici e finale di cui al comma 2 la Struttura Regionale Territoriale competente, sulla scorta dei verbali di riscontro o sulla scorta di eventuali comunicazioni tempestivamente effettuate dal Direttore:
 - a) accerta lo stato di avanzamento dei lavori, con i sopralluoghi periodici, e lo stato finale, con il sopralluogo finale;
 - b) accerta gli eventuali danni occorsi, segnalati o meno, e le violazioni agli articoli del presente Regolamento;
 - c) verifica il rispetto delle prescrizioni del P.G.F., di quanto previsto dal progetto/relazione e dall'autorizzazione/comunicazione di taglio;
 - d) si pronuncia in merito ad eventuali riserve che la ditta aggiudicataria o l'Ente/Soggetto proprietario avanza in fase di riscontro periodico portandone a conoscenza l'Ente Delegato ed il proprietario stesso.";
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In caso di discordanze tra le prescrizioni del P.G.F., tra quanto previsto dal progetto/relazione e dall'autorizzazione/comunicazione di taglio la Struttura Regionale Territoriale competente ne dà immediata comunicazione all'Ente/Soggetto proprietario ed all'Ente delegato territorialmente competente.";
- e) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il diametro minimo, misurato a 1,30 metri da terra, degli alberi di sottocavallo da sottoporre ad indennizzo a cura dell'aggiudicatario è di 10 centimetri.";
- f) il comma 9 è abrogato.



Art. 26

Modifiche all'articolo 49 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 49 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'Ente delegato territorialmente competente su richiesta dell'Ente/Soggetto proprietario e su relazione del Direttore del cantiere forestale ha facoltà di concedere la suddetta proroga per un tempo utile al completamento delle utilizzazioni del lotto boschivo.";

b) nel comma 3 le parole "all'Ente" sono sostituite dalle seguenti: "all'Ente/Soggetto".

Art. 27

Sostituzione dell'articolo 50 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 50 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 50

Riscontro finale – Regolare esecuzione

1. Il Direttore del cantiere forestale comunica l'ultimazione dell'utilizzazione boschiva, entro 10 giorni dal termine della stessa, alla Struttura Regionale Territoriale competente, all'Ente delegato ed all'Ente/Soggetto proprietario.

2. Successivamente, entro il termine fissato dal Capitolato d'onori di cui all'articolo 44, a meno di eventuali proroghe, il Direttore del cantiere forestale provvede ad inviare, ai soggetti indicati nel comma 1 ed alla Ditta che ha eseguito i lavori, il verbale di riscontro finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

3. La Struttura Regionale Territoriale competente entro 60 giorni dalla ricezione del verbale di riscontro finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, sulla scorta della documentazione di cui al comma 4 dell'articolo 46, delle risultanze degli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 48, effettua, alla presenza del Direttore del cantiere forestale, della Ditta che ha eseguito i lavori e dell'Ente/Soggetto proprietario un sopralluogo finale. In tale occasione è redatto apposito verbale con l'annotazione di eventuali violazioni agli articoli del presente Regolamento.

4. In sede di riscontro finale il Direttore del cantiere forestale deve:

a) verificare che le piante utilizzate facciano parte del lotto acquistato e siano state regolarmente assegnate;

b) esprimere un motivato parere in merito agli assegni effettuati nel corso dell'utilizzazione;

c) accertare se la lavorazione sia stata condotta nel rispetto delle norme contenute nel Capitolato d'onori, nel Contratto e nel presente Regolamento;

d) accertare che i pagamenti siano stati effettuati dalla ditta aggiudicataria secondo le modalità convenute nel Contratto e nel Capitolato d'onori e, nel caso di difformità, determinare la somma che resta da corrispondere all'Ente/Soggetto proprietario;

e) determinare, quando siano state concesse proroghe oltre i 180 giorni, l'indennizzo spettante all'Ente/Soggetto proprietario in base alle presenti norme;



- f) determinare la somma che l'aggiudicatario deve corrispondere all'Ente/Soggetto proprietario per le piante assegnate nel corso del taglio. La suddetta valutazione è desunta dai dati dendrometrici rilevati al momento dell'assegno e dai verbali di riscontro mensili, redatti dal Direttore del cantiere forestale;
- g) accertare l'esecuzione dei lavori e l'assenza dei danni di cui all'articolo 80, comma 3, relativi alle vie di esbosco, prescrivendo l'esecuzione di eventuali lavori di rinsaldamento e/o ripristino. In tal caso, solo ad ultimazione dei lavori intimati, si potrà dare esecuzione allo svincolo della polizza fidejussoria di cui all'articolo 47, comma 3;
- h) verificare che l'Ente proprietario abbia provveduto all'accantonamento, su apposito capitolo di bilancio con destinazione vincolata a spese di investimento, di un importo pari, almeno, al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo di proprietà, per il miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere/interventi per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi nonché per la revisione del P.G.F.;
- i) accertare eventuali violazioni agli articoli del presente Regolamento."

Art. 28

Modifica all'articolo 51 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 51 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:
- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le operazioni di assegno sono eseguite dal Direttore del cantiere forestale, di concerto con un funzionario dell'Ente delegato territorialmente competente, in contraddittorio con la ditta aggiudicataria ed alla presenza di un rappresentante dell'Ente proprietario. Lo stradello da assegnare non deve comportare movimenti di terra di entità superiore ad 1 metro cubo per metro lineare, non deve avere una larghezza media superiore a 3 metri e deve essere oggetto di rinsaldamento e/o ripristino al termine dei lavori."

Art. 29

Modifiche all'articolo 53 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 53 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il taglio straordinario di piante ricadenti nelle aree definite "bosco" ai sensi della vigente normativa per motivi di incolumità pubblica o privata o per il mantenimento in efficienza e sicurezza di edifici, manufatti, impianti e linee, è soggetto ad autorizzazione.";
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per i fini di cui al comma 1, il proprietario o altro soggetto che ne abbia titolo, presenta istanza all'Ente delegato territorialmente competente, corredata da una relazione redatta, ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del D.lgs. n. 34/2018, da un soggetto di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività."



Art. 30

Modifiche all'articolo 54 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 54 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In presenza di un P.G.F. vigente:

a) gli interventi relativi al taglio straordinario di piante per cause di forza maggiore (esecuzione di opere pubbliche, taglio di piante morte in piedi, mantenimento in efficienza di edifici, manufatti, impianti e linee, ecc.) sono soggetti a preventiva comunicazione, tramite il S.U.A.F., all'Ente delegato territorialmente competente, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. Entro tale periodo detto Ente può effettuare eventuali controlli;

b) la comunicazione di cui alla lettera a) ha validità di 12 mesi;

c) per il materiale legnoso ritraibile, va redatta, da parte di un soggetto di comprovata competenza professionale, di cui all'articolo 6, comma 8, del D.lgs n. 34/2018, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività, apposita relazione di assegno per la relativa registrazione sul libro economico contenuto nel P.G.F., da trasmettere all'Ente delegato territorialmente competente al termine dei lavori;

d) quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), la massa legnosa ricavata esula dal computo della ripresa prescritta dal P.G.F.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In assenza di P.G.F., gli interventi di cui al comma 1 possono essere effettuati, previa autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente, con le procedure di cui all'articolo 30.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. È facoltà dell'Ente/Soggetto proprietario rivolgersi all'Ente delegato territorialmente competente per l'utilizzazione delle piante di cui ai precedenti commi.".

Art. 31

Modifica all'articolo 55 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 55 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli interventi colturali di ordinaria e razionale manutenzione forestale non soggetti ad alcuna comunicazione/autorizzazione ed eseguiti in amministrazione diretta da parte degli Enti delegati purché previsti dal Piano Forestale Territoriale sono: la prevenzione degli incendi boschivi; il taglio di piante morte in piedi, schiantate e/o sradicate, purché non cercinate, sempreché siano soddisfatte le esigenze bio-ecologiche; la ricostituzione di cedui degradati, il cui intervento sia tuttavia previsto in un P.G.F. vigente; le ripuliture, il decespugliamento, le spalcatore.".

Art 32

Modifica all'articolo 56 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 56 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:



a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli interventi colturali di sfollo e di diradamento a macchiatico negativo, per superfici boscate non rientranti nella condizione dell'obbligo di un P.G.F. vigente, possono essere effettuati in amministrazione diretta, da parte degli Enti delegati, secondo le modalità di cui agli articoli 30 e 31."

Art. 33

Modifiche all'articolo 57 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 57 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

- a) nel comma 1, nei punti 1) e 2) della lettera a) le parole "18 centimetri" sono sostituite dalle seguenti: "17,5 centimetri";
 - b) nel comma 1, nel punto 3) della lettera a) le parole "6 centimetri" sono sostituite dalle seguenti: "7,5 centimetri";
 - c) nel comma 1, il punto 5) della lettera a) è sostituito dal seguente: "5) per le conifere l'assegno delle piante deve avvenire mediante sgorbiatura da eseguirsi a 1,30 metri da terra."
 - d) nel comma 1, nel punto 1) della lettera b) le parole "18 centimetri" sono sostituite dalle seguenti: "17,5 centimetri";
 - e) nel comma 1, nei punti 2) e 3) della lettera c) le parole "18 centimetri" sono sostituite dalle seguenti: "17,5 centimetri";
 - f) nel comma 1, nel punto 3) della lettera c) le parole "6 centimetri" sono sostituite dalle seguenti: "7,5 centimetri".
-

Art. 34

Modifica all'articolo 60 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 60 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

- a) nel comma 4 le parole "L'autorità forestale" sono sostituite dalle seguenti: "L'Ente delegato territorialmente".
-

Art. 35

Modifiche all'articolo 62 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 62 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

- a) nel comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) faggio dal 15 agosto al 15 maggio;";
 - b) nel comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) altre specie dal 1° ottobre al 15 aprile;".
-

Art. 36

Modifiche all'articolo 63 del Regolamento regionale n. 3 del 2017



1. L'articolo 63 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Per i cedui di castagno ricadenti nei comuni di: Angri, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Cava de' Tirreni, Corbara, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, Sarno, Scafati, Sant'Egidio del Monte Albino, Siano, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Tramonti, il turno minimo è di anni 9.";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. È consentita la trasformazione del ceduo di castagno in castagneto da frutto, mediante innesto. La ceduzione può essere effettuata prima della scadenza dei turni minimi, sempre che tale attività sia stata pianificata nei P.G.F. e previo rilascio dell'autorizzazione dall'Ente delegato territorialmente competente. Per queste trasformazioni si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, Capo III."

Art. 37

Sostituzione dell'articolo 64 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 64 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 64

Sfolli e diradamenti

"1. In deroga ai P.G.F., i tagli di sfollo e di diradamento sono consentiti, previa comunicazione all'Ente delegato territorialmente competente, nei boschi cedui, semplici, matricinati e composti, in numero massimo di due per ogni turno, con intervallo non inferiore a un terzo del turno.

2. Negli sfolli e nei diradamenti dei boschi cedui, semplici, matricinati e composti, devono essere prelevati, prioritariamente, i polloni aduggiati, deperienti e sottoposti. In ogni caso, non può essere prelevato più del 15 per cento del numero totale dei polloni presenti."

Art. 38

Modifica all'articolo 65 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 65 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le matricine, idonee per condizioni fitosanitarie e di sviluppo, sono scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni di migliore portamento e più sviluppati. Le matricine devono essere distribuite, in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi nel caso di specie che non tollerano il brusco isolamento (faggio). Le matricine da eliminare vanno tagliate contestualmente ai polloni."

Art. 39

Modifiche all'articolo 69 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 69 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I boschi cedui situati in zone a forte pendio o soggette a valanghe o frane, specie se incombenti su centri abitati e su vie di comunicazione, debbono



essere tenuti a regime ed utilizzati a ceduo matricinato ed a ceduo a sterzo (disetaneo). Nel caso in cui siano presenti boschi di Alto fusto e/o in conversione all'alto fusto deve essere applicato il medesimo trattamento destinato ai boschi disetanei di cui agli articoli 70 e 71.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le dimensioni delle singole tagliate devono essere commisurate alla pendenza del versante."

Art. 40

Sostituzione dell'articolo 71 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 71 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 71

Cedui in conversione - Soprassuoli transitori

1. Per i fini di cui al presente regolamento si definisce "conversione" il cambiamento della forma di governo di un soprassuolo boscato.

2. Si definiscono cedui in conversione all'alto fusto i cedui «invecchiati» di cui all'articolo 27 di età pari o superiore a due volte l'età del turno minimo di taglio come individuato nell'articolo 63.

3. Si definiscono soprassuoli transitori, ovvero fustaie transitorie, quei soprassuoli boscati di cui al comma 2 di origine prevalentemente agamica che per le loro caratteristiche fisionomico-strutturali possono essere assimilati alle fustaie di origine gamica, derivanti da specifici tagli di avviamento o formati per evoluzione naturale.

4. È vietato convertire i soprassuoli di cui ai precedenti commi in cedui semplici, matricinati e composti fatto, salvo quanto previsto dal comma 15 dell'articolo 70.

5. Il trattamento dei soprassuoli di cui ai precedenti commi prevede l'esecuzione di tagli di avviamento, consistenti in diradamenti sulle ceppaie, finalizzati alla progressiva riduzione del numero dei polloni e/o eventuali diradamenti selettivi dei soggetti affermati di origine agamica tali da consentire l'aumento al suolo dei soggetti da seme e preparare il bosco ai futuri tagli di rinnovazione. I soggetti di origine gamica saranno, generalmente, preservati dal taglio, fatto salvo i casi di manifesta senescenza, malattia, concorrenza o forma particolarmente contorta.

6. Il primo intervento di avviamento nei boschi di cui al comma 2 deve essere effettuato rilasciando almeno 2 polloni per ceppaia, oltre le matricine e/o gli altri soggetti, gamici ed agamici, in buono stato vegetativo. Laddove le condizioni lo consentano, può essere rilasciato un solo pollone per ceppaia.

7. Nei successivi tagli di avviamento non si può prelevare, di norma, più del 20 per cento della massa presente. I tagli di avviamento dovranno favorire le specie rare, sporadiche, endemiche e le particolarità botaniche.

8. È ammessa la conversione diretta ad alto fusto dei cedui secondo le modalità di cui al comma 5.

9. Per la conversione all'alto fusto dei cedui dovrà essere sempre specificato l'algoritmo culturale.

10. Nei soprassuoli transitori, i tagli di rinnovazione potranno essere effettuati quando si verifica una delle seguenti condizioni:

a) è stata superata un'età pari a 5 volte il turno minimo previsto per i cedui delle stesse specie;

b) è stata superata la provvigione minima, riportata all'articolo 70 per le fustaie della stessa specie.



11. I tagli di rinnovazione devono essere effettuati in modo da ottenere strutture multiplane, diversificate e disetaneiformi le cui specie costituenti siano in grado, alla fine, di rinnovare il bosco per via naturale.

12. In presenza di incipienti fenomeni di senescenza e di deperimento del soprassuolo transitorio, può essere consentita l'anticipazione dei tagli di rinnovazione, in deroga ai criteri minimi sopra stabiliti.

13. Nel trattamento dei soprassuoli transitori si applica il metodo colturale."

Art. 41

Sostituzione dell'articolo 75 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 75 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 75

Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

1. È vietato a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi e a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi. Nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente.

2. È vietato a chiunque di accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti.

3. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli.

4. Nel periodo di cui ai commi 1 e 3, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività: far brillare mine; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio.

5. L'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento ed alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti, preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo.

6. Le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro i quali soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati ad utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate.

7. L'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nel comma 1, purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento, sia preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata (precesa o fascia protettiva) della larghezza minima di metri cinque. In ogni caso, non si deve procedere all'abbruciamento in presenza di vento. È fatto obbligo di presiedere a tutte le operazioni di bruciatura.

8. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito al di fuori del periodo di massima pericolosità come definito dal Decreto del Dirigente della Struttura



Regionale competente e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9 ed in assenza di vento. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele, in apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto.

9. L'abbruciamento delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed ai Carabinieri Forestale.

10. È consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa intesa con tutte le autorità coordinate nell'intervento.

11. Il fuoco prescritto, da attuarsi in ottemperanza alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 20 (Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto), è utilizzato nei seguenti ambiti:

a) prevenzione incendi, al fine della riduzione periodica del carico e della continuità orizzontale e verticale dei combustibili e per la gestione di viali spezzafuoco in aree ad elevato rischio incendi, anche in contesto urbano-forestale;

b) gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, della tutela di specie vegetali e faunistiche per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;

c) attività agro-silvo-pastorali finalizzate alla gestione delle risorse pastorali, al miglioramento della qualità dei foraggi, alla gestione dei castagneti, degli uliveti e delle altre specie arboree, all'abbattimento di cariche patogene, alla rinnovazione naturale di popolamenti forestali, alla preparazione del terreno per la semina o l'impianto, al controllo della vegetazione invasiva;

d) ricerca scientifica, per la valutazione degli effetti del fuoco prescritto su componenti ecosistemiche, per l'ottimizzazione delle prescrizioni in diversi contesti ambientali e fitocenosi e per l'applicazione di sistemi esperti per la progettazione e la gestione del fuoco prescritto;

e) formazione del personale addetto alle attività antincendio;

f) sviluppo di programmi di comunicazione alla cittadinanza sui temi della prevenzione degli incendi e dell'autoprotezione.

12. Sono considerati interventi colturali di prevenzione degli incendi, quelli progettati, approvati e finalizzati ad assecondare i fenomeni di rinaturalizzazione in atto in rimboschimenti di conifere, le sotto piantagioni, i rinfoltimenti ed i nuovi rimboschimenti, con l'impiego di latifoglie autoctone maggiormente resistenti al fuoco. Sono inoltre considerati strumenti di selvicoltura preventiva gli sfolli ed i diradamenti, il taglio fitosanitario, le spalcatore dei rami morti ed il taglio della vegetazione arbustiva, qualora efficace ad interrompere la continuità verticale del combustibile.

13. Nelle fasce perimetrali dei boschi e dei rimboschimenti, nonché nelle fasce laterali alla viabilità di servizio forestale, per una profondità massima di 30 metri, oltre al controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva, anche mediante il pascolo, sono consentiti diradamenti di intensità tale da creare un'interruzione permanente nella copertura delle chiome.

14. Gli Enti gestori delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade statali, provinciali e comunali, nonché i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione e da rifiuti, le banchine e le scarpate delle vie di loro competenza, confinanti con aree



boscate o ricadenti in prossimità di esse. Tale operazione deve essere eseguita senza ricorrere all'uso del fuoco.

15. È fatto obbligo ai proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi, eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 metri, mediante il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, nelle aree libere ed in quelle boscate.

16. È vietato gettare dai finestrini delle automobili mozziconi di sigaretta lungo le strade confinanti con aree boscate, all'interno delle stesse o in aree comunque ricoperte da vegetazione erbacea ed arbustiva. Durante il periodo di massima pericolosità, è vietata l'organizzazione di qualsiasi manifestazione lungo le strade che attraversano i boschi.

17. È demandata alla competenza dei Sindaci l'emanazione di specifiche ordinanze, preordinate all'osservanza dell'articolo 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione del divieto sarà punita a norma dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

18. Il Sindaco, quando ne ricorrano le necessità, può vietare manifestazioni anche al di fuori del periodo di massima pericolosità.

19. Chiunque avvisti un incendio, che interessi o minacci un'area boscata, è tenuto a dare l'allarme al numero verde della Regione Campania 800449911 o a quello della sua sede territorialmente più vicina, al numero 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al numero 112 o 1515 dei Carabinieri Forestale, all'Ente delegato competente per territorio, oppure agli altri organi di polizia.

20. Alle operazioni di spegnimento degli incendi provvedono le strutture individuate dalla Regione con il piano Anti Incendi Boschivi (A.I.B.). Al servizio A.I.B. possono partecipare anche le squadre attivate dai Comuni e dalle associazioni di volontariato.

21. Spento l'incendio, l'area percorsa deve essere sorvegliata dal proprietario/conducente e da coloro che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, per il tempo necessario ad eseguire le operazioni di bonifica, atte ad eliminare ogni focolaio residuo."

Art. 42

Modifiche all'articolo 76 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 76 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Sono, inoltre, vietati i fuochi di artificio nei boschi o a meno di 1 chilometro da essi."

b) nel comma 3 dopo la parola "autorità" sono ag giunte le seguenti: "di pubblica sicurezza.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente; "5. I fuochi di artificio connessi con manifestazioni pubbliche, che interessino superfici boscate poste a distanza inferiore ad 1 chilometro, possono essere autorizzate con ordinanza del Sindaco, con la quale debbono essere definite tutte le prescrizioni necessarie per scongiurare pericoli di incendio. Sono a carico del Comune gli oneri richiesti per l'attività di prevenzione, di controllo e di eventuale bonifica della zona, nonché il risarcimento di eventuali danni a terzi ed al patrimonio boschivo."



Art. 43

Modifiche all'articolo 77 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 77 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel titolo dell'articolo 77 tra le parole "boschi" e "danneggiati" sono aggiunte le seguenti: "ed i pascoli";

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"5. Nei progetti di ricostituzione boschiva dovranno essere opportunamente segnalate le piante ancora vitali.

6. Per gli interventi di cui al presente articolo deve essere prodotta, 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, comunicazione all'Ente delegato territorialmente competente. Entro tale periodo detto Ente effettuerà i controlli in loco.

7. Nelle aree di cui al comma 1 sono vietate la raccolta degli asparagi, per un anno, e la raccolta dei prodotti del sottobosco nonché la coltura agraria.

8. Sui soprassuoli di cui all'articolo 10 comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono vietate per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

9. Per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici, l'Ente delegato territorialmente competente, con l'eccezione di quanto disposto per le aree naturali protette statali dall'articolo 10 della legge n. 353/2000, rilascia specifica autorizzazione.

10. Nelle aree gravemente danneggiate o distrutte da incendi l'esercizio del pascolo è vietato:

a) per 10 anni, nel solo caso dei boschi, in osservanza delle prescrizioni dell'articolo 10 comma 1 della legge n. 353/2000;

b) per un anno, nel caso delle aree pascolive di cui all'articolo 126, comma 1."

Art. 44

Modifiche all'articolo 79 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 79 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 3 le parole comprese tra "Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e "nonché di ogni" sono sostituite con le seguenti: "ed alla Deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 795,";

b) nel comma 7 tra le parole "vernice" e "di colore è aggiunta la parola: "indelebile";

c) nel comma 11 dopo le parole "abitano tali nidi" sono soppresse le parole: ", costituite da operaie, regine, maschi, larve e uova".

Art. 45



Modifiche all'articolo 83 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 83 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le modalità di iscrizione all'Albo, nonché quelle di sospensione, cancellazione, reintegrazione e di rilascio delle certificazioni di iscrizione sono determinate con apposito Decreto dirigenziale della Struttura Regionale Centrale competente in materia di politiche forestali.";
- b) nel primo periodo del comma 3, le parole "dall'articolo 7 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 10 del D.lgs. n. 34/2018";
- c) il secondo periodo del comma 3, è sostituito dal seguente: "Alle imprese iscritte si applicano i benefici previsti dal predetto articolo 10 del D.lgs. n. 34/2018.";
- d) nel comma 8 la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c). possesso delle specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale, da parte del titolare, ovvero di almeno di un addetto legato all'impresa in modo stabile, comprovate dall'aver effettuato il taglio, nel rispetto delle norme forestali vigenti, di almeno un lotto boschivo negli ultimi tre anni, su una superficie boscata di almeno 10 ettari, anche non accorpati, ovvero di aver conseguito uno specifico titolo o attestato di operatore forestale a seguito della partecipazione a percorsi di formazione professionale, con superamento di esame finale, attivati dalla Regione Campania o da altri soggetti pubblici o privati accreditati.";
- e) nel comma 9 è soppresso il seguente periodo: "La verifica di false dichiarazioni attinenti anche ad uno solo dei requisiti previsti, comporta l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'impresa, come previste dalla normativa vigente.";
- f) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9bis. Le disposizioni del presente articolo sono soggette all'adeguamento prescritto dall'articolo 10 comma 9 del D.lgs. n. 34/2018 a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con cui sono definiti criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli albi regionali delle imprese forestali, per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale."

Art. 46

Modifiche all'articolo 84 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 84 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

- a) nel comma 9 le parole "Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227" sono sostituite dalle seguenti: "D.lgs. n. 34/2018";
- b) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. La redazione e l'attuazione dei P.G.F., ai sensi del dell'articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 34/2018, deve essere affidata a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività. I P.G.F. approvati sono pubblicati sul S.U.A.F..".

Art. 47



Modifiche all'articolo 86 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 86 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Alla redazione dei P.G.F. provvedono i soggetti pubblici proprietari o altri Soggetti da loro incaricati, secondo le seguenti modalità e vincoli:
 - a) per superfici silvo-pastorali complessive superiori o uguali a 100 ettari il P.G.F. è obbligatorio;
 - b) per superfici silvo-pastorali complessive inferiori a 100 ettari e superiori o pari a 10 ettari, il P.G.F. è obbligatorio e dovrà deve essere redatto in forma semplificata, così come indicato nell'articolo 113, in caso di: programmazione di utilizzazioni boschive, di interventi di miglioramento e di utilizzazione, per l'esercizio del pascolo, delle aree pascolabili, così come definite nell'articolo 100;
 - c) il P.G.F. non è richiesto per gli interventi tesi alla valorizzazione della biodiversità ed alla semplice manutenzione, con mantenimento dello status quo, delle aree attrezzate e dei sentieri;
 - d) ai fini dell'obbligo di redazione dei P.G.F. è vietato l'artificioso frazionamento delle superfici.";
- b) il comma 6 è abrogato.

Art. 48

Modifiche all'articolo 87 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 87 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I beni silvo-pastorali di proprietà di Soggetti privati, persone fisiche o Enti privati, devono essere utilizzati e governati in conformità ad appositi P.G.F. redatti in forma semplificata ai sensi dell'articolo 113, con vigenza decennale, elaborati secondo le seguenti modalità e vincoli:
 - a) per superfici silvo-pastorali complessive superiori o pari a 100 ettari è obbligatoria la redazione del P.G.F.;
 - b) per superfici silvo-pastorali complessive inferiori a 100 ettari e superiori o pari a 10 ettari, il P.G.F. è obbligatorio in caso di: programmazione di utilizzazioni boschive, di interventi di miglioramento e di utilizzazione, per l'esercizio del pascolo, nelle aree pascolabili, così come definite nell'articolo 100;
 - c) il P.G.F. non è richiesto per gli interventi tesi alla valorizzazione della biodiversità ed alla semplice manutenzione, con mantenimento dello status quo, delle aree attrezzate e dei sentieri;
 - d) ai fini dell'obbligo di redazione dei P.G.F. è vietato l'artificioso frazionamento delle superfici.";
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I Soggetti privati, per la copertura delle spese di redazione del proprio P.G.F. possono accedere alle fonti di finanziamento pubbliche o private.".

Art. 49

Modifica all'articolo 91 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 91 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:



a) nella lettera g) del comma 5 le parole "D.Lgs. n. 227/2001" sono sostituite dalle seguenti: "D.lgs. n. 34/2018".

Art. 50

Modifiche all'articolo 93 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 93 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 6 la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) mediante cavallettamento totale, nelle particelle d'alto fusto coetanee e coetaneiformi nel complesso, che hanno raggiunto o sono prossime all'età del turno ed in cui verranno effettuati tagli di sementazione e/o sgombero nel decennio di vigenza del P.G.F.. Il cavallettamento totale è, inoltre ammesso, nei casi di studio ed indagine e per la realizzazione di specifici progetti. Tutte le piante cavallettate devono essere opportunamente contrassegnate;"

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Per le fustaie ed i soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto, per i quali si prevedono esclusivamente tagli di sfollo o diradamento nel periodo di vigenza del Piano, dovranno essere eseguite aree di saggio di 1.200 metri quadrati, nel numero di almeno una ogni 4 ettari, oppure rilievi tramite Transect, entrambi rappresentativi delle condizioni medie dei popolamenti.";

c) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Le prove relascopiche saranno sia diametriche che adiametriche e distribuite in modo sistematico all'interno delle particelle forestali in cui sono previsti gli interventi selvicolturali. La numerosità dei punti di sondaggio deve essere complessivamente non inferiore ad un punto ogni 2 ettari (una prova diametrica ogni due adiametriche). I centri di numerazione devono essere contraddistinti con numero arabo progressivo e saranno riportati con vernice di colore azzurro.".

Art. 51

Modifica all'articolo 94 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 94 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nel caso in cui gli alberi modello da abbattere ricadano nel perimetro di un'Area Protetta, prima dell'abbattimento deve essere chiesta apposita autorizzazione al taglio all'Ente Gestore della predetta Area, salvo quanto diversamente disposto dal Piano e Regolamento di gestione dell'area, allegando il verbale di cui al precedente comma 4.".

Art. 52

Modifica all'articolo 95 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 95 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La determinazione della provvigione legnosa esistente, ovvero della provvigione reale, va desunta dai dati dei rilievi tassatori, con l'ausilio, prioritario,



delle tavole stereometriche locali di cui all'articolo 94. Solo quando sono reperibili, in letteratura, tavole stereometriche locali che ben si adattano alla situazione dei complessi boscati in esame la provvigione reale potrà essere stimata con il loro ausilio."

Art. 53

Modifiche all'articolo 101 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 101 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:
 - a) nel comma 2 le parole "e del Decreto Dirigenziale 26 ottobre 2016, n. 51" sono sostituite dalle seguenti; "ed alla Deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 795";
 - b) nel comma 11 sono soppresse le seguenti parole: "devono essere opportunamente contraddistinte e".
-

Art. 54

Modifica all'articolo 104 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 104 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:
 - a) nel comma 1 tra le parole "P.G.F." e "devono" sono aggiunte le seguenti: "dei Soggetti pubblici".
-

Art. 55

Modifica dell'articolo 105 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 105 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il P.G.F. dei Soggetti pubblici deve contenere le norme per la raccolta dei prodotti secondari, quali funghi epigei ed ipogei, fragole, erbe officinali ed aromatiche, ecc. di cui alla legge 9 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali), al regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (Elenco delle piante dichiarate officinali), ed alla legge regionale 25 novembre 1994, n. 40 (Tutela della flora endemica e rara), nonché di asparagi, ciocchi d'erica, pietrame, strame, lettiera, erba, cespugliame, ecc., di cui al Capo III, Titolo IV."
-

Art. 56

Modifiche all'articolo 106 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 106 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:
 - a) nel comma 1 dopo le parole "dall'articolo 129" sono soppresse le seguenti: ", Capo II, Titolo IV";
 - b) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il carico massimo di bestiame deve essere determinato, per singola specie animale e per ciascuna tipologia di soprassuolo ed essere conforme a quanto indicato nell'articolo 100."



c) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Per le aree pascolabili di cui all'articolo 100, il carico massimo di bestiame è commisurato alla sola superficie effettivamente destinata all'esercizio della pratica del pascolo."

Art. 57

Modifiche all'articolo 113 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 113 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

"h bis) pascolo ed aree pascolabili, contenente le medesime informazioni indicate nell'articolo 100;

h ter) misure di tutela delle aree sensibili e di tutela idrogeologica;

h quater) misure di salvaguardia della biodiversità nel caso dei Soggetti pubblici, redatto secondo quanto previsto dall'articolo 101;

h quinquies) modalità di godimento e stato dei diritti di Uso Civico, nel caso dei Soggetti pubblici, redatto secondo quanto previsto dall'articolo 104;

h sexies) norme per la raccolta dei prodotti secondari, nel caso dei Soggetti pubblici, redatto secondo quanto previsto dall'articolo 105;"

b) nel comma 1 nella lettera i) tra le parole "Regolamento del pascolo" e le parole "redatto secondo" sono aggiunte le seguenti: ", per i soli Soggetti pubblici,";

c) nel comma 1 dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i bis) registro di tassazione redatto secondo quanto previsto dall'articolo 107;"

Art. 58

Modifiche all'articolo 118 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 118 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) relazione preliminare, redatta da un soggetto di comprovata competenza professionale, di cui all'articolo 84, comma 10, nella quale siano riportati:

1) i riferimenti, anche anagrafici, del R.U.P.;

2) i dati essenziali della proprietà da assestare (descrizione dell'ambiente, vincoli, consistenza del patrimonio silvo-pastorale oggetto di pianificazione, passate utilizzazioni boschive, pianificazione assestamentale);

3) le indicazioni sulle superfici boscate di cui si propone il cavallettamento, sul numero delle aree di saggio che si prevede di eseguire, delle superfici boscate che si intendono rilevare con metodo relascopico, nonché del numero di alberi modello;

4) il cronoprogramma;

5) il costo complessivo ed il preventivo di spesa, redatto ai sensi del Prezzario per la redazione dei piani di gestione/assestamento forestale approvato, ai sensi della legge regionale 5 aprile



2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016), con Deliberazione di Giunta regionale 9 maggio 2016, n. 195, modificato ed integrato con Deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2018, n. 84. In caso di redazione della revisione del P.G.F., deve essere applicato, all'onorario, una riduzione del 20 per cento;"

b) nel comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) determinazione del R.U.P. di incarico ad un soggetto di comprovata competenza professionale, di cui all'articolo 84, comma 10, per la redazione del P.G.F. e di approvazione dello schema di convenzione (ovvero disciplinare di incarico);".

Art. 59

Modifiche all'articolo 119 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 119 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) relazione preliminare, redatta da un soggetto di comprovata competenza professionale, di cui all'articolo 84, comma 10, nella quale siano riportati:

1) i riferimenti anagrafici del Soggetto proprietario o incaricato;

2) i dati essenziali della proprietà da assestare (descrizione dell'ambiente, vincoli, consistenza del patrimonio silvo-pastorale oggetto di pianificazione, passate utilizzazioni boschive, pianificazione assestamentale);

3) le indicazioni sulle superfici boscate di cui si propone il cavallettamento, sul numero delle aree di saggio che si prevede di eseguire, sulle superfici boscate che si intendono rilevare con metodo relascopico, nonché sul numero di alberi modello;

4) il cronoprogramma;

5) il costo complessivo ed il preventivo di spesa, redatto ai sensi del Prezzario per la redazione dei piani di gestione/assestamento forestale approvato con DGR n. 195/2016, modificato ed integrato con D.G.R. n. 84/2018; in caso di redazione della revisione del P.G.F., occorrerà applicare all'onorario una riduzione del 20 per cento;"

b) nel comma 1 la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) nota di incarico, ovvero idoneo provvedimento del titolare, del rappresentante legale o del competente organo, ad un soggetto di comprovata competenza professionale, di cui all'articolo 84, comma 10, per la redazione del P.G.F.;".

Art. 60

Modifiche all'articolo 121 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 121 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 6 il periodo "In assenza di trasmissione della versione definitiva del P.G.F. nei successivi giorni 30, il procedimento istruttorio verrà archiviato." è sostituito dal seguente: "In



assenza della trasmissione, nei successivi giorni 30, del P.G.F. nella versione definitiva, si procede alla conclusione del procedimento istruttorio.";

b) nel comma 7 nella lettera e) tra le parole "presa d'atto dell'approvazione" e "dello stesso da parte" son inserite le seguenti: "in minuta".

Art. 61

Modifica all'articolo 126 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 126 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente: "c) il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, nei pascoli e negli altri saldi pascolivi percorsi da incendio, è vietato per un anno dall'incendio."

Art. 62

Modifica all'articolo 139 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 139 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "3bis. I P.G.F., per le aree di cui al comma 1, devono prevedere specifiche misure atte alla salvaguardia delle tartufaie naturali e controllate."

Art. 63

Modifica all'articolo 143 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 143 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Per gli interventi di cui ai capi successivi, soggetti anche ad autorizzazione paesaggistica e/o ad assensi urbanistici, la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è presentata all'Ente delegato territorialmente competente, che si esprimerà dopo il conseguimento dell'autorizzazione ai fini paesaggistici."

Art. 64

Sostituzione dell'articolo 153 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 153 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 153

Trasformazione dei boschi

1. Ai fini delle presenti norme, si intendono per trasformazione del bosco le operazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del D.lgs. n. 34/2018.

2. È vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e che non sia stato preventivamente autorizzato per i casi e con le modalità richiamate dall'articolo 8, comma 2, D.lgs. n. 34/2018.



3. La trasformazione dei boschi, finalizzata al mutamento di destinazione d'uso del suolo, è soggetta all'autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente ed all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La trasformazione dei boschi soggetti a vincolo idrogeologico è soggetta anche all'autorizzazione di cui all'articolo 162 del presente Regolamento. L'autorizzazione paesaggistica deve necessariamente precedere quella a carattere idrogeologico.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 deve essere richiesta oltre che per i casi di cui al comma 1 anche per tutti gli interventi di taglio ed eventuale successiva estirpazione delle ceppaie, finalizzati alla ricostituzione del bosco, al suo reimpianto, alla sostituzione delle specie legnose o alla sottopiantagione con altre specie autoctone. È, inoltre, richiesta l'autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente per il rinfoltimento delle radure e delle chiarie del bosco. Non è consentita, tuttavia, la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche.
5. L'autorizzazione deve contenere le modalità e le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, il termine entro il quale essi devono essere ultimati, nonché, ove necessarie, le disposizioni relative all'esecuzione delle cure colturali negli anni successivi all'impianto.
6. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.lgs. 34/2018 la trasformazione del bosco che non determini un danno o un danno ambientale deve essere compensata, a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione, attraverso le opere e i servizi elencati all'art. 8 comma 4 del D.lgs. 34/2018.
7. I richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione del bosco, ai fini del rilascio della preventiva autorizzazione da parte dell'Ente delegato territorialmente competente, devono presentare i progetti delle opere e dei servizi compensativi con relativa stima degli interventi e con individuazione delle aree dove dovranno essere effettuati. Detti interventi saranno effettuati a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione.
8. Le aree di cui al comma 6 devono essere individuate, preferibilmente, all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco.
9. La trasformazione, ovvero la conversione, dei boschi cedui castanili o di alto fusto di castagno, destinati alla produzione legnosa, in castagneti da frutto è soggetta alle norme indicate nei precedenti commi e nel presente Titolo V, Capo III. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ente delegato territorialmente competente a condizione che la trasformazione in castagneto da frutto non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili nonché con altre colture agrarie.
10. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 è condizionato a quanto disposto nell'articolo 155."

Art. 65

Modifiche all'articolo 154 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 154 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:
- a) nel comma 1 tra delle parole "o da coltivazioni agrarie" e le parole "in qualsiasi stadio di" sono aggiunte le seguenti parole: ", abbandonati da oltre 15 anni,";



b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Per i soprassuoli di neoformazione di proprietà privata, di diametro medio uguale o superiore a 10 centimetri a petto d'uomo, se non diversamente disposto dal P.G.F. vigente, può essere richiesto all'Ente delegato territorialmente competente il taglio per il governo a ceduo. L'Ente delegato territorialmente competente deve valutare la forma di governo più opportuna, in funzione delle condizioni stagionali e della capacità di perpetuazione delle specie che costituiscono il soprassuolo e rilasciare la propria autorizzazione."

c) nel comma 6 sono soppresse le parole "comma 5 del".

Art. 66

Sostituzione dell'articolo 155 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 155 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 155

Rimboschimento compensativo – Opere e Servizi compensativi

1. La trasformazione dei boschi di cui all'articolo 18 del presente Regolamento che non determinino un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, è condizionata alla realizzazione delle opere e servizi compensativi di cui all'articolo 153, comma 6. Tra questi, ai fini dell'individuazione dei terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo, per "terreni nudi" devono intendersi tutti i terreni che non siano classificabili come bosco ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 11/96.

2. Qualora il richiedente non disponga di terreni su cui effettuare gli interventi compensativi di cui al comma 6 dell'articolo 153 o non intenda eseguirli deve farne dichiarazione nella richiesta di autorizzazione. In tal caso, in luogo dell'esecuzione di detti interventi compensativi il soggetto autorizzato deve versare in uno specifico fondo forestale, individuato dall'Ente delegato territorialmente competente, una quota almeno corrispondente all'importo stimato dell'opera o del servizio compensativo previsto.

3. L'Ente delegato territorialmente competente destina le somme versate nel fondo di cui al comma 2 alla realizzazione, preferibilmente all'interno del medesimo bacino idrografico, degli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 153 considerando gli eventuali aspetti sperequativi tra l'area in cui è realizzata la trasformazione del bosco e quella degli interventi compensativi.

4. Nei casi in cui la trasformazione sia condizionata all'esecuzione del rimboschimento compensativo o delle altre opere e dei servizi compensativi da parte del richiedente, l'autorizzazione dispone la costituzione, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione, di un deposito cauzionale commisurato all'entità dei lavori previsti, a garanzia della realizzazione del rimboschimento stesso o delle opere e dei servizi compensativi. La costituzione della cauzione deve avvenire prima dell'inizio dei lavori ed è svincolata dall'ente competente dopo l'accertamento tecnico della realizzazione delle opere e nel caso di rimboschimento non prima del compimento del quinto anno successivo all'impianto. La mancata realizzazione delle opere di compensazione, il mancato rispetto dei termini o delle prescrizioni impartite per l'esecuzione delle opere di compensazione comportano l'incameramento, totale o parziale, della cauzione versata. La cauzione può essere costituita anche attraverso



fideiussione bancaria o assicurativa. La validità della fideiussione deve essere mantenuta, con eventuali rinnovi, fino allo svincolo dell'ente competente.

5. Si deroga dall'obbligo di rimboschimento o dall'esecuzione delle opere e dei servizi compensativi nonché dal versamento del corrispettivo quando la trasformazione:

- a) interessa superfici inferiori ai 500 metri quadrati;
- b) è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico o inerenti la prevenzione, la riduzione dei rischi e la difesa dagli incendi boschivi o realizzate ai fini del mantenimento della biodiversità vegetale ed animale;
- c) è conseguente alla realizzazione interventi volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre 15 anni;
- d) è finalizzata alla conservazione del paesaggio o al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
- e) è diretta alla realizzazione o all'adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche di difesa del suolo, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
- f) è diretta alla realizzazione di viabilità forestale in aree non servite.

6. Per i fini di cui al comma 1 e del comma 7 dell'articolo 153, il richiedente la trasformazione deve allegare alla richiesta di autorizzazione un progetto che indichi:

- a) la superficie e la localizzazione topografica e catastale dell'area boscata da trasformare;
- b) la localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboschimento compensativo o alla realizzazione di opere e servizi compensativi, nonché il titolo di possesso della stessa;
- c) la superficie, la destinazione attuale dei suddetti terreni, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;
- d) le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento o della realizzazione di opere o servizi compensativi, nonché il programma degli interventi colturali da eseguire almeno nei cinque anni successivi all'impianto;
- e) la stima economica dell'intervento di trasformazione.

7. Gli interventi di rimboschimento compensativo non possono essere surrogati da impianti di arboricoltura da legno.

8. Ai fini della determinazione dell'entità lavori previsti per la realizzazione del rimboschimento o della realizzazione di opere e servizi compensativi nonché dei lavori di manutenzione degli stessi, si farà riferimento al Prezzario per le opere di Miglioramento Fondiario della Regione Campania e al vigente Prezzario Regionale dei lavori pubblici."

Art. 67

Introduzione dell'articolo 178 bis del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. Nel Regolamento regionale n. 3 del 2017, dopo l'articolo 178 è introdotto il seguente:
"Art. 178 bis

Sanzioni amministrative per le violazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale



1. Per le violazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale del presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), dell'Allegato C della L.R. n. 11/96, con importo espresso in euro, come precisato nei commi successivi.
2. Si applicano le sanzioni disposte dall'articolo 47, comma 1, lettera a), dell'Allegato C della L.R. n. 11/96 per le seguenti violazioni del presente regolamento:
 - a) somma variabile da un minimo di euro 103,00 ad un massimo di euro 1.032,00, per ogni decara o sua frazione, per le violazioni di cui agli articoli 76; 77 commi 2, 3, 7, 8 e 9; 78 commi 1, 3, 7; 79 comma 11; 153 commi 3, 4, 5; 156 commi 1 e 3.
3. Si applicano le sanzioni disposte dall'articolo 47, comma 1, lettera b), dell'Allegato C della L.R. n. 11/96 per le seguenti violazioni del presente regolamento:
 - a) somma variabile da un minimo di euro 51,00 ad un massimo di euro 516,00 per le violazioni di cui agli articoli 74 comma 7; 75 commi 7, 8, 9; 126 comma 4; 129 comma 1; 130 comma 1; 133 comma 1; 135 comma 1; 136; 138 commi 1, 2; 158; 159; 160 commi 1, 3.
4. Si applicano le sanzioni disposte dall'articolo 47, comma 1, lettera c), dell'Allegato C della L.R. n. 11/96 per le seguenti violazioni del presente regolamento:
 - a) somma variabile da un minimo di euro 20,00 ad un massimo di euro 200,00, per ogni ara o sua frazione, per le violazioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 134.
5. Si applicano le sanzioni disposte dall'articolo 47, comma 1, lettera e), dell'Allegato C della L.R. n. 11/96 per le seguenti violazioni del presente regolamento:
 - a) somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato per le violazioni di cui agli articoli 63; 64 comma 1; 65 commi 1, 3, 4; 66 commi 2, 4; 69 commi 2, 4 e 5; 70 comma 4, 9; 72 comma 1, lettera a).
6. Si applicano le sanzioni disposte dall'articolo 47, comma 1, lettera g), dell'Allegato C della L.R. n. 11/96 per le seguenti violazioni del presente regolamento:
 - a) somma variabile, per ogni capo di bestiame, da un minimo di euro 6,00 ad un massimo di euro 62,00 per le violazioni di cui agli articoli 126 comma 3; 127 comma 1, lettere a), b), c), e), f); 128 comma 2; 130 comma 1.
7. Si applicano le sanzioni disposte dall'articolo 47, comma 1, lettera h), dell'Allegato C della L.R. n. 11/96 per le seguenti violazioni del presente regolamento:
 - a) sanzioni amministrative previste dai commi 6, 7, 8 dell'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, per la violazione di cui all'articolo 75 commi 1, 3, 4.
8. Al fine di consentire la corretta individuazione dei precetti e delle relative sanzioni, è adottata la seguente tavola di corrispondenza tra i precetti del presente regolamento e quelli della L.R. n. 11/96 le cui violazioni sono sanzionate dall'articolo 47 dell'Allegato C alla stessa legge:

tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale				Art. 47, comma 1, lettera :	Allegato C della L. R. n. 11/96			
Art .	Denominazione Articolo	Comm a	Letter a		Art .	Denominazione Articolo	Comm a	Letter a



76	Divieto di impianto di fornaci e/o di fabbriche di fuochi d'artificio			a	7	Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio			
77	Norme per i boschi ed i pascoli danneggiati dal fuoco	2, 3, 7, 8 e 9		a	8	Norme per i boschi danneggiati dal fuoco			
78	Tutela fitopatologica	1, 3, 7		a	9	Tutela fitopatologica	1, 2, 4		
79	Tutela della biodiversità	11		a	9	Tutela fitopatologica	3		
15 3	Trasformazione dei boschi	3, 4, 5		a	1	Trasformazione e reimpianto dei boschi	1, 2		
15 6	Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione	1, 3		a	2	Modalità per il dissodamento dei terreni nudi e saldi	1, 2		
74	Coltivazione delle sugherete	7		b	19	Sugherete	1		
75	Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi	7, 8, 9		b	6	Cautela per la salvaguardia delle zone a rischio di incendio	4, 5, 6, 7, 8		

12 6	Pascolo nei terreni pascolivi	4		b	46	Pascolo nei terreni pascolivi	1	d
12 9	Esercizio del pascolo	1		b	46	Pascolo nei terreni pascolivi	1	e
13 0	Altri limiti all'esercizio del pascolo	1		b	46	Pascolo nei terreni pascolivi	1	b
13 3	Raccolta dell'erba	1		b	16	Raccolta dell'erba e taglio del cespugliame	1	
13 5	Taglio del cespugliame	1		b	16	Raccolta dell'erba e taglio del cespugliame	2	
13 6	Estrazione del ciocco di erica			b	17	Estrazione del ciocco d'erica		
13 8	Raccolta dei semi forestali	1, 2		b	18	Raccolta dei semi forestali		
15 8	Lavorazione del terreno in zone acclivi			b	3	Lavorazione del terreno in zone acclivi		
15 9	Sgrondo delle acque			b	4	Sgrondo delle acque		
16 0	Estrazioni di pietrame	1, 3		b	5	Estrazione di pietrame	1, 2	
59	Esbosco dei prodotti			c	12	Esbosco dei prodotti		

60	Carbonizzazioni			c	13	Carbonizzazioni		
61	Preparazione della carbonella			c	14	Preparazione della carbonella		
134	Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera			c	15	Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera		
63	Turno minimo			e	22	Turno minimo		
64	Sfolli e diradamenti	1		e	23	Sfolli	1	
65	Cedui matricinati	1, 3, 4		e	24	Riserva di matricine	1, 3, 4	
66	Cedui composti	4		e	24	Riserva di matricine	3	
66	Cedui composti	2		e	28	Norme generali e prescrizioni per il rilascio delle matricine	2	
69	Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali	2, 4, 5		e	27	Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali	1, 2, 3	
70	Definizioni e trattamento	4		e	29	Stagione silvana	1, 2	

70	Definizioni e trattamento	4		e	31	Taglio raso nelle fustaie di faggio	1	
70	Definizioni e trattamento	9		e	41	Fustaie disetanee. Periodo di curazione - struttura ed entità della provvigione	1	
72	Turno minimo e periodo di rinnovazione nelle fustaie coetanee e coetaneiformi	1	a	e	30	Fustaia coetanea di faggio	1	
12 6	Pascolo nei terreni pascolivi	3		g	46	Pascolo nei terreni pascolivi	1	a
12 7	Pascolo nei boschi	1	a, b, c, e, f	g	45	Pascolo nei boschi	1	a, b, c, d, e, f
12 8	Norme comuni	2		g	46	Pascolo nei terreni pascolivi	1	c
13 0	Altri limiti all'esercizio del pascolo	1		g	45	Pascolo nei boschi	1	g
75	Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi	1, 3, 4		h	6	Cautela per la salvaguardia delle zone a rischio di incendio	1, 2, 3	

9. Per la valutazione delle piante e dei polloni tagliati o del danno arrecato in violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale si applicano le tabelle A e B allegate all'Allegato C della L.R. n. 11/1996, che possono essere aggiornate con deliberazione di Giunta regionale ogni due anni ai sensi dell'articolo 25 commi 4, 5 e 6 della stessa legge.

Art. 68

Sostituzione dell'articolo 179 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 179 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 179

Norme transitorie

1. Sino all'entrata in vigore del presente Regolamento Forestale continuano a trovare applicazione le disposizioni regolamentari contenute nella L.R. n. 11/96, ed ai suoi allegati A, B, C e D.
 2. Le istanze presentate entro il 31 dicembre 2017 continuano a seguire l'iter istruttorio e le disposizioni di cui alla L.R. n. 11/96 ed agli allegati B, C e D.
 3. Per i Piani di Gestione Forestale, approvati in Minuta prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicheranno le disposizioni tecniche contenute nella L.R. n. 11/96, e negli allegati A, B e C, nonché nella Delibera di Giunta regionale 10 giugno 2016, n. 195. I Piani di Gestione Forestale ancora in istruttoria, ancorché trasmessi alla Struttura Regionale competente in stesura provvisoria, ovvero in "bozza" di cui all'articolo 120, devono adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento.
 4. Restano validi, fino alla loro scadenza, i piani ed i programmi adottati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento.
 5. Le ditte già iscritte all'Albo regionale delle imprese boschive di cui all'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 11/1996, sono iscritte d'ufficio all'Albo di cui all'articolo 83.
 6. Fino all'attivazione ed alla piena funzionalità della piattaforma informatica dello Sportello Unico per le Attività Forestali – S.U.A.F. – le richieste, le comunicazioni e le istanze relative ai procedimenti normati dal presente Regolamento devono essere trasmesse secondo i canali tradizionali."
-

Art. 69

Modifiche all'articolo 181 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 181 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

- a) nel comma 1, lettera a), dopo il punto 11.3 è aggiunto il seguente: "11.4 nel comma 1, tra le parole "decennale" e "redatti", è soppressa la parola "che,";
 - b) nel comma 1, lettera b), dopo il punto 2 è aggiunto il seguente: "3. Articolo 15: il comma 3 è abrogato."
-

Art. 70

Invarianza finanziaria

1. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 71

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.



Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 8 luglio 2019, n. 12 e 7 agosto 2019, n. 16. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

42

Testo vigente della Legge regionale 11 aprile 2019, n. 3.

"Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo"

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

INDICE

Art. 1 Finalità.

Art. 2 Definizioni.

Art. 3 Competenze della Regione.

Art. 4 Competenze dei Comuni.

Art. 5 Competenze delle Aziende Sanitarie Locali.

Art. 6 Banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione.

Art. 7 Registro Tumori Animali.

Art. 8 Commissione per i diritti degli animali d'affezione.

Art. 9 Responsabilità e doveri dei proprietari e dei detentori di animali d'affezione.

Art. 10 Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità.

Art. 11 Canili municipali e canili privati.

Art. 12 Controllo del randagismo.

Art. 13 Disciplina dei cani liberi accuditi.

Art. 14 Protezione dei gatti in libertà.

Art. 15 Accesso dei cani alle spiagge.

Art. 16 Trasporto degli animali d'affezione.



- Art. 17 Allevamento degli animali d'affezione.
Art. 18 Obblighi degli allevatori di cani e dei gatti e dei commercianti di animali d'affezione.
Art. 19 Formazione.
Art. 20 Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali.
Art. 21 Guardie zoofile.
Art. 22 Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvaticiti.
Art. 23 Contributi regionali.
Art. 24 Istituzione del Garante regionale dei Diritti degli Animali.
Art. 25 Sanzioni amministrative.
Art. 26 Clausola valutativa.
Art. 27 Abrogazione.
Art. 28 Copertura finanziaria.
Art. 29 Entrata in vigore.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania, per realizzare sul proprio territorio una corretta convivenza tra le persone e gli animali d'affezione, promuove e disciplina ogni utile iniziativa e servizio per favorire il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera s), dello Statuto regionale, dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria e incentiva l'accoglienza e la buona tenuta degli animali d'affezione presso le famiglie proprietarie.
2. La Regione Campania promuove e disciplina il controllo del randagismo, in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), a tutela della salute pubblica e dell'ambiente e per migliorare in modo efficace il benessere degli animali d'affezione e il loro rapporto con l'uomo.
3. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, gli enti locali competenti e le Aziende Sanitarie Locali (ASL), con la collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, delle istituzioni scolastiche e universitarie, dei veterinari liberi professionisti, delle guardie zoofile, attraverso le organizzazioni che li rappresentano a livello regionale, oltre gli enti ed associazioni protezionistiche, zoofile e animaliste, regolarmente riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale, nel rispetto delle indicazioni impartite dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario fino al perdurare del commissariamento.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 8 luglio 2019, n. 12.

Art. 2



(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) animale d'affezione: l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali coinvolti nell'ambito degli interventi assistiti con animali e quelli impiegati nella pubblicità con l'esclusione degli animali di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione;
- b) animale randagio: il cane vagante sul territorio che non ha un proprietario o un detentore a qualsiasi titolo;
- c) cane libero accudito: il cane che vive abitualmente in un determinato territorio che ha abitudini stanziali nonché assenza di comportamenti aggressivi;
- d) proprietario di un animale d'affezione: colui che ha la facoltà di disporre di un animale d'affezione in modo pieno e esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico, provvedendo ai suoi bisogni e soddisfacendo le sue necessità naturali, rispondendo della vita e della sua incolumità;
- e) detentore di un animale d'affezione: colui che detiene a qualunque titolo un animale d'affezione anche per un periodo limitato di tempo;
- f) canile: struttura adibita al ricovero temporaneo di cani;
- g) Banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione: il sistema informativo on line della Regione Campania di registrazione dei codici dei microchip identificativi previsti per animali d'affezione per i quali è previsto un obbligo nazionale;
- h) CRIUV: Centro di riferimento regionale per l'igiene urbana veterinaria, organismo regionale di affiancamento ai servizi veterinari delle ASL per le attività di igiene urbana veterinaria (IUV) e prevenzione del randagismo;
- i) RTA: Registro tumori animali, sistema informativo on line della Regione Campania di registrazione di tumori diagnosticati negli animali;
- l) prestazioni sanitarie di primo livello: l'iscrizione all'anagrafe, la sterilizzazione, le prestazioni cliniche, chirurgiche e diagnostiche di primo soccorso, erogate anche in regime di ricovero o di day hospital, rese dalle ASL in favore degli animali randagi, le necroscopie per le identificazioni nei casi di morte;
- m) prestazioni sanitarie di secondo livello: le attività di diagnostica specialistica strumentale e le prestazioni specialistiche clinico-chirurgiche in regime di ricovero o di day hospital rese dalle ASL in favore degli animali randagi;
- n) colonia felina: il gruppo di gatti formatosi spontaneamente che condivide il medesimo habitat ovvero qualsiasi territorio pubblico o privato nel quale vive stabilmente, indipendentemente dal numero di cui è composto e che sia accudito o meno da cittadini;
- o) allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche per fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici o trenta cuccioli per anno, di proprietà dell'allevatore;
- p) attività economica con animali d'affezione: qualsiasi attività che coinvolga animali dalla quale si ricava un vantaggio economico o commerciale, anche se praticata tramite internet.

Art. 3

(Competenze della Regione)

1. La Regione Campania:

- a) individua, nell'ambito del piano regionale integrato, in conformità al dettato dell'articolo 41 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 882, relativo ai Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, piani ed attività con obiettivi operativi e relativi indicatori, in materia di banca dati, di sterilizzazioni e pronto soccorso dei cani randagi e dei gatti liberi, di controllo ufficiale sui concentramenti di animali d'affezione, di formazione dei soggetti deputati a effettuare i controlli e di informazione specifica in materia;
- b) redige un documento di programmazione annuale di prevenzione del randagismo per l'attuazione dei piani e delle attività, secondo procedure standard e monitora l'andamento degli stessi per verificarne la corretta attuazione;
- c) garantisce i dovuti flussi informativi presso il Ministero della salute;
- d) promuove, d'intesa con gli enti locali singoli o associati, la realizzazione di canili municipali e la riqualificazione di quelli esistenti;
- e) promuove l'istituzione dei cimiteri per animali d'affezione per assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti e per garantire la tutela dell'igiene pubblica, la salute della comunità e dell'ambiente;
- f) promuove e incentiva la realizzazione da parte dei Comuni di aree verdi all'interno di parchi comunali recintate e opportunamente attrezzate riservate ai cani;
- g) favorisce l'impiego di unità cinofile lungo le coste per il potenziamento delle attività di salvamento;
- h) sostiene e promuove progetti e iniziative volti all'educazione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al rispetto dei diritti degli animali, ad una corretta convivenza tra persone ed animali d'affezione, all'accoglienza ed alla buona tenuta degli stessi, percorsi di adozione consapevole degli animali ospiti dei canili, nonché dei cani e gatti senza padrone con accertata disabilità;
- i) favorisce in collaborazione con gli enti locali singoli o associati, le ASL, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, le università, gli ordini veterinari provinciali, gli enti e le associazioni protezionistiche iscritte all'Albo o che hanno la personalità giuridica di ente morale, iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere per la protezione degli animali e per il controllo delle nascite ed il non abbandono, da svolgersi anche nelle scuole;
- l) pubblica sul sito internet istituzionale l'elenco delle aree di accoglienza riservate agli animali d'affezione nei parchi e giardini pubblici, nelle spiagge in concessione attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate con l'indicazione dei servizi offerti;
- m) definisce con regolamento, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità:



- 1) di conduzione degli animali d'affezione, di accesso nelle strutture ospedaliere, residenziali e semiresidenziali, sui mezzi di trasporto pubblico, nei luoghi aperti al pubblico, nei luoghi pubblici ivi comprese le spiagge;
- 2) per la classificazione delle tipologie, dei requisiti strutturali e di funzionamento delle strutture di ricovero degli animali d'affezione, nonché i criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti;
- 3) per la realizzazione e la gestione dei cimiteri degli animali d'affezione;
- 4) per l'apertura e la gestione degli allevamenti degli animali d'affezione, dell'attività di pensione, toelettatura ed aree di addestramento;
- 5) per l'apertura e la gestione delle attività di commercio degli animali d'affezione;
- 6) per i requisiti minimi per il servizio di ricovero e degenza dei cani vaganti da rispettare nella redazione dei capitolati tecnici delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento e la custodia degli animali d'affezione ed il relativo tariffario regionale per il servizio di affidamento e custodia degli animali d'affezione;
- 7) per l'erogazione delle attività di pronto soccorso dei servizi veterinari delle ASL per gli animali randagi prevedendo, se il personale medico veterinario dipendente risulti insufficiente, anche il ricorso temporaneo a collaborazioni interaziendali. Le prestazioni di Pronto Soccorso sono previste in modo da contenere e limitare al massimo lo spostamento e il trasporto di animali feriti, privilegiando strutture in loco che dispongono delle professionalità e delle strumentazioni necessarie alle erogazioni delle prestazioni;
- 8) per il riparto dei contributi di cui all'articolo 23 e l'erogazione degli indennizzi agli allevatori per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi di cui all'articolo 22;
- 9) per la valutazione del rischio dei cani di cui al registro indicato all'articolo 10, comma 4;
- 10) per il funzionamento dei registri tumori animali di cui all'articolo 7.

Art. 4

(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni singoli o associati provvedono:

- a) *alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. I canili municipali, se non gestiti dal Comune, sono affidati in gestione mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); (1)*
- b) a convenzionarsi, se il Comune è sprovvisto di canile municipale, con canili privati;
- c) ad assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi accalappiati nei canili sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle ASL;
- d) ad assicurare la direzione sanitaria dei canili pubblici tramite medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
- e) ad attivare il controllo del territorio sulla esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza tramite la polizia municipale, ai servizi veterinari delle ASL e comunicando contestualmente la disponibilità delle strutture di ricovero per consentire la programmazione delle attività di cattura



dei cani randagi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c); in assenza di tale disponibilità i servizi veterinari delle ASL provvedono in ogni caso ad assicurare trattamenti sanitari di primo e secondo livello;

f) a realizzare aree di verde pubblico, recintate ed attrezzate, riservate ai cani;

g) a dotare i comandi di polizia municipale di appositi lettori per microchip per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla corretta identificazione e registrazione dei cani;

h) ad emanare i regolamenti per la tutela e l'accesso degli animali d'affezione nei luoghi pubblici;

i) a trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura regionale amministrativa competente e alla Presidenza della Regione i costi sostenuti nella precedente annualità per la gestione del randagismo e per il ricovero dei cani nei canili per le finalità di cui all'articolo 12;

l) a esercitare le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 386100 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato) in materia di protezione degli animali d'affezione;

m) a promuovere, in collaborazione con le associazioni animaliste, campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali d'affezione senza padrone, anche con accertata disabilità;

n) a promuovere, in collaborazione con i servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti e con le associazioni iscritte all'Albo regionale, la cultura del possesso responsabile degli animali d'affezione, le attività di adozione consapevole di cui all'articolo 12, comma 5 e campagne di censimento dei cani padronali e dei gatti di proprietà presenti sul territorio per rendere capillare l'iscrizione alla Banca dati;

o) a pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda inoltrata dal proprietario del cane, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, definendo le possibilità, i limiti e le modalità di partecipazione del proprietario del cane alle spese di mantenimento dello stesso.

(1) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 luglio 2019, n. 12.

Art. 5

(Competenze delle Aziende Sanitarie Locali)

1. I servizi veterinari delle ASL, nella stretta osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, provvedono a:

a) predisporre ed effettuare piani di sorveglianza epidemiologica per prevenire il rischio di diffusione di malattie a carattere zoonosico nei canili;

b) promuovere e attuare interventi mirati al controllo demografico dei cani randagi e delle colonie feline registrate, con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;



- c) attivare il servizio di accalappiamento dei cani randagi per il successivo trasferimento presso le strutture comunali di cui all'articolo 11, previo trattamento sanitario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l). La cattura del cane randagio è effettuata da personale appositamente formato come previsto all'articolo 19 ed avviene con metodi non lesivi per l'incolumità dell'animale stesso;
- d) assicurare la sterilizzazione, anche attraverso apposite convenzioni con medici veterinari liberi professionisti e la degenza post-operatoria dei cani randagi prima dell'inoltro ai canili o della loro reimmissione sul territorio di provenienza e dei gatti liberi delle colonie prima della loro reimmissione nelle stesse nonché dei gatti liberi non appartenenti a colonie prima della loro reimmissione sul luogo di ritrovamento;
- e) effettuare il controllo sanitario dei canili pubblici e privati e di qualunque struttura che ospita animali d'affezione al fine di verificare la profilassi delle malattie infettive e le condizioni di benessere degli animali, l'idoneità igienico-sanitaria e la rispondenza ai criteri tecnico-costruttivi riportati nella presente legge mediante predisposizione di piani di controllo annuali;
- f) attivare un pronto soccorso veterinario per le prestazioni di primo e secondo livello sanitario per i cani vaganti feriti e per i gatti liberi feriti, su chiamata diretta del cittadino che risponde delle dichiarazioni rese a motivo dell'intervento, ai sensi della normativa vigente, e provvedere, inoltre, alla registrazione dell'attività nello specifico sistema informativo regionale anche al fine dell'implementazione del Registro tumori di cui all'articolo 7;
- g) implementare nella Banca dati i dati relativi all'iscrizione dei cani, gatti e furetti anagrafati contestualmente all'apposizione del microchip, le variazioni anagrafiche nelle quarantotto ore successive alla comunicazione di tali dati;
- h) assicurare i necessari accertamenti sulle segnalazioni relative a inconvenienti igienico sanitari provocati dagli animali d'affezione;
- i) provvedere al ritiro dai luoghi pubblici delle spoglie di animali d'affezione, alla verifica di eventuale tatuaggio o microchip, all'accertamento delle relative cause di morte, anche mediante l'ausilio di esami necroscopici, prima dell'invio agli impianti riconosciuti per il trattamento delle spoglie animali; provvedere, inoltre, alla registrazione delle attività nello specifico sistema informativo regionale anche al fine dell'implementazione del Registro tumori di cui all'articolo 7;
- l) eseguire esami necroscopici su spoglie di animali d'affezione provenienti dai canili ove siano necessari per la valutazione delle cause di morte;
- m) collaborare con la Regione, gli enti locali singoli o associati, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, gli ordini veterinari provinciali, le università, gli enti e le associazioni protezionistiche iscritte all'Albo o che hanno la personalità giuridica di ente morale, le associazioni di settore e portatori di interesse, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione, rivolte ai proprietari di animali d'affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite, il non abbandono e per la promozione delle adozioni.

2. Per la corretta attuazione delle attività di cui al comma 1, lettere b), d), f) e g), le ASL attivano apposite strutture sanitarie. Le prestazioni sanitarie di secondo livello, se necessario, possono essere erogate attraverso il ricorso al CRIUV. Il CRIUV affianca i competenti servizi veterinari delle ASL nel processo di adeguamento agli standard prestazionali di primo livello attraverso l'elaborazione di piani



di adeguamento agli standard regionali in materia di igiene urbana veterinaria, corredati di cronoprogramma degli interventi.

3. È istituito presso il CRIUV un numero verde regionale per segnalare la presenza di cani vaganti feriti e gatti liberi feriti sul territorio regionale. Le informazioni recepite presso il numero verde sono trasmesse al veterinario reperibile del servizio veterinario pubblico competente per territorio che attiva le procedure previste dalla presente legge.

Art. 6

(Banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione)

1. È istituita la Banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione, di seguito denominata Banca dati. La Banca dati è consultabile dagli organi di controllo delle ASL, dai Comuni, dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), dalle forze dell'ordine e dalle associazioni protezionistiche iscritte all'Albo regionale.
2. Il proprietario del cane residente nella Regione o domiciliato per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, iscrive il proprio cane alla Banca dati tramite il servizio veterinario della ASL territorialmente competente.
3. Il proprietario di un cane è tenuto ad iscriverlo alla Banca dati entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e, comunque, prima della sua cessione a qualunque titolo. I proprietari dei cani di età superiore ai due mesi non ancora identificati e registrati provvedono a far identificare e registrare i cani entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dichiarano obbligatoriamente la provenienza degli stessi con autocertificazione. Devono provvedere alla registrazione anche i proprietari dei cani già identificati mediante tatuaggio se non inseriti in Banca dati.
4. Il cane iscritto alla Banca dati è identificato con microchip a norma ISO compatibile.
5. Nella Banca dati sono annotati le generalità del proprietario, i dati identificativi del cane e il codice del microchip assegnato, gli interventi di profilassi e di polizia veterinaria nonché gli eventuali interventi effettuati, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 201, eseguiti sull'animale.
6. L'ASL competente per territorio, all'atto dell'iscrizione, compila una scheda identificativa in duplice copia nella quale sono riportati i dati di cui al comma 5. La copia di tale documento è rilasciata al proprietario unitamente alle informazioni sugli obblighi di legge.
7. L'applicazione del microchip, in quanto atto medico veterinario, è effettuata contestualmente all'iscrizione in Banca dati presso le strutture dell'ASL o a pagamento, presso veterinari liberi professionisti accreditati dalla Regione. L'applicazione del microchip presso le strutture delle ASL è gratuita, fatta eccezione per gli allevatori o proprietari di cani a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio che sono tenuti al pagamento delle tariffe stabilite nel tariffario regionale in vigore per l'applicazione del microchip e per i passaggi di proprietà. Le ASL destinano i proventi delle tariffe per



l'incremento delle attività tese a incentivare l'adozione dei cani ricoverati nei canili municipali e convenzionati con i Comuni.

8. I veterinari liberi professionisti accreditati verificano in ogni caso la presenza del microchip identificativo del cane; nel caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, il proprietario o il detentore sono informati degli obblighi di legge e il medico veterinario, libero professionista accreditato, ha facoltà di impiantarli e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione al servizio veterinario.

9. I cani randagi catturati sul territorio comunale e i cani liberi accuditi sono registrati dall'ASL a nome del Sindaco del Comune di cattura. In caso di loro ricovero presso una struttura privata convenzionata il titolare della struttura ne risulta il detentore.

10. Il proprietario del cane è tenuto a segnalare per iscritto al servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente:

- a) la variazione della propria residenza o domicilio entro cinque giorni dall'evento;
- b) il trasferimento di proprietà del cane entro cinque giorni dall'evento;
- c) lo smarrimento, il furto o il ritrovamento del cane entro tre giorni dall'evento;
- d) il decesso del cane, entro tre giorni dall'evento, nonché idonea documentazione di avvenuto smaltimento della carcassa (certificato di sepoltura o cremazione) secondo le vigenti norme;
- e) la detenzione del proprio cane presso luogo diverso da quello dichiarato all'atto di iscrizione in Banca dati, in caso di permanenza superiore a venti giorni.

11. I servizi veterinari provvedono a registrare in Banca dati le variazioni di cui al comma 10 entro quarantotto ore dalla comunicazione del proprietario.

12. La registrazione in Banca dati di cani e gatti è effettuata da veterinari liberi professionisti accreditati dalla Regione, secondo le modalità applicative definite con delibera della Giunta regionale.

13. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione alla Banca dati i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

14. I proprietari di gatti e furetti, su base volontaria, richiedono l'identificazione e la contestuale registrazione del proprio animale nella Banca dati. L'applicazione del microchip è effettuata, a spese del proprietario, presso le strutture dell'ASL o presso il veterinario libero professionista accreditato. Per l'inserimento del microchip presso le strutture della ASL è applicata la tariffa stabilita nel tariffario regionale in vigore maggiorata del costo del microchip.

15. I gatti appartenenti alle colonie feline censite sono identificati dal servizio veterinario dell'ASL gratuitamente con il microchip all'atto della sterilizzazione e registrati nella Banca dati a nome del Sindaco del Comune competente per territorio.

16. Il proprietario di cane o gatto vende o cede il proprio animale:

- a) se identificato e registrato;
- b) di età superiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli di età inferiore ai due mesi sono allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o da un medico veterinario libero professionista accreditato dalla Regione per l'accesso e la registrazione alla Banca dati.

17. È istituita, sul portale on line della Banca dati, la piattaforma informatica per favorire le adozioni dei cani randagi ricoverati nei canili nonché dei cani di proprietà di cui, previa verifica dei servizi



veterinari delle ASL, risulta necessario il trasferimento per gravi, motivate e documentate ragioni per le quali il proprietario non può più prendersene cura.

Art. 7

(Registro Tumori Animali)

1. È istituito, presso il CRIUV e le ASL, il Registro Tumori Animali (RTA) della Regione Campania.
 2. I casi di tumore diagnosticati negli animali d'affezione nella Regione Campania sono soggetti a registrazione nel RTA.
 3. Le informazioni che provengono dal RTA rappresentano il presupposto fondamentale per l'interscambio dei dati tra Registro Tumori dell'uomo e Registro Tumori degli animali previsto dall'articolo 6, comma 4, lettera g) della legge regionale 10 luglio 2012, n. 19 (Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Campania).
-

Art. 8

(Commissione per i diritti degli animali d'affezione)

1. È istituita, presso la struttura regionale competente, la Commissione per i diritti degli animali con i seguenti compiti:
 - a) promuovere azioni volte alla piena realizzazione dei diritti degli animali d'affezione in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti degli animali e alla normativa vigente in materia di tutela degli animali;
 - b) svolgere attività di studio, approfondimento e ricerca sulle tematiche della presente legge;
 - c) esprimere pareri, su richiesta degli organi regionali competenti, in ordine all'applicazione della normativa vigente;
 - d) proporre piani, programmi ed azioni per le materie inerenti la presente legge;
 - e) promuovere l'attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in materia, le iniziative di informazione, di comunicazione e di sensibilizzazione.
2. La Commissione è composta:
 - a) dall'Assessore al ramo o suo delegato che la presiede;
 - b) da un funzionario della struttura amministrativa competente in materia di tutela della salute, con funzioni di segretario;
 - c) da un medico veterinario dell'unità operativa dirigenziale prevenzione e sanità pubblica veterinaria;
 - d) da un dirigente veterinario del CRIUV;
 - e) da due medici veterinari in servizio presso le ASL della Regione Campania;
 - f) da tre medici veterinari liberi professionisti designati collegialmente dagli ordini provinciali dei medici veterinari, tra i quali un etologo, docente universitario;



- g) da cinque rappresentanti delle associazioni protezioniste o animaliste iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 20;
- h) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) regionale;
- i) da un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) della Campania;
- l) dal Garante regionale per i diritti degli animali;
- m) da un rappresentante di associazioni di settore.

3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni. Il mandato dei componenti è espletato a titolo gratuito e non dà luogo all'attribuzione di alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente e rimborso spese.

4. La Commissione è convocata dal Presidente con cadenza trimestrale in via ordinaria; su richiesta motivata di almeno tre componenti, in via straordinaria. Le consultazioni della Commissione sono obbligatorie mentre i pareri non sono vincolanti.

Art. 9

(Responsabilità e doveri dei proprietari e dei detentori di animali d'affezione)

1. I proprietari e i detentori di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale del proprio animale e provvedono alla sistemazione e a fornire adeguate cure e attenzioni allo stesso, tenendo conto dei bisogni fisiologici e etologici secondo l'età, il sesso, la specie, la razza, la taglia e le condizioni di salute. In particolare sono tenuti a:

- a) rifornire di acqua e cibo in quantità adeguata all'età e alla taglia;
- b) garantire le necessarie cure sanitarie e rieducative e un adeguato livello di benessere psicofisico ed etologico;
- c) consentire un'adeguata possibilità di esercizio fisico e di socializzazione con i simili;
- d) garantire l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità;
- e) assicurare la regolare ed adeguata pulizia degli spazi di dimora;
- f) assicurare la rimozione delle deiezioni dal suolo pubblico.

2. Il proprietario di un cane iscritto alla Banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione, di cui all'articolo 6, che per gravi e documentati motivi è impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può fare domanda al Sindaco del Comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane a un canile pubblico o convenzionato secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera o).

3. È vietato detenere animali d'affezione alla catena o ad altro strumento di contenzione similare.

Art. 10

(Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità)

1. I cani e i gatti possono essere soppressi solo nei casi, con le modalità e dai soggetti previsti dalla normativa vigente. I cani di comprovata pericolosità sono trasferiti in idonea struttura e, comunque,



sottoposti ad appositi percorsi di recupero comportamentale finalizzati alla stabilizzazione caratteriale dell'animale.

[2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, è vietato:

- a) uccidere o cagionare agli animali d'affezione lesioni oppure sottoporli a sevizie, a fatiche, a privazioni o a lavori insopportabili per le loro caratteristiche fisiologiche ed etologiche, sia in modo occasionale che abituale;
- b) somministrare agli animali d'affezione sostanze dopanti o vietate oppure sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi;
- c) abbandonare animali d'affezione a qualsiasi titolo detenuti;
- d) detenere gli animali d'affezione in condizioni incompatibili con la loro natura;
- e) selezionare o incrociare cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- f) addestrare cani per esaltarne l'aggressività;
- g) impiegare gli animali d'affezione in combattimenti o competizioni non autorizzate e in spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportano maltrattamenti o sevizie agli stessi;
- h) sottoporre gli animali di affezione ad interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la recisione delle corde vocali e l'asportazione delle unghie. Gli animali d'affezione che presentano tali mutilazioni non possono essere commercializzati o esposti in fiere, mostre, gare di lavoro. Gli interventi sono consentiti solo per finalità curative e con modalità conservative documentate e certificate da un medico veterinario, che provvede contestualmente alla comunicazione alla ASL competente per la registrazione dell'intervento in Banca dati dell'anagrafe regionale. Tale certificato accompagna l'animale e deve essere esibito a richiesta delle autorità competenti;
- i) lasciare gli animali d'affezione isolati o confinati;
- l) utilizzare gli animali d'affezione come premio o regalo per giochi, feste, sagre, lotterie, sottoscrizioni o attività similari;
- m) cedere o vendere cani e gatti per qualunque tipo di sperimentazione, fatto salvo quanto previsto dalle legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;
- n) praticare l'accattonaggio con animali d'affezione;
- o) cedere o vendere animali d'affezione a minorenni;
- p) cedere o vendere cani e gatti per qualunque tipo di sperimentazione, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).] (1)

3. I Comuni e i servizi veterinari delle ASL e i veterinari liberi professionisti, nel rispetto delle ordinanze ministeriali in materia, per favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario al fine di consentire l'integrazione dell'animale nel contesto sociale, organizzano percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, n. 43271 (Percorsi formativi per i proprietari dei cani) avvalendosi della collaborazione degli ordini professionali dei medici veterinari, dei dipartimenti di medicina veterinaria delle università, delle associazioni veterinarie e di settore e delle associazioni di protezione animale.



A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri episodi di rischio, i Comuni, su indicazione dei servizi veterinari, individuano, nell'ambito della tutela dell'incolumità pubblica, i proprietari di cani che hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Per gli altri proprietari tali percorsi sono facoltativi. Le spese per i percorsi formativi sono sempre a carico del proprietario del cane.

4. I servizi veterinari delle ASL detengono il registro aggiornato di cani dichiarati a rischio elevato di aggressività a seguito di episodi di morsicature e aggressioni.

5. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 4 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano il guinzaglio e la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

(1) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 8 luglio 2019, n. 12.

Art. 11

(Canili municipali e canili privati)

1. La Regione, d'intesa con i Comuni singoli o associati, promuove la realizzazione dei canili municipali e la riqualificazione di quelli esistenti nonché la realizzazione di gattili sanitari per il ricovero di gatti feriti.

2. Il dimensionamento e il numero dei canili municipali è rapportato alla popolazione dei cani randagi presenti sul territorio stimata dai servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti.

3. L'attivazione dei canili pubblici o privati è subordinata alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da trasmettere allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente ai sensi della normativa vigente. Con successivo atto la Regione stabilisce le modalità di presentazione delle SCIA ed i criteri per calcolare la capacità recettiva massima delle strutture.

4. I canili municipali e privati sono realizzati e riqualificati, tenuto conto delle necessità fisiologiche ed etologiche degli animali e nel rispetto delle seguenti caratteristiche tecniche strutturali:

- a) un ambulatorio autorizzato a norma di legge;
- b) un locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti; spogliatoi, docce e servizi igienici per il personale addetto;
- c) un reparto contumaciale isolato, distinto in due aree separate rispettivamente destinate alla quarantena dei cani in arrivo ed all'isolamento di quelli ammalati, garantendo aree riscaldate;
- d) box adeguatamente attrezzati per la custodia dei cuccioli;
- e) i box che accolgono un solo cane prevedono una zona coperta e una scoperta con un'area minima totale di:

- 1) due metri quadrati per cane di piccola taglia ossia cuccioli e cani di peso non superiore a 2 chilogrammi;



- 2) tre metri quadrati e mezzo per cane di taglia media, ossia cani di peso non superiore a 8 chilogrammi;
- 3) quattro metri quadrati e mezzo per cane di taglia grande, ossia cani di peso compreso tra 8 e 15 chilogrammi;
- 4) sei metri quadrati per cane di taglia gigante, ossia cani di peso superiore a 15 chilogrammi;
- f) i box che accolgono più animali rispettano le caratteristiche e le misure di cui alla lettera e) proporzionalmente al numero e al tipo degli animali ivi ospitati e possono comprendere un'area in terra battuta;
- g) i box, a garanzia della sicurezza degli altri cani e degli operatori, destinati ai cani mordaci o aggressivi;
- h) un adeguato impianto di approvvigionamento idrico e un'adeguata recinzione di tutta la struttura. Le recinzioni esterne ed interne non devono presentare parti che possono arrecare ferite o danni agli animali e devono essere tenute sempre in perfette condizioni di manutenzione;
- i) le aree di comune utilizzo per la ricreazione dei cani.

5. Il proprietario del canile presenta all'ASL territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di adeguamento alle indicazioni previste dal presente articolo.

6. I canili sono realizzati nel rispetto delle seguenti caratteristiche di gestione:

- a) garantiscono, salvo intervenute condizioni straordinarie della struttura, orari di accesso al pubblico interessato alle adozioni per sei giorni settimanali, cinque ore giornaliere, compresa un'apertura di almeno quattro ore di un giorno festivo o prefestivo. L'orario di apertura al pubblico è comunicato al Comune proprietario dei cani e al servizio veterinario ufficiale, nonché pubblicizzato sul sito dei citati enti e chiaramente visibile all'ingresso della struttura;
- b) nell'ambito della socializzazione inter e intra specifica, della formazione e dell'eventuale recupero di cani con problematiche comportamentali, comprendono nel proprio organico educatori e addestratori cinofili riconosciuti;
- c) nell'ambito della rieducazione e recupero, si possono avvalere di un medico veterinario comportamentista o di un medico veterinario esperto in etologia e i lavori sono puntualmente documentati e comprovati;
- d) si dotano di apposito portale web contenente le informazioni relative agli animali ospitati presso le strutture, garantendo ai Comuni l'accesso ventiquattro ore al giorno ai dati degli animali ospitati per proprio conto;
- e) dimostrano, documentano e comprovano, con piano e personale qualificato, la realizzazione di programmi e di iniziative finalizzati a incentivare le adozioni;
- f) garantiscono lo smaltimento delle carcasse nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

7. Il titolare del canile affida, con regolare contratto, la direzione sanitaria a un veterinario libero professionista. Il canile pubblico o privato deve avere un registro delle presenze del direttore sanitario o dell'eventuale sostituto.



8. I canili sono forniti di apposito registro vidimato dalla ASL di carico-scarico degli animali che contiene la descrizione degli animali, le informazioni sul microchip, sulla provenienza, sulla data d'ingresso, sulla destinazione e sulla data di uscita del cane o del decesso.

9. I cani ricoverati nei canili sono identificati con microchip e iscritti nella Banca dati all'atto del ricovero, secondo le modalità previste dall'articolo 6. Per il cane è prevista una scheda sanitaria individuale, completa di foto dell'animale al momento del ricovero, redatta dal direttore sanitario.

10. Le strutture di cui al presente articolo possono avere una recettività massima di trecentocinquanta animali. *Le strutture esistenti che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ospitano già un numero di animali superiore a quello indicato, non possono accoglierne altri, nel rispetto delle condizioni e della tempistica disciplinate nel regolamento previsto all'articolo 3, comma 1, lettera m).* (1)

11. I canili sono dotati di personale per il governo degli animali in numero adeguato, nella misura del rapporto personale/cane pari rispettivamente a uno/duecento, in possesso di qualificata formazione professionale in materia sufficiente a garantire la gestione e il mantenimento degli animali nel pieno rispetto del loro benessere.

(1) Periodo sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera d) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.

Art. 12

(Controllo del randagismo)

1. Il cane catturato dal servizio veterinario dell'ASL è ospitato presso il canile ed è restituito al proprietario, se regolarmente identificato ai sensi dell'articolo 6, oppure se non identificato ma riconosciuto dal proprietario, previa identificazione ed iscrizione nell'anagrafe degli animali d'affezione e pagamento delle spese sostenute dall'ASL e dall'amministrazione comunale rispettivamente per la cattura ed il ricovero del cane presso il canile.

2. Il cane catturato e identificato, ai sensi dell'articolo 6, in caso di non rintracciabilità del proprietario ed a seguito di espletamento di tutte le procedure necessarie, relative alla notifica del ritrovamento effettuate dalla ASL di competenza, è reso disponibile per l'adozione, previo espletamento delle attività sanitarie di primo livello.

3. Il cane catturato e non reclamato è ospitato presso la struttura sanitaria dell'ASL di cui all'articolo 5, comma 2 per il tempo necessario all'espletamento delle prestazioni sanitarie di primo livello, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l). Il cane è iscritto nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune dove è stato catturato.

4. Il cane catturato e non reclamato, previo espletamento dei controlli sanitari di primo livello, può essere ceduto in affidamento temporaneo a privati oppure a enti o associazioni protezionistiche. Essi hanno l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 9. Trascorsi trenta giorni dalla cattura, i cani possono essere destinati all'adozione. L'affido avviene:

a) in forma temporanea, nel caso in cui non siano ancora trascorsi trenta giorni dall'accalappiamento. Gli affidatari si impegnano a restituire l'animale ai proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini;



b) in forma definitiva (adozione) quando siano trascorsi trenta giorni dall'accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato l'animale.

5. Gli animali dei canili ceduti ai privati o alle associazioni richiedenti sono anagrafati e sterilizzati prima della cessione. Nel caso di cessione di cuccioli di età inferiore ai sei mesi la cessione avviene con impegno scritto da parte del futuro adottante a provvedere alla sterilizzazione dell'animale una volta raggiunta l'età idonea all'intervento. La Regione, i Comuni, le associazioni protezionistiche riconosciute dalla Regione Campania, iscritte all'Albo regionale, i gestori di canili privati convenzionati con i Comuni possono provvedere a promuovere percorsi di adozione consapevole degli animali ospiti dei canili, con particolare riferimento agli animali con disabilità e cani con certificati problemi comportamentali. I Comuni, nella gestione delle attività di adozione si avvalgono della collaborazione delle associazioni protezionistiche iscritte all'Albo regionale, anche quando il servizio di mantenimento e custodia è affidato a privati. Il percorso di adozione prevede garanzie di benessere, di buon trattamento e di corretta custodia dell'animale affidato. Le adozioni dei cani dalle strutture pubbliche e private possono avere solo la finalità di trasferimento definitivo in una famiglia. È vietata l'adozione, in qualsiasi forma, finalizzata a stalli o trasferimenti in altre strutture di transito.

6. In nessun caso i cani vaganti o presenti nelle strutture o i gatti presenti nelle colonie feline possono essere ceduti a Paesi la cui normativa sui maltrattamenti degli animali di affezione e sul loro utilizzo per finalità di sperimentazione scientifica contrasta con la legislazione italiana. Il divieto è esteso anche ai Paesi che non dispongono di un'anagrafe degli animali d'affezione obbligatoria.

Art. 13

(Disciplina dei cani liberi accuditi)

1. Al cane si riconosce il diritto di essere animale libero, se si accerta la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose. I Comuni provvedono a disciplinare le condizioni per il riconoscimento di cani liberi accuditi.
2. Il servizio veterinario dell'ASL, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e dell'articolo 672 del codice penale, su proposta delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 20 o dei cittadini, accerta le condizioni per il riconoscimento dei cani liberi accuditi e le comunica al Sindaco competente che riconosce i cani idonei, informandone la cittadinanza con avviso pubblico.
3. I cani liberi accuditi, a seguito del riconoscimento, sono sterilizzati dal servizio veterinario della ASL competente per territorio o da medici veterinari convenzionati.
4. I cani liberi accuditi sono iscritti nella Banca dati a nome del Sindaco del Comune che ne ha effettuato il riconoscimento e l'associazione proponente ne ha cura per l'accudimento.
5. Il cane libero accudito, dopo la sua sterilizzazione e il relativo censimento, è reintrodotta nella zona esatta da dove è stato prelevato.
6. È vietato a chiunque e per qualsiasi motivo spostare su altri territori cani dichiarati liberi accuditi dal Comune di appartenenza.



Art. 14

(Protezione dei gatti in libertà)

1. I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle Istituzioni.
2. È vietato a chiunque maltrattare o spostare dal loro territorio i gatti che vivono in libertà o le colonie feline.
3. Le colonie feline sono censite e monitorate dal servizio veterinario ASL che redige e aggiorna la mappatura con registrazione nei sistemi informatici regionali della colonia felina censita. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere.
4. I gatti in libertà possono essere soppressi solo nei casi previsti dalla normativa vigente.
5. Le colonie feline possono essere gestite da cittadini o dalle associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 20, cui compete, in occasione dei piani di sterilizzazione previsti dal Comune, il compito di prelevare gli animali, trasportarli all'ASL per la sterilizzazione e rimetterli nella colonia di provenienza. I cittadini e le associazioni che gestiscono colonie feline monitorano il numero dei gatti delle colonie in gestione, le loro condizioni di salute e sopravvivenza, avvalendosi dell'opera di medici veterinari e garantiscono una corretta igiene ambientale dei luoghi di permanenza della colonia. È fatto obbligo a coloro che accudiscono le colonie di garantire la pulizia e il decoro delle aree adibite alle attività necessarie alla tutela delle stesse.
6. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi e documentate necessità delle colonie stesse. Lo spostamento ad altro sito idoneo all'accoglienza dei gatti è autorizzato dal Sindaco, previo parere del servizio veterinario pubblico.
7. I Comuni singoli o associati possono dedicare aree all'accoglienza dei gatti liberi che non possono essere reintegrati nelle colonie di appartenenza per accertati problemi fisici, a seguito di prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).
8. I gatti che vivono in libertà, anche se non appartenenti a colonie dichiarate, sono sterilizzati dal servizio sanitario dell'ASL, anche con la collaborazione di medici veterinari convenzionati. I gatti liberi o appartenenti a colonie, una volta sterilizzati, sono identificati mediante apposizione di microchip, iscritti in Banca dati e intestati al Sindaco del Comune di cattura.

Art. 15

(Accesso dei cani alle spiagge)

1. L'accesso dei cani alle spiagge pubbliche è consentito secondo quanto previsto dall'elenco delle aree di accoglienza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l).
2. I Comuni costieri possono individuare, entro il 30 aprile di ciascun anno, le spiagge in cui è vietato l'accesso ai cani, prevedendo, comunque, un tratto adeguato di spiaggia per il quale è consentito l'accesso secondo quanto previsto da apposito regolamento.
3. I concessionari o i gestori che intendono limitare l'accesso dei cani alle spiagge in concessione, entro il 31 gennaio di ogni anno, inoltrano richiesta di autorizzazione ai Comuni e, in caso di



accoglimento dell'istanza, espongono l'avviso con il numero di protocollo dell'ordinanza autorizzativa.

Art. 16

(Trasporto degli animali d'affezione)

1. Il trasporto e la custodia degli animali d'affezione avvengono con mezzi di trasporto e contenitori adeguati alla specie e alla dimensione degli animali tali da consentire i controlli e garantire il benessere degli animali trasportati.
 2. Ad ogni trasporto si applicano le disposizioni vigenti in materia di benessere animale e il conducente:
 - a) assicura un'adeguata aerazione del veicolo;
 - b) assicura la corretta climatizzazione della vettura lungo il tragitto.
 3. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo o rimorchio o altro mezzo di contenzione per un periodo di tempo prolungato.
-

Art. 17

(Allevamento degli animali d'affezione)

1. Fermo restando il rispetto della normativa sanitaria vigente, l'attivazione delle strutture destinate al ricovero, all'allevamento, al commercio, alla pensione, alla toelettatura, all'addestramento degli animali d'affezione è subordinata alla presentazione di una SCIA al SUAP del Comune territorialmente competente.
-

Art. 18

(Obblighi degli allevatori di cani e gatti e dei commercianti di animali d'affezione)

1. Gli allevatori di cani e gatti, i commercianti di animali d'affezione, i titolari di attività di pensione, di toelettatura, nonché di aree di addestramento sono tenuti all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1. I soggetti suindicati o loro delegati hanno l'attestazione di qualificata formazione professionale in materia per la gestione e il mantenimento degli animali nel pieno rispetto del loro benessere.
2. Gli allevatori e i commercianti di animali d'affezione non possono:
 - a) esporre animali nelle vetrine o all'esterno del punto di vendita o dell'allevamento;
 - b) cedere o vendere animali ai minori;
 - c) effettuare il commercio di animali in forma ambulante.
3. Gli allevatori e i commercianti di animali d'affezione hanno un apposito registro di carico e scarico degli animali, vidimato dall'ASL, presso l'esercizio o l'allevamento che rendono disponibile al controllo degli organi preposti.



4. Gli allevatori ed i commercianti di cani e gatti a scopo di commercio, di cui ai commi 2 e 3, hanno l'obbligo di:

- a) possedere idoneo sistema per la lettura del microchip, vendere o cedere gli animali soltanto se identificati e registrati in Banca dati, se previsto, e previa certificazione di buona salute rilasciata, all'atto della vendita, da un medico veterinario;
- b) notificare il trasferimento di proprietà del cane e del gatto, entro dieci giorni dalla cessione o vendita, alla ASL territorialmente competente per sede di esercizio commerciale;
- c) individuare un medico veterinario di riferimento quale direttore sanitario dell'attività;
- d) comunicare al servizio veterinario ASL l'avvenuta cessazione dell'attività unitamente all'elenco degli animali invenduti con l'indicazione della loro destinazione entro dieci giorni dall'evento.

5. I commercianti di cani e gatti in possesso di specifica autorizzazione dell'Ufficio veterinario del Ministero della salute per gli adempimenti comunitari (UVAC) sono tenuti, previo accreditamento presso la regione Campania alla pre-registrazione dei cani e gatti di provenienza comunitaria nella Banca dati regionale entro quarantotto ore dall'arrivo degli animali.

Art. 19

(Formazione)

1. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del piano di formazione professionale, organizza in collaborazione con le ASL, le università, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, gli ordini professionali, i soggetti accreditati alla formazione e le associazioni protezioniste iscritte all'Albo regionale o riconosciute enti morali, corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene urbana veterinaria da svolgersi sul territorio regionale destinati a:

- a) personale veterinario delle ASL;
- b) personale dei competenti uffici comunali nonché della polizia municipale;
- c) medici veterinari e direttori sanitari dei canili;
- d) *guardie zoofile regionali di associazioni protezionistiche di cui all'articolo 20, per le quali è stilato un apposito programma di formazione e aggiornamento relativo alle procedure e competenze, nonché all'accertamento delle sanzioni amministrative;* (1)
- e) titolari di canili, allevamenti e pensioni per animali e toelettature, possessori di cani e gatti a scopo di commercio;
- f) personale addetto alla cattura, al soccorso ed alla custodia dei cani e dei gatti.

2. La Regione promuove, altresì, iniziative di formazione per la protezione degli animali, nonché progetti e iniziative rivolte alla sensibilizzazione dei giovani in età scolare e dell'opinione pubblica.

(1) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 8 luglio 2019, n. 12.



Art. 20

(Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali e la prevenzione del randagismo)

1. È istituito presso la Giunta regionale, l'Albo delle associazioni per la protezione degli animali e la prevenzione del randagismo.
2. Le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno richiesta di iscrizione all'Albo di cui al comma 1, sono costituite con atto pubblico, hanno come precipua finalità statutaria la tutela degli animali d'affezione e operano nella Regione da almeno tre anni.
3. Per l'iscrizione all'Albo, le associazioni presentano domanda al Presidente della Giunta regionale per il tramite della ASL competente territorialmente per sede legale, corredata da:

- a) copia dell'atto costitutivo;
- b) statuto da cui si evince l'assenza di lucro e che la finalità principale è la prevenzione del randagismo e la protezione degli animali;
- c) bilancio dell'anno in corso;
- d) previsione di bilancio dell'anno successivo;
- e) relazione documentata dell'attività esercitata nonché dell'efficienza, organizzativa ed operativa, certificata dal servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente per sede di attività;

e bis) attestazione comprovante l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). In via transitoria il requisito dell'iscrizione al RUNTS, fino all'operatività di quest'ultimo, è soddisfatto da quello di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice del Terzo Settore. (1)

4. Le associazioni, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, presentano alla Regione, per il tramite della ASL competente sulla sede legale o sulla sede operativa per le associazioni nazionali, un rendiconto annuale delle attività svolte in collaborazione con il servizio veterinario dell'ASL competente. L'associazione è cancellata dall'Albo in assenza di attività, certificata dall'ASL.
5. La Regione può erogare alle associazioni iscritte all'Albo contributi annuali per la realizzazione di progetti operativi specifici relativi alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, alla tutela e alla protezione degli animali d'affezione.
6. Le associazioni presentano, entro il 30 luglio e il 30 gennaio di ogni anno, un rendiconto semestrale sullo stato di attuazione dei singoli progetti finanziati.

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 8 luglio 2019, n. 12.

Art. 21

(Guardie zoofile)



1. La vigilanza e l'applicazione della presente legge è affidata alle:
 - a) guardie zoofile volontarie regionali;
 - b) guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 189/2004.
 2. Le guardie zoofile volontarie regionali sono nominate dal Presidente della Giunta, su proposta delle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 20, per un limite massimo del 10 per cento degli iscritti all'associazione richiedente e svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in conformità al regolamento regionale vigente.
 3. Sono nominati guardie zoofile regionali coloro che sono in possesso di un attestato di idoneità, valido dieci anni, rilasciato a seguito di partecipazione a un corso di formazione o di aggiornamento, autorizzato dalla Regione Campania ai sensi dell'articolo 19.
 4. Le guardie zoofile regionali volontarie partecipano a corsi di aggiornamento entro e non oltre il decimo anno di validità dell'attestato di idoneità, pena la revoca della qualifica.
 5. Il trasferimento delle guardie zoofile regionali volontarie tra le associazioni di cui all'articolo 20 deve essere comunicato dal legale rappresentante dell'associazione di destinazione alla struttura regionale competente per la necessaria voltura del decreto di nomina.
 6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispose un apposito regolamento recante la disciplina delle attività delle guardie zoofile regionali.
-

Art. 22

(Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvaticiti)

1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera dei cani randagi o inselvaticiti, accertate e certificate dai servizi veterinari delle ASL, in misura pari al valore medio di mercato, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro alla sanità 20 luglio 1989, n. 298 (Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afte epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali) ridotto del 20 per cento.
 2. Le modalità di liquidazione dell'indennità di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
-

Art. 23

(Contributi regionali)

1. La Regione eroga, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi per la realizzazione degli obiettivi della presente legge, attribuendo priorità decrescente ai progetti presentati nell'ordine da Comuni capoluoghi di provincia, da Comuni associati e Comuni singoli, da ASL e da associazioni protezionistiche iscritte all'Albo regionale.
2. La Regione eroga contributi finalizzati:



- a) agli enti locali per attuare, prioritariamente, piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, nonché il risanamento e la costruzione dei canili municipali, come previsto dalla normativa vigente;
- b) alle ASL per il potenziamento delle strutture sanitarie deputate all'erogazione delle prestazioni di primo e secondo livello, nonché per l'istituzione ed il funzionamento del numero verde regionale di cui all'articolo 5, comma 3;
- c) alle associazioni protezionistiche iscritte all'Albo regionale per la realizzazione di progetti operativi di cui all'articolo 20, comma 5.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri, le modalità ed i termini per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.  

Art. 24

(Istituzione del Garante regionale dei Diritti degli Animali)

1. È istituito, presso il Consiglio Regionale della Campania, il Garante regionale dei Diritti degli Animali, di seguito denominato Garante, per assicurare sul territorio regionale, il benessere degli animali e una migliore convivenza con la collettività umana. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'applicazione, su tutto il territorio regionale, della Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978, presso la sede dell'Unesco a Parigi, nonché sulla normativa statale, regionale, locale, dell'Unione europea ed internazionale vigente in materia di tutela e degli animali;
- b) promuove, in sinergia con la Commissione di cui all'articolo 8, campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza delle norme statali, regionali, locali, dell'Unione Europea ed internazionali con riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;
- c) riceve segnalazioni e reclami da chiunque è a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali e rappresenta alle amministrazioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che li determinano;
- d) promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione ed al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza e formula proposte per la elaborazione di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
- e) individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
- f) cura rapporti di scambio, studio e ricerca con i Garanti degli animali istituiti nei Comuni della Campania, nonché con altri organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali.



3. Il Garante è scelto tra persone di notoria indipendenza e di comprovata professionalità, competenza ed esperienza nel settore dei diritti degli animali, attuando le procedure di evidenza pubblica previste dalla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania).
4. Il Garante è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale a seguito di elezione da parte del Consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il Consiglio regionale, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, può revocare il Garante per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge o per totale inattività.
5. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.
6. Al Garante si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 (Campania zero – Norme per una Campania equa, solidale e trasparente in materia di incompatibilità) ed inoltre è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica.
7. Il mandato del Garante è espletato a titolo gratuito e non dà luogo all'attribuzione di alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente e rimborso spese.
8. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L'ufficio di Presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane e strutturali, nell'ambito della dotazione organica e strumentale del Consiglio regionale, senza ulteriore aggravio di spesa.

Art. 25

(Sanzioni amministrative)

1. Alle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale ed in concorso con eventuali reati:
 - a) per la violazione di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 8 e 10 da euro 100,00 a euro 600,00;
 - b) per la violazione di cui all'articolo 6, comma 16 da euro 150,00 a euro 900,00;
 - c) per la violazione di cui all'articolo 9, comma 1 da euro 50,00 a euro 300,00;
 - [d) per la violazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), o) e comma 5 da euro 500,00 a euro 3.000,00;] (1)
 - [e) per la violazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera n), da euro 150,00 a euro 600,00;] (1)
 - [f) per la violazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera m), da euro 5.000,00 a euro 30.000,00;] (1)
 - g) per la violazione di cui all'articolo 17, comma 1 da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
 - h) per la violazione di cui all'articolo 18, commi 2, 3, 4, e 5 da euro 500,00 a euro 3.000,00;
 - i) per la violazione delle disposizioni regolamentari adottate, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m) numero 1 da euro 100,00 a euro 600,00; numeri 2, 3, 4, 5 da euro 500,00 a euro 3.000;
 - l) per le violazioni di cui all'articolo 14, comma 2, da euro 150,00 a euro 900,00.



2. Le Autorità competenti alla rilevazione e contestazione degli illeciti sono i servizi veterinari delle ASL, le Polizie municipali nonché gli altri soggetti di cui all'articolo 13, comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. La Regione Campania rappresenta l'Autorità prevista dall'articolo 18 della legge 689/1981 competente ad irrogare le sanzioni mediante ordinanze o ingiunzioni.

4. La Regione Campania è l'Ente cui destinare i proventi contravvenzionali delle violazioni. Le somme incassate, al netto delle spese sostenute, sono destinate al miglioramento dell'efficienza dei controlli ufficiali previsti dalla presente legge.

(1) Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge regionale 8 luglio 2019, n. 12.

Art. 26

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare i maltrattamenti degli animali d'affezione ed il randagismo.

2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare permanente competente in materia una relazione biennale contenente risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti incaricati dell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
- b) attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e della correlata salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;
- c) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno collaborato nell'espletamento delle funzioni loro demandate ai sensi della presente legge;
- d) quale è stato l'andamento dell'attività sanzionatoria prevista dalla legge;
- e) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel biennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale;
- f) quali sono stati i costi sostenuti dai soggetti pubblici coinvolti nella gestione del fenomeno del randagismo, monitorati dal CRIUV.

3. La copia della relazione di cui al comma 2 è inviata per conoscenza alla Commissione per i diritti degli animali di cui all'articolo 8, che può trasmettere alla Commissione consiliare permanente competente in materia un parere non vincolante.

Art. 27

(Abrogazione)

1. La legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) è abrogata.



Art. 28

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, pari ad euro 1.275.000,00, si provvede per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, a valere sulle risorse della Missione 13, Programma 7, Titolo 2 per euro 25.000,00 e Missione 13, Programma 1, Titolo 1, per euro 400.000,00 del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2019 – 2021 della Regione Campania.

66

Art. 29

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

D.M. 20 Novembre 2007

Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

67

Visto l'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, siano stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia;

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Considerato che risulta opportuno promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli nell'esercizio dell'attività di vendita diretta possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione; Ritenuto che tale obiettivo può essere raggiunto attraverso il riconoscimento dei mercati ai quali hanno accesso imprese agricole operanti nell'ambito territoriale ove siano istituiti detti mercati e/o imprese agricole associate a quelle operanti nell'ambito territoriale nel quale siano istituiti detti mercati e che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza amministrativa nell'esercizio dell'attività di vendita;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 1° agosto 2007, prot. n. 178/CSR;

Visto il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 15 novembre 2007, nel corso della quale i comuni, attraverso l'A.N.C.I., hanno richiesto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di provvedere alla realizzazione di tutte le attività di supporto e assistenza tecnica ai comuni per l'adempimento delle funzioni loro assegnate;

Decreta:

Art. 1. Mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

1. In attuazione dell'art. 1 comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definite le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. I comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui al presente decreto. Le richieste di



autorizzazione complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione, si intendono accolte.

3. I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata.

4. I comuni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita.

Art. 2. Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all'art. 1 gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;

b) vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;

c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

3. Nei mercati agricoli di vendita diretta conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Art. 3. Disciplina amministrativa dei mercati agricoli di vendita diretta

1. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di vendita diretta di prodotti agricoli, gli imprenditori agricoli che intendano esercitare la vendita nell'ambito dei mercati agricoli di vendita diretta devono ottemperare a quanto prescritto dall'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e dall'art. 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, non è assoggettato alla disciplina sul commercio.

3. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo del comune nel cui ambito territoriale ha sede. Il comune accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia nonché delle disposizioni di cui al presente decreto e del disciplinare di mercato di cui all'art. 4, comma 3, e, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione.



Art. 4. Modalità di vendita dei prodotti agricoli

1. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie richiamate al comma 3, dell'art. 2.
2. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.
3. I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi e ne danno comunicazione agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
4. I comuni favoriscono la fruibilità dei mercati agricoli di vendita diretta anche mediante la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - attraverso forme di collaborazione con l'A.N.C.I. - provvede alla realizzazione di tutte le attività di supporto e assistenza tecnica ai comuni per l'adempimento delle funzioni loro assegnate.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, effettua un monitoraggio annuale dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli autorizzati e delle attività in essi svolte.
6. L'attuazione del presente decreto non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'esercizio delle relative funzioni è operato nell'ambito delle vigenti disponibilità di bilancio. Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2007

Il Ministro: De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 237



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2003

Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. (GU Serie Generale n.52 del 04-03-2003)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 24 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

Considerato che l'Italia ha firmato la "Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia", approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987;

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativo al benessere degli animali da compagnia e la pet-therapy, stipulato il 6 febbraio 2003;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto recepisce l'accordo di cui all'allegato 1, stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che disciplina il particolare rapporto di affezione tra l'uomo e l'animale, al fine di rendere più omogeneo l'intervento pubblico nel complesso scenario della protezione degli animali da compagnia.

2. In particolare il testo dell'accordo prevede, da parte del Governo e delle regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di disposizioni finalizzate ad:

- a) assicurare il benessere degli animali;
- b) evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti;
- c) consentirne l'identificazione, attraverso l'utilizzo di appositi microchips, su tutto il territorio nazionale;
- d) utilizzare la pet-therapy per la cura di anziani e bambini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2003

Il Presidente: Berlusconi

Il Ministro della salute: Sirchia



Testo vigente della

Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16.

“Norme sul governo del territorio”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

71

La seguente legge:

TITOLO I

Finalità e principi della pianificazione

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto della legge

1. La Regione Campania disciplina con la presente legge la tutela, gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio al fine di garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, mediante un efficiente sistema di pianificazione territoriale e urbanistica articolato a livello regionale, provinciale e comunale.
2. Per i fini di cui al comma 1, la presente legge provvede a:
 - a) individuare le competenze dei diversi livelli istituzionali, favorendone la cooperazione secondo il principio di sussidiarietà;
 - b) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, mediante la semplificazione dei procedimenti di programmazione e pianificazione;
 - c) assicurare la concertazione di tutti i livelli istituzionali con le organizzazioni economiche e sociali e con le associazioni ambientaliste legalmente riconosciute.

Art. 2 Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica.

1. La pianificazione territoriale e urbanistica persegue i seguenti obiettivi:
 - a) promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo;
 - b) salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico;
 - c) tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;
 - d) miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;
 - e) potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale;
 - f) tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;



g) tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.

Art. 3 Articolazione dei processi di pianificazione.

1. La pianificazione territoriale e urbanistica è definita dal complesso degli atti adottati dalle competenti amministrazioni in conformità alla legislazione nazionale e regionale, disciplinanti l'uso, la tutela e i processi di trasformazione del territorio.

2. La pianificazione territoriale e urbanistica disciplina con un sistema normativo e di vincolo tutte le attività di iniziativa sia pubblica che privata che comportano una trasformazione significativa del territorio, definendo:

a) per le attività pubbliche, la programmazione degli interventi da realizzare;

b) per le attività private, l'incentivazione delle iniziative riconosciute come concorrenti al miglioramento della qualità del territorio e corrispondenti all'interesse pubblico.

3. La pianificazione provinciale e comunale si attua mediante:

a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;

b) disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.

Art. 4 Cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione.

1. Tutti i soggetti istituzionali titolari di funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica informano la propria attività ai metodi della cooperazione e dell'intesa.

2. La presente legge disciplina gli strumenti di raccordo e coordinamento tra la Regione e gli enti locali, da attuare in sede di individuazione degli obiettivi della pianificazione e nella successiva fase di verifica della compatibilità delle scelte adottate.

3. La Regione Campania promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti locali e i soggetti titolari di funzioni relative al governo del territorio anche per mezzo di specifiche intese con le amministrazioni interessate.

Art. 5 Partecipazione e pubblicità nei processi di pianificazione.

1. Alle fasi preordinate all'adozione e all'approvazione degli strumenti di pianificazione sono assicurate idonee forme di pubblicità, di consultazione e di partecipazione dei cittadini, anche in forma associata, in ordine ai contenuti delle scelte di pianificazione.

Art. 6 Strumenti di cooperazione e pubblicità della pianificazione.

1. Per garantire lo sviluppo coordinato e omogeneo dei processi di pianificazione territoriale e urbanistica la Regione adotta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge atti di coordinamento tecnico e direttive disciplinanti l'esercizio delle funzioni delegate.



2. La Regione garantisce, altresì, la più ampia informazione e diffusione dei dati relativi allo stato della pianificazione nel territorio regionale, secondo quanto disciplinato dall'articolo 17.

Art. 7 Competenze.

1. L'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle relative variazioni spetta, nell'ambito di rispettiva competenza, alla Regione, alle province e ai comuni.

2. I comuni possono procedere alla pianificazione in forma associata, anche per ambiti racchiusi nei Sistemi territoriali di sviluppo, così come individuati dal PTR e dai PTCP. (1)

3. La pianificazione territoriale e urbanistica si esercita mediante la formazione di piani generali, intesi come strumenti contenenti la disciplina di tutela e uso del territorio per l'intero ambito di competenza degli enti territoriali interessati, e di piani settoriali, con i quali gli enti territoriali e gli enti pubblici preposti alla tutela di specifici interessi partecipano al procedimento pianificatorio relativamente alle proprie attribuzioni.

(1) Comma sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19.

Art. 8 Sussidiarietà.

1. Sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla presente legge alla Regione ed alle province.

2. Alla Regione e alle province sono affidate esclusivamente le funzioni di pianificazione ad esse attribuite dalla legislazione nazionale e regionale che riguardano scelte di interesse sovracomunale.

Art. 9 Efficacia dei piani.

1. Le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale direttamente incidenti sul regime giuridico dei beni da questi disciplinati trovano piena e immediata applicazione, in ordine alla localizzazione puntuale di infrastrutture, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati e modificano le contrastanti disposizioni degli strumenti di pianificazione sottordinati.

Art. 10 Salvaguardia.

1. Tra l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, o delle relative varianti, e la data della rispettiva entrata in vigore sono sospese: a) l'abilitazione alla realizzazione di interventi edilizi in contrasto con la disciplina contenuta nei piani o nelle varianti in corso di approvazione; b) l'approvazione di strumenti di pianificazione sottordinati che risultano non compatibili con i piani o le varianti adottati.

2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre dodici mesi decorrenti dalla data di adozione dei piani o per oltre quattro mesi dalla data di adozione delle varianti. Decorsi inutilmente tali termini si procede ai sensi dell'articolo 39 della presente legge. (1)

(1) Comma sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19.



Art. 11 Flessibilità della pianificazione sovraordinata.

1. Le province ed i comuni possono, nei casi e con le modalità previsti dalla presente legge, proporre modificazioni agli strumenti di pianificazione sovraordinati.
2. Le modificazioni di cui al comma 1 sono collegate alla esistenza di comprovate esigenze degli enti territoriali, relative alla necessità di garantire il raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico e sociale e di riequilibrare gli assetti territoriali e ambientali.
3. L'approvazione delle modificazioni di cui al comma 1 è consentita a condizione che sia assicurata la omogeneità della complessiva pianificazione territoriale e urbanistica.

74

Art. 12 Accordi di programma.

1. Per la definizione e l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, di interventi o di programmi di intervento, nonché per l'attuazione dei piani urbanistici comunali - Puc - e degli atti di programmazione degli interventi di cui all'articolo 25, se è necessaria un'azione integrata tra Regione, provincia, comune, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici, si procede alla stipula dell'accordo di programma con le modalità e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis. (1)
- [2. Al procedimento finalizzato alla stipula dell'accordo di programma partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati all'attuazione degli interventi oggetto dell'accordo, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi di cui all'articolo 20, comma 5.] (2)
- [3. Il presidente della Giunta regionale, o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sugli interventi previsti al comma 1, promuove la conclusione dell'accordo, anche su richiesta di uno dei soggetti pubblici o privati interessati, mediante la convocazione di una conferenza di servizi alla quale partecipano i soggetti di cui ai commi 1 e 2.] (2)
- 4 [4. La convocazione della conferenza indica: a) il nominativo del responsabile del procedimento; b) gli interventi di cui al comma 1 oggetto dell'accordo, nonché l'ambito territoriale e gli obiettivi generali degli stessi; c) le amministrazioni, gli enti, le aziende e le autorità pubblici, nonché le società a partecipazione pubblica e i soggetti privati coinvolti nell'esecuzione dell'accordo.] (2)
- [5. La documentazione necessaria per la stipula dell'accordo è recapitata ai soggetti indicati al comma 1 almeno venti giorni prima della conferenza. I progetti delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento, se in variazione di strumenti urbanistici, anche di portata sovracomunale, sono corredati degli elaborati grafici e normativi idonei ad individuare i contenuti e la portata della variazione. Se la documentazione contiene il progetto definitivo delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento, l'approvazione dell'accordo di programma sostituisce ogni titolo autorizzativo prescritto dalla normativa vigente. Alla documentazione è allegato uno studio degli effetti prodotti dagli interventi di cui al comma 1 sul sistema ambientale e territoriale circostante.](2)
- [6. Se l'approvazione dell'accordo di programma comporta la variazione degli strumenti pianificazione, anche di portata sovracomunale, l'avviso di convocazione della conferenza di servizi è affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati dalle opere, dagli interventi o dai programmi di intervento, ed è pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale e sul sito internet della Regione. L'avviso di convocazione della conferenza è trasmesso per conoscenza ai proprietari interessati dall'intervento, se in numero inferiore a cinquanta.] (2)



[7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, la documentazione e gli elaborati indicati al comma 5 sono depositati presso la segreteria del comune o dei comuni interessati dagli interventi per dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Nei successivi dieci giorni chiunque può presentare osservazioni sulle quali la conferenza di servizi si esprime motivatamente.] (2)

[8. I soggetti partecipanti alla conferenza stabiliscono, nella prima seduta, il termine, non superiore a novanta giorni, per assumere la decisione. La conferenza adotta le determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad esclusione dei soggetti privati invitati e dei soggetti portatori di interessi diffusi di cui al comma 2. Si considera acquisito l'assenso dei soggetti a cui sono attribuite potestà amministrative in ordine all'oggetto dell'accordo, i quali, regolarmente convocati, non partecipano alla conferenza, salvo che gli assenti notificano il proprio motivato dissenso o impugnino le determinazioni conclusive della conferenza entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione delle stesse.] (2)

[9. Se il dissenso sull'approvazione dell'accordo di programma è espresso dalla Regione, la decisione è rimessa al Consiglio regionale. Nelle altre ipotesi di dissenso, si applica l'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, commi 3, 4 e 5.] (2)

[10. Se i rappresentanti intervenuti alla conferenza non sono muniti dei poteri di impegnare l'ente di appartenenza, i competenti organi possono ratificarne l'operato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza.] (2)

[11. Acquisita l'approvazione della conferenza, l'accordo è sottoscritto dai rappresentanti, o dai loro delegati, dei soggetti di cui al comma 1 ed è approvato con decreto del presidente della Giunta regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.] (2)

[12. L'accordo contiene: a) il programma di attuazione delle opere e degli interventi, eventualmente articolato in fasi funzionali, con l'indicazione dei relativi tempi di esecuzione; b) la quantificazione del costo complessivo, eventualmente suddiviso in funzione delle fasi di esecuzione; c) il piano economico corredato della individuazione delle fonti finanziarie; d) l'indicazione degli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati dall'attuazione dell'accordo, le responsabilità per l'attuazione e le eventuali garanzie; e) l'istituzione di un collegio di vigilanza dotato di poteri sostitutivi dei soggetti inadempienti, composto dai rappresentanti degli enti pubblici interessati dall'attuazione dell'accordo; f) la previsione della risoluzione delle controversie sorte nel corso dell'esecuzione dell'accordo da parte di un collegio arbitrale e la disciplina sulla composizione e sulle modalità di funzionamento dello stesso.] (2)

13. L'approvazione dell'accordo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste, produce gli effetti dell'intesa di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articolo 81, e al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e determina le conseguenti variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, anche settoriali, comunali e sovracomunali. La dichiarazione di pubblica utilità cessa di avere efficacia se le opere non hanno inizio entro cinque anni dalla data di approvazione dell'accordo.

14. Le variazioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 13 sono ratificate entro trenta giorni, a pena di decadenza, dagli organi competenti all'approvazione delle stesse.

15. È istituito presso l'area generale di coordinamento governo del territorio della Giunta regionale il settore monitoraggio e controllo degli accordi di programma, finalizzato alla verifica della



compatibilità degli accordi di programma con gli strumenti urbanistici e la normativa ambientale vigente. Al settore viene trasmessa la documentazione di cui al comma 5 relativamente agli accordi di programma e agli atti di contrattazione programmata previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, interessanti il territorio regionale. Il settore coordina il sistema informativo territoriale - Sit - di cui all'articolo 17, predispone ed aggiorna il quadro conoscitivo delle interazioni e delle modifiche apportate dagli accordi di programma e dagli atti di contrattazione programmata agli strumenti di pianificazione urbanistica ed alla normativa ambientale vigente.

16. Se la Regione è inclusa tra i soggetti che stipulano un accordo di programma, il settore di cui al comma 15, previa valutazione della documentazione di cui al comma 5, esprime il parere della Regione in seno alla conferenza di servizi.

(1) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1, a decorrere dal centocinquantunesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

(2) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1, a decorrere dal centocinquantunesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

Art. 12 bis (1) (Opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale)

1. Per opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale si intendono le opere ed i lavori pubblici che si realizzano nel territorio della Regione Campania, la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta alla Regione, che siano:

- a) finanziati, anche solo parzialmente, con fondi europei e/o fondi strutturali;
- b) volti a superare procedure di infrazione e/o procedure esecutive di condanne da parte della Corte di giustizia dell'Unione Europea per violazione della normativa europea;
- c) definiti strategici dal Documento di economia e finanza regionale (DEFER);
- d) inclusi nella programmazione di cui all'articolo 63 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) in quanto ritenuti strategici per lo sviluppo della Regione; e) finalizzati a migliorare le condizioni di accessibilità attiva e passiva della Zona Rossa per emergenza vulcanica del Vesuvio e dei Campi Flegrei (realizzazione e/o adeguamento di infrastrutture funzionali al miglioramento delle vie di fuga e delle strutture per la logistica previste dal Piano di allontanamento della popolazione residente in Zona Rossa).

2. Qualora la realizzazione delle opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale richieda l'azione integrata di una pluralità di enti interessati, la Regione promuove la procedura dell'accordo di programma ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.

3. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di valutazione ambientale e paesaggistica, per i progetti di opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale non conformi al piano urbanistico comunale (Puc), nella conferenza di servizi prodromica all'accordo di programma, il Comune interessato esprime il proprio parere motivato. Se il parere è espresso in senso non favorevole, l'amministrazione precedente aggiorna la Conferenza di servizi e stabilisce un termine non superiore a trenta giorni entro cui il Comune dissenziente può far pervenire alle altre amministrazioni partecipanti alla Conferenza proposte di modifica del progetto volte ad acquisire l'assenso di tutte le amministrazioni interessate. Tali proposte sono valutate, con specifico riferimento alla fattibilità tecnico-economica ed alla compatibilità con le finalità generali dell'opera pubblica, con successiva



Conferenza di servizi da tenersi entro il termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Ove in occasione della suddetta Conferenza di servizi non si pervenga ad un esito con parere favorevole reso da tutte le amministrazioni partecipanti, il progetto è sottoposto all'esame della Giunta regionale che, sentita la commissione consiliare competente per materia, può comunque disporre l'approvazione del progetto motivandone la coerenza con la 6 programmazione strategica regionale degli interventi di rilievo sovra comunale, in attuazione dei principi costituzionali in tema di dimensione dell'interesse pubblico e livello della funzione amministrativa ad esso correlata.

4. I provvedimenti di approvazione dei progetti di lavori pubblici di interesse strategico regionale adottati ai sensi del comma 3 costituiscono apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, fermo restando l'applicazione in ogni caso delle procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

TITOLO II

Pianificazione territoriale e urbanistica

Capo I - Pianificazione territoriale regionale

Art. 13 Piano territoriale regionale.

1. Al fine di garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, la Regione approva il piano territoriale regionale - Ptr -, nel rispetto della legislazione statale e della normativa comunitaria vigenti nonché della convenzione europea del paesaggio e dell'accordo Stato-Regioni, in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale e in coerenza con i contenuti della programmazione socio-economica regionale.

2. Attraverso il Ptr la Regione, nel rispetto degli obiettivi generali di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio ed in coordinamento con gli indirizzi di salvaguardia già definiti dalle amministrazioni statali competenti e con le direttive contenute nei piani di settore previsti dalla normativa statale vigente, individua:

- a) gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione;
- b) i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza sovregionale e regionale, nonché gli impianti e gli interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale;
- c) gli indirizzi e i criteri per la elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e per la cooperazione istituzionale.

3. Il Ptr definisce:

- a) il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come definite dall'articolo 2 e connesse con la rete ecologica regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale;
- b) gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio, nel rispetto della vocazione agro-silvo-pastorale dello stesso;



- c) gli elementi costitutivi dell'armatura territoriale a scala regionale, con riferimento alle grandi linee di comunicazione viaria, ferroviaria e marittima, nonché ai nodi di interscambio modale per persone e merci, alle strutture aeroportuali e portuali, agli impianti e alle reti principali per l'energia e le telecomunicazioni;
- d) i criteri per l'individuazione, in sede di pianificazione provinciale, degli ambiti territoriali entro i quali i comuni di minori dimensioni possono espletare l'attività di pianificazione urbanistica in forma associata;
- e) gli indirizzi per la distribuzione territoriale degli insediamenti produttivi e commerciali;
- f) gli indirizzi e i criteri strategici per la pianificazione di aree interessate da intensa trasformazione o da elevato livello di rischio;
- g) la localizzazione dei siti inquinati di interesse regionale ed i criteri per la bonifica degli stessi;
- h) gli indirizzi e le strategie per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche connesse allo sviluppo turistico ed all'insediamento ricettivo.

Art. 14 Piani settoriali regionali.

1. I piani settoriali regionali - Psr, regolanti specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio, integrano il Ptr e sono coerenti con le sue previsioni.

[2. Se i piani settoriali regionali contengono previsioni non compatibili con quelle del Ptr, costituiscono varianti al Ptr stesso e devono essere approvati con le procedure di cui all'articolo 15.](1)

(1) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 a decorrere dal centocinquantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

Art. 15 Procedimento di formazione del piano territoriale regionale. (1)

1. La Giunta regionale adotta il Ptr e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Il Ptr approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1.

Art. 16 Varianti al piano territoriale regionale.

[1. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Ptr sono sottoposte al procedimento di formazione di cui all'articolo 15, con i termini ridotti della metà.] (1)

2. Le varianti e gli aggiornamenti del Ptr seguono il procedimento di formazione di cui all'articolo 15. Le variazioni tecniche degli elaborati del Ptr, necessarie al recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative, sono approvate con delibera di Giunta regionale. (2)

3. La Giunta regionale, con cadenza quinquennale, e comunque entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale, verifica lo stato di attuazione del Ptr e propone al Consiglio le eventuali modifiche necessarie all'aggiornamento dello stesso.

(1) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 a decorrere dal centocinquantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.



(2) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

Art. 17 Sistema informativo territoriale.

1. È istituito presso l'area generale di coordinamento governo del territorio della Giunta regionale il sistema informativo territoriale - Sit - che, nell'osservanza delle responsabilità e delle competenze rimesse alle singole strutture regionali, ha i seguenti compiti:

- a) acquisire e fornire gli elementi conoscitivi indispensabili per le scelte di programmazione territoriale generale e settoriale;
- b) acquisire e fornire le informazioni a supporto di studi scientifici e ricerche a carattere fisico, geomorfologico, pedologico, agroforestale, antropico, urbanistico, paesaggistico-ambientale e, in generale, di uso del suolo;
- c) realizzare una banca dati relazionale;
- d) realizzare il repertorio cartografico ed aerofotografico regionale, previa ricognizione della dotazione cartografica ed aerofotografica esistente presso le strutture regionali e gli enti locali;
- e) predisporre ed aggiornare la carta unica del territorio, nella quale sono recepite le prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse e i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali, che derivano dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e dalle loro varianti o da previsioni legislative;
- f) curare e sviluppare l'interscambio dei dati tra i settori regionali, gli enti locali e gli altri enti pubblici;
- g) provvedere all'aggiornamento e alla diffusione delle specifiche comuni per la produzione cartografica e la gestione degli archivi dei sistemi informativi territoriali.

2. Il Sit è realizzato ed aggiornato anche attraverso il concorso di enti pubblici o di loro consorzi e di società di ricerca a prevalente capitale pubblico.

3. L'area generale di coordinamento governo del territorio della Giunta regionale assicura il libero accesso ai dati del Sit.

4. È rimessa alla Giunta regionale l'adozione dei criteri e delle modalità, anche organizzative, per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, e per la partecipazione regionale alla produzione cartografica degli enti locali.

TITOLO II

Pianificazione territoriale e urbanistica

Capo II - Pianificazione territoriale provinciale

Art. 18 Piano territoriale di coordinamento provinciale.

1. Le province provvedono alla pianificazione del territorio di rispettiva competenza nell'osservanza della normativa statale e regionale, in coerenza con le previsioni contenute negli atti di pianificazione territoriale regionale e nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. La pianificazione territoriale provinciale:



- a) individua gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storiche dello stesso;
- b) fissa i carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della provincia in coerenza con le previsioni del Ptr;
- c) definisce le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali;
- d) detta disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali presenti sul territorio;
- e) indica le caratteristiche generali delle infrastrutture e delle attrezzature di interesse intercomunale e sovracomunale;
- f) incentiva la conservazione, il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti.

3. La pianificazione territoriale provinciale si realizza mediante il piano territoriale di coordinamento provinciale - Ptcp - e i piani settoriali provinciali - Psp -.

4. Il Ptcp contiene disposizioni di carattere strutturale e programmatico.

5. Le disposizioni strutturali contengono:

- a) l'individuazione delle strategie della pianificazione urbanistica;
- b) gli indirizzi e i criteri per il dimensionamento dei piani urbanistici comunali, nonché l'indicazione dei limiti di sostenibilità delle relative previsioni;
- c) la definizione delle caratteristiche di valore e di potenzialità dei sistemi naturali e antropici del territorio;
- d) la determinazione delle zone nelle quali è opportuno istituire aree naturali protette di interesse locale;
- e) l'indicazione, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio;
- f) la definizione della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse provinciale nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse, in coerenza con le analoghe previsioni di carattere nazionale e regionale;
- g) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali.

6. Le disposizioni programmatiche disciplinano le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali, definiscono gli interventi da realizzare in via prioritaria e le stime di massima delle risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione e fissano i termini, comunque non superiori ai diciotto mesi, per l'adeguamento delle previsioni dei piani urbanistici comunali alla disciplina dettata dal Ptcp.

7. Il Ptcp ha valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 143, nonché, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 57, di piano di tutela nei settori della protezione della natura, dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali; ha valore e portata, nelle zone interessate, di piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8, nonché di piano territoriale del parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 33.



8. Ai fini della definizione delle disposizioni del Ptcp relative alle materie di cui al comma 7, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis, le intese con le amministrazioni statali competenti o con altre autorità od organi preposti alla tutela degli interessi coinvolti ai sensi della normativa statale o regionale vigente. (1)

9. Il Ptcp ha valore e portata di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16. Ai fini della definizione delle relative disposizioni del Ptcp, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis, le intese con i consorzi per le aree di sviluppo industriale - A.S.I.- e con gli altri soggetti previsti dalla legge regionale n. 16/1998. (2)

(1) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 a decorrere dal centocinquantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 a decorrere dal centocinquantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

Art. 18 bis (1) (Piano Territoriale Metropolitan)

1. Le funzioni di pianificazione generale attribuite alla Città Metropolitana di Napoli dall'articolo 1, comma 44, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) sono assicurate dal Piano Territoriale Metropolitan.

2. Il Piano Territoriale Metropolitan ha funzione di coordinamento e di pianificazione territoriale generale.

3. Il Piano Territoriale Metropolitan è approvato con le procedure definite dallo Statuto della Città Metropolitana nel rispetto dei principi fondamentali derivanti dalla legislazione statale, di copianificazione e di partecipazione, nel perseguimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente, di riduzione del consumo di suolo e dello sviluppo sostenibile.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

Art. 19 Piani settoriali provinciali.

1. I piani settoriali provinciali, regolanti specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio, integrano il Ptcp e sono coerenti con le sue disposizioni.

2. Se i piani settoriali provinciali contengono previsioni non compatibili con quelle del Ptcp, costituiscono varianti al Ptcp stesso e sono approvati con le procedure di cui al regolamento di attuazione previsto dall'articolo 43-bis (1).

(1) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 a decorrere dal centocinquantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

Art. 20 (1) Procedimento di formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale

[1. L'adozione della proposta di Ptcp compete alla Giunta provinciale. Se il piano ha valenza dei piani di settore di cui all'articolo 18, commi 7 e 9, e quando se ne ravvisa la necessità, la provincia, in sede di avvio del procedimento di formazione della proposta del Ptcp, indice una conferenza alla quale sono invitate le amministrazioni statali competenti, la Regione e le autorità, gli enti e gli organi



competenti nelle materie previste dagli stessi commi 7 e 9 dell'articolo 18, al fine di definire le necessarie intese.

2. Se non si addivene alle intese di cui al comma 1, la Regione, in sede di approvazione del Ptcp, definisce la relativa disciplina pianificatoria. Resta ferma in ogni caso l'applicazione del comma 12, dell'articolo 143, del decreto legislativo n. 42/2004.

3. Se si rende necessaria una variazione delle previsioni settoriali di propria competenza contenute nel Ptcp, le amministrazioni statali competenti e le autorità e gli organi di cui all'articolo 18, commi 7 e 9, procedono all'adozione del relativo piano di settore, o stralcio dello stesso, nel rispetto della normativa vigente. In tale ipotesi la provincia promuove le intese di cui al comma 1 ai fini del necessario adeguamento del Ptcp.

4. La proposta di Ptcp è depositata per trenta giorni presso la segreteria dell'amministrazione provinciale. Del deposito è data notizia con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e su due quotidiani a diffusione regionale.

5. Contemporaneamente alla pubblicazione la proposta di piano è trasmessa ai comuni della provincia, agli enti locali e alle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di livello provinciale, così come individuate con delibera di Giunta regionale, che possono presentare osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4.

6. Al fine di approfondire la valutazione delle osservazioni formulate ed elaborare le relative proposte di modifica allo schema di Ptcp la Giunta provinciale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, indice una conferenza alla quale invita a partecipare i comuni della provincia, gli enti locali e le 10 organizzazioni indicate al comma 5. La conferenza conclude i lavori entro trenta giorni dalla convocazione.

7. La Giunta provinciale, nel termine di sessanta giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza di cui al comma 6, valutate le osservazioni e le proposte di modifica formulate, adotta il Ptcp e lo invia al Consiglio provinciale per l'approvazione. Il piano approvato è trasmesso alla Giunta regionale per la verifica di compatibilità con il Ptr e con i piani settoriali regionali.

8. L'istruttoria tecnica è rimessa all'area generale di coordinamento governo del territorio presso la Giunta regionale. La verifica di compatibilità è conclusa entro novanta giorni dalla data di ricezione del piano, corredato degli allegati previsti dalla vigente normativa. Trascorso tale termine, la verifica di compatibilità si intende positivamente conclusa.

9. Se la verifica di compatibilità non ha avuto esito positivo, la Regione, nei quindici giorni successivi alla scadenza di cui al comma 8, convoca una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare il presidente della provincia, o un assessore delegato, e i dirigenti delle strutture regionali e provinciali competenti. La conferenza è presieduta dal presidente della Regione o da un assessore delegato.

10. La conferenza di cui al comma 9 adotta le modifiche al Ptcp, al fine di renderlo compatibile con il Ptr e con i piani settoriali regionali. La conferenza conclude i lavori nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione.

11. Il Presidente della conferenza, se ne ravvisa l'opportunità, nel rispetto del principio di flessibilità di cui all'articolo 11 e nei limiti ivi indicati, trasmette il Ptcp al Consiglio regionale per la variazione del Ptr, limitatamente alle parti incompatibili con il piano approvato dalla provincia. Il Consiglio regionale



provvede entro novanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine le proposte di variazione si intendono respinte.

12. Nel caso di cui al comma 11, il termine di trenta giorni per la conclusione dei lavori della conferenza rimane sospeso.

13. Gli esiti della conferenza sono ratificati dal Consiglio provinciale entro quindici giorni dalla comunicazione. 14. La delibera di Giunta regionale di verifica di compatibilità del Ptcp di cui ai commi 7 e 8 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Della pubblicazione del Ptcp è data contestualmente notizia con avviso su due quotidiani a diffusione regionale. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Ptcp entra in vigore ed acquista efficacia a tempo indeterminato.]

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 a decorrere dal centocinquantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

Art. 21 Varianti al piano territoriale di coordinamento provinciale.

[1. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Ptcp sono sottoposte al procedimento di formazione di cui all'articolo 20, con i termini ridotti della metà, ad eccezione dei termini di quindici giorni di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 20.] (1)

2. Le variazioni tecniche degli elaborati del Ptcp necessarie al recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali e regionali immediatamente operative sono approvate con delibera di Giunta provinciale.

3. La Giunta provinciale, con cadenza quinquennale, e comunque entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio provinciale, verifica lo stato di attuazione del Ptcp e propone al Consiglio le modifiche necessarie all'aggiornamento dello stesso.

(1) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1, a decorrere dal centocinquantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

TITOLO II

Pianificazione territoriale e urbanistica

Capo III - Pianificazione urbanistica comunale

Art. 22 Strumenti urbanistici comunali.

1. Il comune esercita la pianificazione del territorio di sua competenza nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale.

2. Sono strumenti di pianificazione comunale:

- a) il piano urbanistico comunale - Puc;
- b) i piani urbanistici attuativi - Pua;
- c) il regolamento urbanistico-edilizio comunale - Ruc.

Art. 23 Piano urbanistico comunale.



1. Il piano urbanistico comunale - Puc - è lo strumento urbanistico generale del Comune e disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell'intero territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà.

2. Il Puc, in coerenza con le disposizioni del Ptr e del Ptcp:

a) individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l'attuazione degli stessi;

b) definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi;

c) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera b);

d) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili di trasformazione;

e) indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;

f) promuove l'architettura contemporanea e la qualità dell'edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione;

g) disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone;

h) tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche vietando l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli;

i) assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all'assetto geologico e geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore preliminari alla redazione del piano.

3. Il Puc individua la perimetrazione degli insediamenti abusivi esistenti al 31 dicembre 1993 e oggetto di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, capi IV e V, e ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39, al fine di:

a) realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;

b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico;

c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti.

4. Le risorse finanziarie derivanti dalle oblazioni e dagli oneri concessori e sanzionatori dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria sono utilizzate prioritariamente per l'attuazione degli interventi di recupero degli insediamenti di cui al comma 3.

5. Il Puc può subordinare l'attuazione degli interventi di recupero urbanistico ed edilizio degli insediamenti abusivi, perimetrati ai sensi del comma 3, alla redazione di appositi Pua, denominati piani di recupero degli insediamenti abusivi, il cui procedimento di formazione segue la disciplina prevista dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 43-bis. (1)



6. Restano esclusi dalla perimetrazione di cui al comma 3 gli immobili non suscettibili di sanatoria ai sensi dello stesso comma 3.

7. Il Puc definisce le modalità del recupero urbanistico ed edilizio degli insediamenti abusivi, gli interventi obbligatori di riqualificazione e le procedure, anche coattive, per l'esecuzione degli stessi, anche mediante la formazione dei comparti edificatori di cui all'articolo 33. (2)

8. Al Puc sono allegate le norme tecniche di attuazione - Nta -, riguardanti la manutenzione del territorio e la manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle 12 attività produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola e la regolamentazione dell'attività edilizia.

9. Fanno parte integrante del Puc i piani di settore riguardanti il territorio comunale, ove esistenti, ivi inclusi i piani riguardanti le aree naturali protette e i piani relativi alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali ed al contenimento dei consumi energetici (3).

(1) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 a decorrere dal centocinquantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

(2) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 a decorrere dal centocinquantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

(3) Comma sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19.

Art. 24 (1) Procedimento di formazione del Piano urbanistico comunale

[1. La Giunta comunale, previa consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, economicoprofessionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale, di cui all'articolo 20, comma 5, predispose la proposta di Puc. La proposta, comprensiva degli elaborati previsti dalla vigente normativa statale e regionale e delle Nta, è depositata presso la segreteria del comune e delle circoscrizioni. Del deposito è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e su due quotidiani a diffusione provinciale.

2. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni in ordine alla proposta di Puc. Nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti il termine è ridotto a quaranta giorni.

3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Consiglio comunale esamina le osservazioni, adegua la proposta di Puc alle osservazioni accolte ed adotta il Puc. Nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti il termine è ridotto a sessanta giorni.

4. Il piano adottato è trasmesso alla provincia per la verifica di compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati e di conformità con la normativa statale e regionale vigente.

5. La verifica è affidata all'assessorato provinciale competente nella materia dell'urbanistica, ed è conclusa entro novanta giorni dalla data di ricezione del piano, corredato dagli allegati previsti dalla normativa vigente. Trascorso tale termine, la verifica si intende positivamente conclusa.

6. In caso di esito negativo della verifica, il Presidente della provincia, nei quindici giorni successivi alla scadenza di cui al comma 5, convoca una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare il sindaco, o un assessore da lui delegato, e i dirigenti delle strutture provinciali e comunali



competenti. La conferenza è presieduta dal Presidente della provincia o da un assessore da lui delegato.

7. La conferenza apporta, ove necessario, modifiche al Puc, al fine di renderlo compatibile con gli atti di pianificazione territoriale sovraordinati e conforme alla normativa statale e regionale vigente. La conferenza conclude i lavori nel termine di trenta giorni dalla convocazione.

8. Il Presidente della conferenza, se ne ravvisa l'opportunità, e nel rispetto del principio di flessibilità di cui all'articolo 11 e nei limiti ivi indicati, trasmette il Puc al Consiglio provinciale o al Consiglio regionale per la eventuale variazione, rispettivamente, del Ptcp, del Ptr, dei Psr e dei Psp, nelle parti in cui sono incompatibili con il piano adottato dal comune. Il Consiglio provinciale e il Consiglio regionale provvedono entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti. Decorso tale termine, le proposte di variazione si intendono respinte.

9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, il termine di trenta giorni per la conclusione dei lavori della conferenza di cui al comma 6 rimane sospeso.

10. Gli esiti della conferenza di cui al comma 6 sono ratificati dal Consiglio comunale entro venti giorni dalla loro comunicazione, pena la decadenza dei relativi atti.

11. Il Puc è approvato con decreto del Presidente della provincia, previa delibera di Giunta provinciale, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Della pubblicazione è data notizia mediante avviso su due quotidiani a diffusione provinciale. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Puc entra in vigore ed acquista efficacia a tempo indeterminato.

12. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Puc sono sottoposte al procedimento di formazione disciplinato dal presente articolo, con i termini ridotti della metà, ad eccezione dei termini di cui ai commi 6, 7, 8 e 10.

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano anche alle varianti di adeguamento del Puc, agli strumenti di pianificazione paesaggistica previsti dal decreto legislativo n. 42/2004, articolo 145, comma 13. Le proposte di variante sono trasmesse alla competente soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio, che esprime il parere entro il termine stabilito per l'adozione delle varianti stesse.]

(1) Articolo così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U.R.C. del 7 luglio 2008, n. 27, successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera f) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1, a decorrere dal centocinquantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

Art. 25 Atti di programmazione degli interventi.

1. Con delibera di Consiglio comunale è adottata, in conformità alle previsioni del Puc e senza modificarne i contenuti, la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell'arco temporale di tre anni.

2. Gli atti di programmazione di cui al comma 1, in relazione agli interventi di riqualificazione e di nuova edificazione, prevedono:

a) le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;

b) le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di trasformazione e conservazione dell'assetto urbanistico;



c) la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione territoriale e paesaggistica;

d) la quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti di finanziamento.

3. Gli atti di programmazione degli interventi hanno valore ed effetti del programma pluriennale di attuazione disciplinato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 13, e dalla legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, articolo 5, e si coordinano con il bilancio pluriennale comunale.

4. Per le opere pubbliche o di interesse pubblico la delibera di approvazione degli atti di programmazione degli interventi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza dei lavori previsti negli stessi, nel rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente.

5. Gli atti di programmazione di cui al comma 1 stabiliscono gli interventi da attuare tramite società di trasformazione urbana.

6. Il programma triennale per la realizzazione di opere pubbliche, così come previsto dalla normativa nazionale vigente, si coordina con le previsioni di cui al presente articolo. (1)

7. Gli atti di programmazione degli interventi sono approvati per la prima volta contestualmente all'approvazione del Puc.

(1) Comma sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19.

Art. 26 Piani urbanistici attuativi.

1. I piani urbanistici attuativi - Pua - sono strumenti con i quali il comune provvede a dare attuazione alle previsioni del Puc o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli atti di programmazione di cui all'articolo 25.

2. I Pua, in relazione al contenuto, hanno valore e portata dei seguenti strumenti:

a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, articoli 13 e 28;

b) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 27;

d) i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, articolo 17, e alla legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3 e alla legge regionale 18 ottobre 2002, n. 26;

e) i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

f) i programmi di recupero urbano di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 11, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493.

3. L'approvazione dei Pua non può comportare variante al Puc. A tal fine non costituiscono varianti al Puc:

a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano e in ogni caso le modifiche tecniche obbligatorie; (1)

b) la precisazione dei tracciati viari;



c) le modificazioni del perimetro del Pua rese necessarie da esigenze sopravvenute quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all'imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici e idrogeologici; (2)

d) le modifiche delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, di cui al decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d);

e) le modifiche o diversa dislocazione, nel perimetro del PUA, degli insediamenti, dei servizi o attrezzature, delle infrastrutture e del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e che non incidono sul dimensionamento globale del piano, sugli indici di fabbricabilità e sulla dotazione di spazi pubblici o di uso pubblico nel rispetto del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; (3)

f) gli interventi in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale n. 19/2009 (4).

4. L'adozione delle modifiche di cui al comma 3 è motivata dal comune, al fine di dimostrare i miglioramenti conseguibili e in ogni caso l'assenza di incremento del carico urbanistico.

5. La Giunta comunale può decidere di conferire alla delibera di approvazione dei Pua valore di permesso di costruire abilitante gli interventi previsti, subordinando tale permesso all'acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nulla-osta e provvedimenti all'uopo necessari, anche mediante lo sportello urbanistico di cui all'articolo 41. In tal caso, le varianti al permesso di costruire seguono il procedimento ordinario, senza adozione di atti deliberativi.

6. L'amministrazione comunale provvede alla stipula di convenzioni disciplinanti i rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dai Pua.

(1) Lettera così sostituita dall'articolo 10, comma 2, lettera a) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

(2) Lettera così sostituita dall'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

(3) Lettera così integralmente sostituita dall'articolo 10, comma 2, lettera c) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

(4) Lettera aggiunta dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1.

Art. 27 Procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi.

1. I Pua sono redatti, in ordine prioritario:

a) dal comune;

b) dalle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 36;

c) dai proprietari, con oneri a loro carico, nei casi previsti dalla normativa vigente, o nei casi in cui, essendo prevista la redazione dei Pua da parte del comune, questi non vi provvede nei termini definiti dagli atti di programmazione degli interventi, purché il piano attuativo non sia subordinato alla necessità di acquisire immobili da parte dell'amministrazione comunale. La proposta di Pua deve essere formulata dai proprietari degli immobili rappresentanti il cinquantuno per cento del complessivo valore imponibile dell'area interessata dagli interventi, accertato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili. Se in tale area sono inclusi immobili per i quali non risulta accertato il valore dell'imponibile relativo alla imposta comunale sugli immobili, lo stesso è determinato dall'ufficio



tecnico comunale entro trenta giorni dalla formulazione della richiesta da parte degli interessati, sulla base dei valori accertati per altri immobili aventi caratteristiche analoghe.

d) dal comune, se i privati, tenuti alla redazione dei Pua a proprie cura e spese, non presentano le relative proposte definite dagli atti di programmazione degli interventi nei termini da queste previsti. In tal caso il comune ha diritto di rivalsa per le spese sostenute nei confronti dei proprietari inadempienti. Resta a cura del comune la redazione dei Pua se la stessa amministrazione respinge le proposte di pianificazione attuativa avanzate dai proprietari.

2. Il Pua è adottato dalla Giunta comunale.

[3. Il Pua, adottato ai sensi del comma 2, è trasmesso alla provincia per eventuali osservazioni che devono essere formulate entro il termine perentorio di trenta giorni ed è depositato presso la casa comunale per trenta giorni. Del deposito è data notizia su due quotidiani a diffusione regionale. Ulteriori forme di pubblicità possono essere determinate dagli statuti delle amministrazioni comunali. Il comune garantisce il rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente.] (1)

[4. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3 chiunque può formulare osservazioni o opposizioni al Pua adottato.] (2)

[5. Con delibera di Giunta il comune esamina le osservazioni o le opposizioni formulate e approva il Pua dando espressamente atto della sua conformità al Puc.] (2)

[6. Con decreto sindacale il piano approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.] (2)

7. Se il Pua comporta la modifica degli atti di programmazione degli interventi, il Piano adottato è rimesso al Consiglio comunale per l'approvazione.

(1) Comma così sostituito dall'articolo 41, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 poi successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera g) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 a decorrere dal centocinquantunesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

(2) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera g) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 a decorrere dal centocinquantunesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

Art. 28 Regolamento urbanistico edilizio comunale.

1. Il Ruec individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché l'attività concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie. Il Ruec disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di ornato, gli spazi verdi e gli arredi urbani.

2. Il Ruec, in conformità alle previsioni del Puc e delle Nta allo stesso allegate, definisce i criteri per la quantificazione dei parametri edilizi e urbanistici e disciplina gli oneri concessori.

3. Il Ruec specifica i criteri per il rispetto delle norme in materia energetico-ambientale in conformità agli indirizzi stabiliti con delibera di Giunta regionale.

Art. 29 (1) Procedimento di formazione del regolamento urbanistico edilizio comunale



[1. Il Ruc è adottato dal Consiglio comunale e depositato presso la sede del comune. Del deposito è data notizia su due quotidiani a diffusione regionale. Ulteriori forme di pubblicità possono essere determinate dagli statuti comunali.

2. Nel termine di trenta giorni dal deposito chiunque può presentare osservazioni al Ruc adottato. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio comunale approva il Ruc, decidendo contestualmente in ordine alle osservazioni, sempre in coerenza con il Puc e le Nta. Della approvazione è dato avviso mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Copia integrale del Ruc è trasmessa alla provincia e depositata presso la casa comunale per la libera consultazione.

3. Il Ruc è approvato contestualmente all'approvazione del Puc ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

4. Le varianti e gli aggiornamenti al Ruc sono sottoposti al procedimento di formazione di cui al presente articolo.]

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera h) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 a decorrere dal centocinquantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

TITOLO II

Pianificazione territoriale e urbanistica

Capo IV - Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici e definizione degli standard

Art. 30 Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici.

1. Gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa previsti dalla presente legge sono individuati con delibera della Giunta regionale. (1)

[2. Con la delibera di cui al comma 1 la Giunta regionale può ridurre il numero degli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione urbanistica per i comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti.] (2)

[3. Il parere di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di delibera. Decorso il termine il parere si intende favorevolmente espresso.] (2)

(1) Comma sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera e) della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19.

(2) Comma abrogato dall'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19.

Art. 31 Standard urbanistici.

1. Gli atti di pianificazione urbanistica sono adottati nel rispetto degli standard urbanistici fissati dalla normativa nazionale vigente.

2. Con regolamento regionale possono essere definiti standard urbanistici minimi inderogabili più ampi rispetto a quelli di cui al comma 1.



TITOLO II

Pianificazione territoriale e urbanistica

Capo V - Sistemi di attuazione della pianificazione urbanistica

Art. 32 Perequazione urbanistica.

1. La perequazione urbanistica persegue lo scopo di distribuire equamente, tra i proprietari di immobili interessati dalla trasformazione oggetto della pianificazione urbanistica, diritti edificatori e obblighi nei confronti del comune o di altri enti pubblici aventi titolo.
2. Il Puc, gli atti di programmazione degli interventi e i Pua ripartiscono le quote edificatorie e i relativi obblighi tra i proprietari degli immobili ricompresi nelle zone oggetto di trasformazione mediante comparti di cui all'articolo 33, indipendentemente dalla destinazione specifica delle aree interessate.
3. Il Ruc individua le modalità per la definizione dei diritti edificatori dei singoli proprietari, tenendo conto dello stato sia di fatto che di diritto in cui versano i relativi immobili all'atto della formazione del Puc.

Art. 33 Comparti edificatori.

1. Le trasformazioni previste dal Puc, dai Pua o dagli atti di programmazione degli interventi possono essere realizzate mediante comparti edificatori, così come individuati dagli stessi Puc, dai Pua e dagli atti di programmazione degli interventi.
2. Il comparto è costituito da uno o più ambiti territoriali, edificati o non, ed è individuato dal Puc, dai Pua o dagli atti di programmazione degli interventi, che indicano le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, i tipi di intervento, le funzioni urbane ammissibili, la volumetria complessiva realizzabile e le quote edificatorie attribuite ai proprietari degli immobili inclusi nel comparto, la quantità e la localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al comune o ad altri soggetti pubblici per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e aree verdi. 2-bis. Per selezionare i comparti e gli ambiti nei quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione, trasformazione, sostituzione, rigenerazione o della riqualificazione urbana e territoriale, il comune può attivare, con o senza preventiva manifestazione di interesse, un concorso pubblico mediante un bando ad evidenza pubblica, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare, anche con volumetria premiale, gli obiettivi di più rilevanti interessi pubblici e più elevati standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PUC. Al concorso possono prendere parte i proprietari singoli o associati degli immobili situati negli ambiti individuati dal PUC, nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il comune stipula, ai sensi degli articoli 12 e 37, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi in quanto aggiudicatari del concorso. (1)
3. [Le quote edificatorie sono espresse in metri quadrati o in metri cubi e sono ripartite tra i proprietari in proporzione alla frazione percentuale da ciascuno di essi detenuta del complessivo valore imponibile, accertato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'insieme di tutti gli immobili ricadenti nel comparto.] (2) La superficie necessaria per la realizzazione di attrezzature pubbliche non è computata ai fini della determinazione delle quote edificatorie.



4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione del Puc, dei Pua o degli atti di programmazione degli interventi, il comune determina la quantità di quote edificatorie attribuite dagli atti di programmazione degli interventi ai proprietari di immobili inclusi in ciascun comparto, nonché gli obblighi in favore del comune o di altri soggetti pubblici funzionali all'attuazione del comparto stesso e ne dà comunicazione ai proprietari interessati. Le quote edificatorie attribuite ai proprietari sono liberamente commerciabili ma non possono essere trasferite in altri comparti edificatori.

[5. Se nel comparto sono inclusi immobili per i quali non risulta accertato il valore dell'imponibile relativo all'imposta comunale sugli immobili, lo stesso è determinato da un ufficio tecnico comunale sulla base dei valori accertati per altri immobili aventi caratteristiche analoghe, entro il termine previsto al comma 4.] (3)

6. Ferme restando le quote edificatorie attribuite ai proprietari di immobili, il Puc, i Pua e gli atti di programmazione degli interventi definiscono le caratteristiche e il dimensionamento degli interventi edilizi funzionali alla realizzazione, nei comparti edificatori, di attrezzature e di altre opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 149 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(2) Periodo soppresso dall'articolo 31, comma 29 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1.

(3) Comma abrogato dall'articolo 31, comma 30 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1.

Art. 34 (1) Attuazione del comparto edificatorio

[1. Il comparto edificatorio può essere attuato dai proprietari degli immobili inclusi nel comparto stesso, anche riuniti in consorzio, dal comune, o da società miste, anche di trasformazione urbana.

2. Nel caso di attuazione di un comparto da parte di soggetti privati devono essere preventivamente ceduti a titolo gratuito al comune, o ad altri soggetti pubblici, gli immobili necessari per la realizzazione nel comparto di infrastrutture, attrezzature, aree verdi, edilizia residenziale pubblica e altre opere pubbliche o di interesse pubblico così come localizzate dal comune attraverso il Puc, i Pua e gli atti di programmazione degli interventi.

3. I detentori di una quantità corrispondente al cinquantuno per cento delle quote edificatorie complessive attribuite ad un comparto edificatorio possono procedere all'attuazione del comparto nel caso di rifiuto o inerzia dei rimanenti proprietari. Accertato il rifiuto, previa notifica di atto di costituzione in mora, con assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni, gli stessi soggetti procedono all'attuazione del comparto, acquisite le quote edificatorie, attribuite ai proprietari che hanno deciso di non partecipare all'iniziativa, e i relativi immobili, mediante corresponsione del controvalore determinato dall'ufficio di cui all'articolo 33, comma 5, o nel caso di rifiuto di tale somma, mediante deposito della stessa presso la tesoreria comunale.

4. Nel caso di inerzia o di rifiuto all'attuazione di un comparto edificatorio da parte di proprietari di immobili detentori nel loro insieme di una quantità superiore al quarantanove per cento delle quote edificatorie complessive, il comune fissa un termine per l'attuazione del comparto stesso, trascorso il quale il può attuare direttamente, o a mezzo di una società mista, il comparto edificatorio, acquisendone le quote edificatorie e i relativi immobili con le modalità di cui al comma 5.



5. Le acquisizioni delle quote edificatorie e dei relativi immobili, previste dai commi 3 e 4, avvengono mediante procedure di esproprio.

6. L'approvazione degli interventi disciplinati dal presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza previste.]

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera i) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 a decorrere dal centocinquantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

Art. 35 Espropriazione degli immobili per l'attuazione della pianificazione urbanistica.

1. Gli immobili espropriati per l'attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica sono acquisiti dai soggetti esproprianti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 8 luglio 2001, n. 327. Se l'espropriazione è eseguita dal comune, gli immobili sono acquisiti al patrimonio comunale e il comune può cederne la proprietà o, in caso di vincolo di indisponibilità, concedere gli stessi in diritto di superficie a terzi per la edificazione, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica, in esito alle quali è stipulata apposita convenzione approvata dal Consiglio comunale.

2. La concessione a terzi per la edificazione di cui al comma 1, non può eccedere il termine massimo di quarantacinque anni. Art. 36 Società di trasformazione urbana e territoriale. 1. È consentita la costituzione, da parte dei comuni, anche con la partecipazione delle province e della Regione, di società per la progettazione e la realizzazione di interventi finalizzati alla trasformazione urbana e territoriale. Le società di cui al comma 1 possono essere a capitale interamente pubblico o miste a capitale prevalentemente pubblico, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 120.

3. La partecipazione alle società miste dei proprietari di immobili interessati dagli interventi di cui al comma 2 è disciplinata con regolamento regionale.

Art. 37 Contenuto delle convenzioni (1)

[1. Le convenzioni stipulate tra enti pubblici e soggetti privati previste dalla presente legge devono prevedere: a) le prestazioni oggetto delle convenzioni; b) la durata degli obblighi assunti, i termini di inizio e di ultimazione degli interventi; c) le garanzie reali e finanziarie da prestare per l'adempimento degli obblighi e le sanzioni per l'inosservanza degli stessi, ivi compresa la possibilità della risoluzione contrattuale; d) gli elementi progettuali, le garanzie e le modalità di controllo dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione.]

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera l) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 a decorrere dal centocinquantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

TITOLO II

Pianificazione territoriale e urbanistica

Capo VI - Vincoli urbanistici

Art. 38 Disciplina dei vincoli urbanistici.



1. Le previsioni del Puc, nella parte in cui incidono su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportano l'inedificabilità, perdono efficacia se, entro cinque anni dalla data di approvazione del Puc, non è stato emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità. Tale scadenza si applica anche per le disposizioni del PUC che destinano determinate aree alla costruzione di infrastrutture di interesse pubblico (1).

2. Il comune può reiterare i vincoli di cui al comma 1 motivando adeguatamente la scelta, in relazione alle effettive esigenze urbanistiche e di soddisfacimento degli standard, e prevedendo la corresponsione di un indennizzo quantificato ai sensi del D.P.R. n. 327/2001. (2)

3. A seguito della scadenza dei vincoli di cui al comma 1 si applicano, nelle zone interessate, i limiti di edificabilità previsti dalla legge regionale 20 marzo 1982, n. 17 e, previa deliberazione del Consiglio comunale, sono consentite opere pubbliche e di interesse pubblico. (3)

4. In caso di mancata reiterazione dei vincoli urbanistici, il comune adotta la nuova disciplina urbanistica delle aree interessate mediante l'adozione di una variante al Puc, entro il termine di tre mesi dalla scadenza dei vincoli. Decorso tale termine, si procede ai sensi dell'articolo 39.

(1) Comma sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera g) della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19.

(2) Comma sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera h) della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19.

(3) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

TITOLO II

Pianificazione territoriale e urbanistica

Capo VII - Poteri sostitutivi regionali e supporti per l'attività di pianificazione

Art. 39 Poteri sostitutivi.

1. Se un comune omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la provincia, previa comunicazione alla Regione e contestuale diffida all'ente inadempiente a provvedere entro il termine perentorio di quaranta giorni, attua l'intervento sostitutivo. (1)

2. Se la provincia non conclude il procedimento nel termine previsto dalla presente legge, la Regione procede autonomamente.

3. Se una provincia omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la Regione, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di quaranta giorni, attua l'intervento sostitutivo (2).

4. Gli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 3 si concludono entro sessanta giorni con l'adozione del provvedimento finale (3).

(1) Comma sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera i) della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19.

(2) Comma sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera l) della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19.



(3) Comma aggiunto dall'articolo 8, comma 1, lettera m) della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19.

Art. 40 Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni.

1. La direzione generale per il Governo del territorio della Giunta regionale, ai Comuni che ne fanno richiesta, fornisce per la redazione del PUC supporto tecnico e amministrativo anche mettendo a disposizione la cartografia regionale disponibile. (1)

2. La Regione assegna periodicamente ai Comuni, con priorità per i Comuni che si associano coordinati in ambiti territoriali sovracomunali, contributi per la redazione del PUC. (2)

2 bis. Con provvedimento della direzione generale per il Governo del territorio della Giunta regionale sono approvati i bandi per l'attribuzione delle risorse ai fini di cui al comma 2, con suddivisione di Comuni per le seguenti fasce demografiche: fino a 5.000 abitanti, fino a 15.000 abitanti, fino a 50.000 abitanti. (3)

(1) Comma così sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 giugno 2017, n. 19. In precedenza già modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera n) della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 giugno 2017, n. 19. In precedenza già sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 giugno 2017, n. 19.

TITOLO II

Pianificazione territoriale e urbanistica

Capo VIII - Norme in materia edilizia e di vigilanza sull'abusivismo

Art. 41 Norme regolanti l'attività edilizia.

1. I comuni, anche in forma associata, si dotano di strutture, denominate sportelli unici per l'edilizia, alle quali sono affidati i compiti definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis. (1)

[2. Nei comuni sprovvisti di commissione edilizia, le funzioni consultive in materia paesaggisticoambientale, attribuite alla commissione edilizia integrata comunale dall'allegato alla legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10, "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai comuni con legge regionale 1° settembre 1981, n. 65 - Tutela dei beni ambientali", sono esercitate da un organo collegiale costituito dal responsabile dell'ufficio che riveste preminente competenza nella materia, con funzioni di presidente, e da quattro esperti designati dal Consiglio comunale con voto limitato.] (2)

[3. Nei comuni provvisti di commissione edilizia, i componenti esperti previsti dall'allegato alla legge regionale n. 10/1982, sono designati dal Consiglio comunale con voto limitato.] (2)

(1) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera i) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 a decorrere dal centocinquantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

(2) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera m) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 a decorrere dal centocinquantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.



Art. 42 Vigilanza sugli abusi edilizi.

1. In attuazione del principio di sussidiarietà la Regione assiste il comune nella funzione di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, articolo 27, comma 1, e di repressione dell'abusivismo edilizio.
2. È istituito presso la Regione un ufficio di vigilanza a cui è affidato il compito di segnalare al sindaco e ai competenti dirigenti comunali le violazioni riscontrate nel territorio del relativo comune e di eseguire i provvedimenti sanzionatori adottati anche sulla base di tali segnalazioni.
3. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 2 richiede al sindaco e ai competenti dirigenti comunali le informazioni e la documentazione utile per l'espletamento della funzione di vigilanza.

Art. 43 (1) Accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive.

- [1. I responsabili dei servizi comunali competenti in materia di vigilanza sugli abusi edilizi trasmettono al presidente della Giunta regionale l'elenco, corredato della relativa documentazione, delle opere abusive per le quali è stato richiesto l'accertamento di conformità previsto dal D.P.R. n. 380/2001, articolo 36.
2. Il presidente della Giunta regionale, trascorso il termine di cui al D.P.R. n. 380/2001, articolo 36, comma 2, diffida il comune a pronunciarsi con provvedimento espresso sulla richiesta di accertamento di conformità entro i termini di cui alla legge regionale n. 19/2001, articolo 1.
3. In caso di protratta inerzia del comune, il presidente della Giunta regionale richiede l'intervento sostitutivo della provincia, da espletarsi nei termini e con le modalità di cui alla legge regionale n. 19/2001, articolo 4.
4. La provincia trasmette i provvedimenti adottati in ordine all'accertamento di conformità al presidente della Giunta regionale, al comune inadempiente ed all'interessato.
5. Se l'accertamento di conformità dà esito negativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 18 novembre 2004, n. 10, articolo 10.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i responsabili dei servizi comunali competenti in materia di vigilanza sugli abusi edilizi trasmettono al presidente della Giunta regionale l'elenco delle opere abusive per le quali è stato richiesto e non ancora compiuto l'accertamento di conformità previsto dal D.P.R. n. 380/2001, articolo 36, corredato della relativa documentazione.]

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera n) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 a decorrere dal centocinquantunesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

Art. 43-bis Regolamento di attuazione (1)

1. Nel rispetto dei principi contenuti nella vigente normativa nazionale e regionale in materia di urbanistica, di edilizia e di procedimento amministrativo, e in attuazione dei principi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), la Regione disciplina con regolamento di attuazione i procedimenti di formazione degli accordi di programma di cui all'articolo 12, del piano territoriale regionale di cui all'articolo 13, dei piani settoriali regionali di cui all'articolo 14, del piano territoriale regionale di cui all'articolo 15, dei piani territoriali di coordinamento provinciale di cui agli articoli 18 e 19, del piano urbanistico comunale di cui all'articolo 23, dei piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 26, del



regolamento urbanistico edilizio comunale di cui all'articolo 28, dei comparti edificatori di cui all'articolo 33, nonché le modalità di stipula delle convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati previsti dalla presente legge, la disciplina dello sportello unico dell'edilizia di cui all'articolo 41, la disciplina dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 42 e la disciplina, nel rispetto degli articoli 36 e 39 del DPR n. 380/2001, e dell'articolo 10 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10, degli accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1.

TITOLO III

Disposizioni transitorie e finali

Capo I - Disposizioni transitorie

Art. 44 Regime transitorio degli strumenti di pianificazione.

1. Le province adottano il Ptcp entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del Ptr.
2. I Comuni adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018 e lo approvano entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019. La Regione, per i Comuni inadempienti, ai soli fini di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo, provvede alla nomina di Commissari ad acta. La Giunta regionale, entro il 31 marzo 2019, ad integrazione del regolamento 4 agosto 2011, n. 5, disciplina le modalità di nomina dei Commissari, anche attraverso la gradazione dell'esercizio dei poteri sostitutivi in relazione allo stato di avanzamento delle procedure in corso presso i Comuni interessati. (1)
3. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2019 di cui al comma 2, nei Comuni privi di PUC approvato si applica la disciplina dell'articolo 9 del d.p.r. 380/2001. Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti. (2)
4. Nei comuni di cui al comma 3 le limitazioni previste non si applicano nei confronti degli interventi volti alla realizzazione di edifici e strutture pubbliche, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dei programmi per l'edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata, dei piani e degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché nei confronti degli interventi o programmi integrati di intervento territoriale e dei programmi di recupero urbano approvati ai sensi della programmazione economica regionale e finanziati prevalentemente con risorse pubbliche o della Unione europea. (3)
- 4-bis. Nei comuni nei quali è ancora in vigore il programma di fabbricazione nelle zone agricole si applicano fino alla definitiva approvazione ed entrata in vigore del Puc, i limiti di edificabilità previsti dal DPR n.380/2001, prevalenti su ogni diversa disposizione contenuta nel citato strumento urbanistico generale. (4)
- [4 ter. Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico comunale, nelle more dell'approvazione del Piano urbanistico comunale, per edifici regolarmente assentiti, adibiti ad attività manifatturiere, industriali e artigianali, sono consentiti ampliamenti che determinano un rapporto di copertura complessivo fino ad un massimo del 60 per cento.] (5)
5. La Regione adotta il Ptr entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.



[6. Nelle more dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalla presente legge, la verifica di compatibilità dei Puc e dei Ptcp, adottati, ai fini dell'approvazione degli stessi, è eseguita con riferimento ai rispettivi strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti.] (6)

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 22 giugno 2017, n. 19 in seguito modificato dall'articolo 1, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 22 giugno 2017, n. 19. In precedenza già sostituito dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15.

(3) Comma così modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 22 giugno 2017, n. 19. In precedenza già sostituito dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera l) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1.

(5) Comma dapprima aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 22 giugno 2017, n. 19 successivamente abrogato dall'articolo 14, comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38.

(6) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera f) della legge regionale 22 giugno 2017, n. 19.

Art. 45 Regime transitorio della strumentazione in itinere.

1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il procedimento di formazione secondo le disposizioni di cui alla disciplina previgente, anche in ordine alla ripartizione delle competenze relative alla loro approvazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle varianti ai Prg già adottate al momento dell'entrata in vigore della presente legge. 3. I comuni di cui al comma 1 adottano, entro tre anni dalla conclusione del procedimento di formazione della strumentazione urbanistica, il Puc e il Ruec, in conformità alle disposizioni di cui al titolo II, capo III.

Art. 46 Norme in materia di inquinamento acustico.

1. I piani di zonizzazione acustica di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono inclusi tra gli elaborati tecnici allegati al Puc.

2. Fino all'entrata in vigore della legge regionale disciplinante la tutela dall'inquinamento acustico con la quale si stabiliscono modalità, scadenze e sanzioni per l'elaborazione della classificazione acustica e dei piani di risanamento, così come previsto dalla legge n. 447/1995, la redazione dei piani di zonizzazione acustica di cui al comma 1 avviene in conformità ad apposite linee-guida da adottarsi con delibera di Giunta regionale.

Art. 47 Valutazione ambientale dei piani.

1. I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani.



2. La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento del piano.

3. La proposta di piano ed il rapporto ambientale sono messi a disposizione delle autorità interessate e del pubblico con le procedure di cui al regolamento di attuazione previsto all'articolo 43-bis. (1)

4. Ai piani di cui al comma 1 è allegata una relazione che illustra come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale di cui al comma 2.

(1) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera m) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 a decorrere dal centocinquantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

Art. 48 Funzioni subdelegate.

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54, è così sostituito: "In caso di persistente inattività o di gravi violazioni di legge di un ente locale nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate di cui al comma 1, la Giunta regionale revoca la delega o la subdelega e la conferisce, previo conforme parere della commissione consiliare competente, all'amministrazione provinciale competente".

TITOLO III

Disposizioni transitorie e finali

Capo II - Disposizioni finali

Art. 49 Disposizioni finali, abrogazioni e modificazioni.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, resta in vigore la disciplina contenuta nella vigente normativa statale e regionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- legge regionale 13 maggio 1974, n. 17;
- legge regionale 6 maggio 1975, n. 26;
- legge regionale 18 maggio 1977, n. 26;
- legge regionale 15 dicembre 1977, n. 64;
- legge regionale 16 ottobre 1978, n. 39;
- legge regionale 29 dicembre 1978, n. 62;
- legge regionale 10 maggio 1980, n. 33;
- legge regionale 29 maggio 1980, n. 54: articolo 23;
- legge regionale 23 luglio 1981, n. 49;



- legge regionale 1° settembre 1981, n. 65: articolo 6, commi 1 e 3; al comma 4 le parole "ai precedenti commi 1 e 2" sono soppresse e sostituite dalle parole "al precedente comma";
- legge regionale 25 gennaio 1982, n. 4;
- legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10: all'allegato - "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai comuni con legge regionale 1° settembre 1981, n. 65 - Tutela dei beni ambientali" - le parole "dal Sindaco" sono soppresse e sostituite dalle parole "dal dirigente comunale competente";
- legge regionale 20 marzo 1982, n. 14: articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8; il punto 3 del titolo I dell'allegato; i punti 1.1, 2, 3, 4 e 5 del titolo II dell'allegato; il capo I del titolo III dell'allegato; i punti 2 e 3 del capo II del titolo III dell'allegato; il punto 3 del capo III del titolo III dell'allegato; il capo IV del titolo III dell'allegato; il punto 2 del capo V del titolo III dell'allegato. Al punto 1, comma 1, del capo V del titolo III dell'allegato, le parole "il Consiglio" sono soppresse e sostituite dalle parole "la Giunta";
- legge regionale 20 marzo 1982, n. 17: articoli 1, 2 e 4, commi 2, 5, 6 e 7; all'articolo 3, comma 2, sono soppresse le parole "le Comunità Montane e, per i Comuni non interamente compresi in esse,"; all'articolo 3, comma 4, le parole "Comunità Montane e, per i Comuni non interamente inclusi in esse, le" sono soppresse;
- legge regionale 30 agosto 1982, n. 55; 23
- legge regionale 24 novembre 1989, n. 24;
- legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3: articoli 7, 8, 9 e 10; all'articolo 12, comma 1, le parole "del Consiglio" sono soppresse e sostituite dalle parole "della Giunta". La legge regionale n. 11 del 1991, nella parte in cui prevede l'area generale di coordinamento "Gestione del Territorio" è modificata in area generale di coordinamento "Governo del Territorio".

3. Dalla data di approvazione della delibera di cui all'articolo 30 della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni contenute nell'allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14: il punto 1.2 del titolo II; le parole da "Il Piano particolareggiato deve essere accompagnato" a "non inferiore a 1: 500" del capo II del titolo III; il punto 2 del capo III del titolo III; il punto 1 del capo V.

4. Dalla data di approvazione della delibera di cui all'articolo 30 della presente legge sono altresì abrogati gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3.

5. L'articolo 2, comma 1, lettera b) della L.R. 28 novembre 2001, n. 19 è così sostituito: "Le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e della ricostruzione con la stessa volumetria, superficie e sagoma dell'edificio preesistente".

6. L'articolo 6, comma 3, della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, è così sostituito: "3. Nelle zone sottoposte ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a vincoli idrogeologici l'inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle amministrazioni e degli enti preposti alla tutela del vincolo".



7. Dopo il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 19/2001 è inserito il seguente comma: "5-bis. La capienza massima dei parcheggi realizzabili con denuncia di inizio attività è di:

- a) 50 posti auto nei comuni fino a 10.000 abitanti;
- b) 100 posti auto nei comuni da 10.001 a 50.000 abitanti;
- c) 200 posti auto nei comuni da 50.001 a 200.000 abitanti;
- d) 300 posti auto nei comuni al di sopra dei 200.000 abitanti. Sono fatte salve diverse disposizioni dei programmi urbani dei parcheggi nelle zone non sottoposte ai vincoli di cui al decreto legislativo n. 42/2004, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge".

8. Alla fine del comma 6, dell'articolo 6 della legge regionale n. 19/2001 è aggiunto il seguente periodo: "L'atto d'obbligo contiene l'elenco degli estremi catastali delle unità immobiliari tra le quali i soggetti realizzatori individuano, entro il termine di cui al comma 7, quelle unità alle quali sono legati pertinentialmente i posti auto da realizzare. Alla fine dei lavori e, comunque, entro il termine di cui al comma 7, i soggetti realizzatori trasmettono copia dei relativi atti di compravendita all'amministrazione comunale".

9. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale n. 19/2001 sono inseriti i seguenti commi: "7-bis. Ai fini della tutela della qualità ambientale e paesaggistica del territorio la realizzazione di parcheggi di cui ai commi 1 e 2, nel sottosuolo di aree sulle quali alla data di inizio dei lavori risultino presenti alberi o arbusti decorativi o da frutto avviene in modo da garantire la conservazione al di sopra del solaio di copertura dei parcheggi di uno spessore di terreno sufficiente ad assicurare la sopravvivenza in loco degli alberi o arbusti secolari e di alto valore botanico, agricolo o paesistico. Per gli alberi ed arbusti senza tali caratteristiche deve essere assicurato il reimpianto in eguale numero, specie ed età. 7-ter. L'adeguatezza dello spessore di terreno o l'assenza di alberi secolari e di alto valore botanico, agricolo o paesistico sono preventivamente accertati con perizia giurata redatta da un professionista iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali o periti agrari. 7-quater. L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 7-bis e 7-ter comporta l'acquisizione al patrimonio comunale secondo le procedure di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001".

10. L'articolo 9 della legge regionale n.19/2001 è così sostituito "Le disposizioni procedurali della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35. (1)

11. All'epigrafe della legge regionale n. 19/2001, le parole "delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie" sono sostituite dalle parole "dei permessi di costruire".

12. Agli articoli 1, 2 e 4 della legge regionale n. 19/2001, le parole "concessione" e "concessione edilizia" sono sostituite dalle parole "permesso di costruire".

13. All'articolo 2 della legge regionale n. 19/2001, le parole "alle concessioni edilizie" sono sostituite dalle parole "ai permessi di costruire".



14. All'articolo 3 della legge regionale n. 19/2001, le parole "della concessione" sono sostituite dalle parole "del permesso di costruire".

15. All'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 19/2001, le parole "ad autorizzazione gratuita" sono sostituite dalle parole "a permesso di costruire non oneroso".

16. All'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 19/2001, le parole "di autorizzazione alla realizzazione" sono sostituite dalle parole "di permesso di costruire per la realizzazione".

17. All'articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 19/2001, le parole "l'autorizzazione gratuita" sono sostituite dalle parole "il permesso di costruire".

18. All'articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 19/2001, le parole "procedimento autorizzatorio" sono sostituite dalle parole "procedimento abilitativo".

19. All'articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 19/2001, le parole "titolo autorizzatorio" sono sostituite dalle parole "titolo edilizio".

20. Nell'intero articolato della legge regionale n. 19/2001 le parole "decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite con le parole "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

21. Dopo il comma 12 dell'articolo 5 della legge regionale 18 ottobre 2002, n. 26 è aggiunto il seguente comma: "Gli interventi di recupero delle parti e delle facciate degli edifici privati ricadenti nei centri storici e nelle periferie degradate dei nuclei urbani della Regione Campania, se attuati con l'impiego di risorse finanziarie pubbliche ed in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, rivestono preminente interesse pubblico in quanto volti al recupero ed alla valorizzazione del territorio".

22. Dopo il comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale 18 ottobre 2002, n. 26 è aggiunto il seguente comma: "Sulla facciata degli stabili siti nei centri storici è vietata l'installazione di apparecchi di condizionamento d'aria, caldaie, tubazioni e antenne, nonché l'inserimento di nuovi elementi che compromettono il decoro architettonico degli stessi".

(1) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera n) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1.

Art. 50 Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

22 dicembre 2004

Bassolino





LEGENDA

PTR	PIANO TERRITORIALE REGIONALE
PTCP	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
PUC	PIANO URBANISTICO COMUNALE
PUA	PIANI URBANISTICI ATTUATIVI
RUEC	REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE
PSP	PIANI SETTORIALI PROVINCIALI
PSR	PIANI SETTORIALI REGIONALI
NTA	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PRG	PIANO REGOLATORE GENERALE
SIT	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE



LEGGE 14 gennaio 2013, n. 10

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. ([GU n. 27 del 1-2-2013](#))

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi

1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1^o giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.
2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è abrogato.

Art. Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113

1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti», le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi», dopo le parole: «neonato residente» sono inserite le seguenti: «e di ciascun minore adottato» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale»;

b) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative»;

c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: «Art. 3-bis. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica. 2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma».

2. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

2. Il Comitato provvede a: a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato; b) promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a); c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi; d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della



sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini; e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore; f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1; g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4 Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della presente legge, d'intesa con le regioni e i comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettera e), un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo.

4. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.

5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione.



6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.

Art. 5 Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449

1. All'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico».

Art. 6 Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento: a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia; b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici; c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili; d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale; e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia; f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie



infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali; g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.

2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono: a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti; b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. I comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale, da definire previa intese con le regioni, danno annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico dalla strumentazione urbanistica vigente.

Art. 7 Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono: a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché' chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è



aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 8 Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 2013.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto, il Guardasigilli: Severino.



Art. 7 bis D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 637 Codice Penale. Ingresso abusivo nel fondo altrui¹

Chiunque senza necessità [c.c. 842, 843, 924, 925] entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la multa fino a euro 103 [c.p. 649]^{2 3}.

Art. 842 Codice Civile. Caccia e pesca

Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso [841], nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia⁴ o vi siano colture in atto suscettibili di danno.

Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.

Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

¹ Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come modificato dall'art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228).

² La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. La competenza per il delitto previsto dal presente articolo è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.

³ Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

⁴ La caccia è stata regolata dalla l. 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Essa ha previsto che gli animali della fauna selvatica sono compresi nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono protetti per tutelare l'interesse della comunità nazionale ed internazionale. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito entro certi limiti e purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.



Art. 843 Codice Civile. Accesso al fondo

Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità⁵, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune⁶.

Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.

Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale [896].

111

Art. 924 Codice Civile. Sciame d'api

Il proprietario di sciame di api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui⁷, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni di inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.

Art. 2 DGR Campania n. 771/2012

1. Ferme restanti le definizioni di cui all'art. 74 e all'Allegato 1, punto 1 della parte III del D.Lvo n. 152/2006 e ss.mm.ii, si definisce, ai sensi dell'art. 2 del DM del 7 aprile 2006:

- a) "consistenza dell'allevamento": il numero di capi mediamente presente nell'allevamento in un anno;
- b) "stallatico": ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 e sue modificazioni, gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci di allevamento, con o senza lettiera;
- c) "effluenti di allevamento palabili/non palabili": miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
- d) "liquami": effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento: 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio; 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame; 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera; 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici; 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati. Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami di cui alla presente lettera, e qualora destinate ad utilizzo

⁵ L'ingresso al fondo può essere disposto dal giudice, se il proprietario non lo consente.

⁶ L'accesso è limitato, per tempi e modi, allo stretto indispensabile per l'attuazione dei lavori.

⁷ L'art. 924 applica quanto disciplinato dall'art. 842, il quale prevede che il proprietario può accedere al fondo altrui al fine di recuperare la fauna che ivi si è rifugiata.



agronomico, sono da considerarsi come liquami. Qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui alla Sezione C del presente disciplinare.

e) “letami”: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall’attività di allevamento:

1. le lettiere esauste degli allevamenti avicunicoli;
2. le deiezioni di avicunicoli, anche non mescolate a lettiera, rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all’interno, sia all’esterno dei ricoveri;
3. le frazioni palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti zootecnici;
4. i letami, i liquami e/o i materiali ad esso assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio. Ai fini della presente disciplina sono idonei all’utilizzazione agronomica i letami che hanno subito un periodo di stoccaggio e maturazione di almeno 90 giorni.

112

f) “stoccaggio”: deposito di effluenti di cui ai successivi articoli 7 e 9 e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D.Lvo n. 152/2006 e ss.mm.ii e da piccole aziende agroalimentari, così come definito dagli articoli 10 e 15 della presente disciplina;

g) “accumuli di letami”: depositi temporanei di letami idonei all’impiego, così come definiti alla precedente lettera e), e di lettiere esauste degli allevamenti avicunicoli, di cui al punto 1 della lettera e), fatta esclusione per gli altri materiali assimilati, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all’utilizzazione agronomica secondo quanto disposto dall’articolo 8 della presente disciplina;

h) “trattamento”: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, la separazione solido liquido, la digestione anaerobica, atta a modificare le caratteristiche degli 5 effluenti di allevamento, da soli o con l’eventuale aggiunta di colture energetiche e/o produzioni residuali delle produzioni vegetali provenienti dalla diretta attività agricola, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico sanitari;

i) “destinatario”: il soggetto che riceve gli effluenti sui terreni che detiene a titolo d’uso per l’utilizzazione agronomica;

j) “fertirrigazione”: l’applicazione al suolo effettuata mediante l’abbinamento dell’adacquamento con la fertilizzazione, anche attraverso l’addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame;

k) “allevamenti di piccole dimensioni”: allevamenti con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3.000 kg;

l) “area aziendale omogenea”: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quella dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;



- m) “Codice di Buona Pratica Agricola” (CBPA) il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministero delle Politiche Agricole pubblicato nel S.O alla G.U n. 102 del 4 maggio 1999;
- n) “piccoli allevamenti di tipo familiare”: insediamenti aventi come scopo prevalente il consumo familiare, con consistenza zootecnica complessiva inferiore a 100 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile (avicoli, cunicoli) e inferiore a 6 UBA (unità di bestiame adulto) complessive per le altre specie (bovini, bufalini, equini, suini, ovicaprini);
- o) “nuovi allevamenti”, “ampliamenti di allevamenti esistenti”, “nuovi contenitori per lo stoccaggio”: insediamenti o strutture realizzate successivamente all’approvazione della DRG n. 120 del 9.02.2007 con cui la Regione Campania ha recepito il DM del 7 aprile 2006;
- p) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarico.
- q) acque di prima pioggia: i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento; per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti;
- r) viabilità aziendale: strade poderali, interpoderali, interaziendali, non rientranti nella definizione di strade di cui all’art. 2 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285).

art. 2 D. Lgs.227/2001. Definizione di bosco e di arboricoltura da legno

1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:
 - a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché' un'area sia considerata bosco;
 - b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;
 - c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.
3. Sono assimilati a bosco:
 - a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
 - b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
 - c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.



4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.

6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.

Art. 3 D. Lgs n. 34/2018

1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

2. Si definiscono:

a) patrimonio forestale nazionale: l'insieme dei boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui all'articolo 4, radicati sul territorio dello Stato, di proprietà pubblica e privata;

b) gestione forestale sostenibile o gestione attiva: insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi;

c) pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di quanto previsto alla lettera d);



- d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua forma;
- e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi e le opere di carattere intensivo ed estensivo attuati, anche congiuntamente, sul territorio, al fine di stabilizzare, consolidare e difendere i terreni dal dissesto idrogeologico e di migliorare l'efficienza funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali;
- f) viabilità forestale e silvo-pastorale: la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
- g) terreni abbandonati: fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali vigenti, i terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso;
- h) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali di cui alla lettera g) per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria;
- i) prato o pascolo permanente: le superfici non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni, in attualità di coltura per la coltivazione di erba e altre piante erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, destinate ad essere sfalciate, affienate o insilate una o più volte nell'anno, o sulle quali è svolta attività agricola di mantenimento, o usate per il pascolo del bestiame, che possono comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo o che producano mangime animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
- l) prato o pascolo arborato: le superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per il pascolo del bestiame;
- m) bosco da pascolo: le superfici a bosco destinate tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non predominante;



n) arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo colturale;

o) programmazione forestale: l'insieme delle strategie e degli interventi volti, nel lungo periodo, ad assicurare la tutela, la valorizzazione, la gestione attiva del patrimonio forestale o la creazione di nuove foreste;

p) attività di gestione forestale: le attività descritte nell'articolo 7, comma 1;

q) impresa forestale: impresa iscritta nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli elenchi o negli albi delle imprese forestali regionali di cui all'articolo 10, comma 2;

r) bosco di protezione diretta: superficie boscata che per la propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;

s) materiale di moltiplicazione: il materiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.

3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

4. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.

Art. 2135 Codice Civile. Imprenditore Agricolo

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.



Art. 137 Codice Procedura Civile. Notificazioni

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere[disp. att. 47 e ss.].

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.

Articolo 151 Codice di procedura civile. Forme di notificazione ordinate dal giudice

Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità.

Art. 45 L. n. 203/1982. Efficacia degli accordi

È fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida. È fatto altresì divieto di corrispondere somme per buona entrata.



In ogni caso le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari.

Art. 2 D. Lgs. n. 285/1992. Definizione e classificazione delle strade

118

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A - Autostrade;

B - Strade extraurbane principali;

C - Strade extraurbane secondarie;

D - Strade urbane di scorrimento;

E - Strade urbane di quartiere;

F - Strade locali.

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

A - **AUTOSTRADA**: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da siti segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - **STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE**: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - **STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA**: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D - **STRADA URBANA DI SCORRIMENTO**: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per



la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

4. E' denominata strada di servizio la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade statali, regionali, provinciali, comunali, secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate strade militari, ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B e C, si distinguono in:

A - Statali, quando:

- a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
- b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
- c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
- d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
- e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B. Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C. Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.



D. Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali.

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'articolo 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'articolo 226.

9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.

10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

Art. 3 D. Lgs. n. 285/1992. Definizioni stradali e di traffico

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.

2) AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.

3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.



- 4) **BANCHINA**: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
- 5) **BRACCIO DI INTERSEZIONE**: cfr. RAMO DI INTERSEZIONE.
- 6) **CANALIZZAZIONE**: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
- 7) **CARREGGIATA**: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
- 8) **CENTRO ABITATO**: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
- 9) **CIRCOLAZIONE**: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
- 10) **CONFINE STRADALE**: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato. In mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
- 11) **CORRENTE DI TRAFFICO**: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
- 12) **CORSIA**: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
- 13) **CORSIA DI ACCELERAZIONE**: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
- 14) **CORSIA DI DECELERAZIONE**: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
- 15) **CORSIA DI EMERGENZA**: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
- 16) **CORSIA DI MARCIA**: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
- 17) **CORSIA RISERVATA**: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.

- 18) **CORSIA SPECIALIZZATA:** corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.
- 19) **CUNETTA:** manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.
- 20) **CURVA:** raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.
- 21) **FASCIA DI PERTINENZA:** striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
- 22) **FASCIA DI RISPETTO:** striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
- 23) **FASCIA DI SOSTA LATERALE:** parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
- 24) **GOLFO DI FERMATA:** parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
- 25) **INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI:** insieme di infrastrutture (sorpassi sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
- 26) **INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO):** area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
- 27) **ISOLA DI CANALIZZAZIONE:** parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
- 28) **ISOLA DI TRAFFICO:** cfr ISOLA DI CANALIZZAZIONE.
- 29) **ISOLA SALVAGENTE:** cfr SALVAGENTE.
- 30) **ISOLA SPARTITRAFFICO:** cfr. SPARTITRAFFICO.
- 31) **ITINERARIO INTERNAZIONALE:** strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
- 32) **LIVELLETTA:** tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
- 33) **MARCIAPIEDE:** parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
- 34) **PARCHEGGIO:** area o infrastruttura posta fuori della carreggiata desti nata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.



- 35) **PASSAGGIO A LIVELLO**: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria.
- 36) **PASSAGGIO PEDONALE** (cfr anche **MARCIAPIEDE**): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
- 37) **PASSO CARRABILE**: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
- 38) **PIAZZOLA DI SOSTA**: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
- 39) **PISTA CICLABILE**: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedisti.
- 40) **RACCORDO CONCAVO (CUNETTA)**: raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
- 41) **RACCORDO CONVESSO (DOSSO)**: raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.
- 42) **RAMO DI INTERSEZIONE**: tratto di strada afferente una intersezione.
- 43) **RAMPA (DI INTERSEZIONE)**: strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.
- 44) **RIPA**: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
- 45) **SALVAGENTE**: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
- 46) **SEDE STRADALE**: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
- 47) **SEDE TRAMVIARIA**: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
- 48) **SENTIERO** (o **MULATTIERA** o **TRATTURO**): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
- 49) **SPARTITRAFFICO**: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
- 50) **STRADA EXTRAURBANA**: strada esterna ai centri abitati.
- 51) **STRADA URBANA**: strada interna ad un centro abitato.



52) STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.

53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.

54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.

56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.

57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.

58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.

Art. 891 Codice Civile. Distanze per canali e fossi

Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via [911].

Art. 892 Codice Civile. Distanze per gli alberi

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili [898];

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;



3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

Art. 140 R.D. 368/1904

I possessori o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono:

- a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
- b) aprire tutti quei nuovi fossi che sieno necessari pel regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c) estirpare, per lo meno due volte l'anno, nei mesi di aprile e settembre od in quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
- d) Mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
- e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, pel deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
- f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
- g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle strade medesime, producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più possessori o fittuari;
- i) lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di scolo privati o consorziali.

Art. 2043 Codice Civile. Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.



Art. 1218 Codice civile. Responsabilità del debitore

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta [1176, 1181] è tenuto al risarcimento del danno [1223 ss.], se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile [1221, 1229, 1257, 1307, 1557, 1558, 1673, 1693, 1821, 2740; 160 disp. trans.].

126

Art. 913 Codice civile. Scolo delle acque

Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scoloro naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.

Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.

Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.

Art. 825 Codice civile. Diritti demaniali su beni altrui

Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico [823], i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

